

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 marzo 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 76. Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo - Dispensa dagli obblighi militari - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza della esclusione dal beneficio - Illegittimità costituzionale.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 22, primo comma, n. 10, come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269)

Pag. 15

n. 77. Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Carenza dell'informazione di garanzia anteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio - Non consentita richiesta di incidente probatorio sia nelle indagini preliminari che nell'udienza preliminare - Preclusione priva di ogni ragionevole giustificazione e lesiva del diritto delle parti alla prova, dei diritti di azione e di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., artt. 392 e 393)

17

n. 78. Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Professori a tempo pieno - Trattamento economico - Assegno aggiuntivo - Pensionabilità - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 119/1991 e 449/1993) - Ragionevolezza della scelta del legislatore al quale eventualmente spetta una nuova valutazione della materia - Non fondatezza.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 39).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 20

n. 79. Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Veneto - P.R.G. - Suddivisione del territorio - Lesione delle autonomie comunali in materia di programmazione e governo del territorio - Inesattezza nell'interpretazione della norma da parte del giudice a quo - Non fondatezza.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 24, terzo comma).

(Cost., artt. 5, 32, 97 e 128)

» 23

n. 80. Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo a tempo determinato - Arruolamenti plurimi - Licenziamento - Disciplina - Trattamento differenziato rispetto al lavoro aereo e terrestre - Peculiarità del lavoro a bordo della nave - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze 31 gennaio 1991, n. 41, 26 marzo 1987, n. 96 e 25 febbraio 1987, n. 63 - Giustificazione della differenziazione di tutela - Estraneità delle figure di arruolamento (ex art. 325 del cod. nav.), dal sistema della legge n. 230/1962 - Esigenza di un intervento del legislatore per l'omogeneizzazione delle relative situazioni - Inammissibilità.

(Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma; cod. nav., artt. 325 e 326).

(Cost., art. 3)

Pag. 24

n. 81. Ordinanza 23 febbraio-10 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali - Indennità premio di servizio - Servizio non di ruolo - Non computabilità - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 322/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma).

(Cost., art. 36)

» 31

n. 82. Ordinanza 23 febbraio-10 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Deterioramento colposo di cose mobili - Punibilità con la reclusione fino a sei mesi - Discrezionalità legislativa - Esistenza dell'istituto della richiesta di procedimento nei casi di tenuità delle singole fattispecie - Richiamo alla sentenza n. 280/1987 e alla ordinanza n. 216/1989 della Corte - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., artt. 169 e 170).

(Cost., art. 3)

» 32

n. 83. Ordinanza 23 febbraio-10 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Sollevamento di conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione in caso di contrasto con il giudice del dibattimento - Preclusione - Questione già esaminata dalla Corte (ordinanza n. 241/1991) - Insussistenza di discriminazione tra funzioni giurisdizionali (cfr. ordinanza n. 13/1992) - Prevalenza in caso di contrasto, della decisione del giudice della fase dibattimentale su quella del giudice dell'udienza preliminare - Estraneità della disciplina processuale sui conflitti a regolare i dissensi tra uffici (cfr. ordinanze nn. 13, 69 e 71 del 1992 e 254/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.F.P., art. 28; secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 34

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

6. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4 marzo 1994 (della provincia autonoma di Trento).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche - Attribuzione all'Ispeles delle attività di verifica periodica degli impianti di messa a terra e di controllo periodico per l'accertamento dello stato di efficienza delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanità e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, atteso che la disciplina di attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige (art. 3, decimo comma, del d.lgs. n. 474/1975) attribuisce alle province autonome l'attività di collaudo e verifica degli impianti di prevenzione degli infortuni, riservando allo Stato la semplice attività di omologazione degli stessi - Violazione dei principi di legalità e di leale collaborazione, mancando il decreto interministeriale impugnato di specifico fondamento legislativo e in assenza di qualsiasi preventiva sollecitazione alla u.s.l. o alla provincia a svolgere l'attività in questione con maggiore tempestività ed in modo più coerente agli indirizzi governativi.

(Decreto interministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità del 15 ottobre 1993).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, 16 e 107)

Pag. 37

24. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 1994 (della provincia autonoma di Bolzano).

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - Attribuzione a detta Agenzia del potere di svolgere attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti della Agenzia provinciale per la tutela dell'ambiente, da istituirsi con legge della provincia di Bolzano, con le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, ed inoltre con il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di controllo ambientali - Attribuzione alle regioni e province autonome del compito di stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali e le modalità di integrazione e coordinamento per evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali - Lamentata invasione della sfera di competenza della provincia ricorrente in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, artigianato, opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, miniere, cave e torbiere, apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie, servizi antigrandine, bonifica, opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, commercio, incremento della produzione industriale, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

• [D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, artt. 1, primo comma, lett. b), e terzo comma, 3, primo e quarto comma, e 7, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2)

» 40

- N. 25. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 1994 (della provincia autonoma di Trento).

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenda nazionale per la protezione dell'ambiente - Attribuzione a detta Agenda del potere di svolgere attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti della Agenda provinciale per la tutela dell'ambiente, da istituirsi con legge della provincia di Trento, con le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multinazionali di prevenzione, ed inoltre con il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di controllo ambientali - Attribuzione alle regioni e province autonome del compito di stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali e le modalità di integrazione e coordinamento per evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali - Lamentata invasione della sfera di competenza della provincia ricorrente in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, artigianato, opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie, servizi antigrandine, bonifica, opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

[D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, 3, primo e quarto comma, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 13, 16, 17, 21 e 24; 9, nn. 9 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266)

Pag. 4

- N. 87. Ordinanza del tribunale di Roma del 20 dicembre 1993.

Processo penale - Applicazione della pena concordata - Impossibilità di applicazione, con la sentenza *de qua*, delle misure di sicurezza facoltative (nella specie: confisca delle cose costituenti il profitto del reato di spaccio di droga) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto ora previsto (art. 11 della legge n. 413/1991) per i processi per reati di contrabbando - Contrasto con l'utilità sociale e danno alla sicurezza pubblica - Lesione del principio di efficacia rieducativa della pena - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 445, primo comma; c.p., art. 240, secondo comma, in relazione al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, sostituito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, diciannovesimo comma).

(Cost., artt. 3, 27, 41 e 76)

» 5

- N. 88. Ordinanza del tribunale di Marsala del 7 dicembre 1993.

Fallimento e procedure concorsuali - Curatore fallimentare - Compenso - Non recuperabilità a carico dell'erario diversamente da quanto stabilito per gli onorari spettanti agli ausiliari del giudice - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul diritto all'equa retribuzione per la impossibilità, nei casi di fallimenti incipienti e di revoca del fallimento con contestuale esclusione di responsabilità del debitore, di ottenere il pagamento del compenso - Richiesta di riesame di questione già decisa.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 39 e 91).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 52

n. 89. Ordinanza della Corte di cassazione del 15 novembre 1993.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporio ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti - Ritenuto riconoscimento al procuratore nazionale antimafia di eccessiva discrezionalità a causa della mancata indicazione di specifiche ipotesi per l'adozione della misura - Prospettata violazione dei principi di libertà personale e di legalità.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare disposto dal procuratore nazionale antimafia - Procedura per il riesame - Previsione della procedura c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio con l'interessato - Attribuzione della competenza sul giudizio di riesame in via esclusiva al g.i.p. presso il tribunale di Roma - Lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, e del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356).
(Cost., artt. 13, 24 e 25)

Pag. 55

n. 90. Ordinanza della pretura di Pesaro, sezione distaccata di Fano, del 2 novembre 1993.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Fase preliminare - Imputato non imputabile per totale infermità di mente - Lamentata omessa previsione della possibilità di proscioglimento per mancanza di imputabilità - Disparità di trattamento rispetto al procedimento innanzi al tribunale nonché rispetto a situazioni analoghe previste dal combinato disposto degli artt. 469 e 129, secondo comma.

(C.P.P. 1968, artt. 129 e 469).
(Cost., art. 3)

» 58

n. 91. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 maggio 1993.

Impiego pubblico - Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia retroattiva attribuita con norma qualificata di interpretazione autentica - Conseguente rigetto, nella specie, della richiesta di allineamento avanzata da dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi immessi nel grado di funzionario di seconda, allo stato con stipendio inferiore rispetto a colleghi promossi nella medesima qualifica in tempi più recenti e quindi con anzianità zero o inferiore alla loro - Violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialità e di buon andamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi senza esclusione o limitazione a particolari mezzi di impugnazione - Lesione del principio di irretroattività della legge.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 272 (*recte*: 438)).
(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113)

» 59

n. 92. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 maggio 1993.

Impiego pubblico - Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia retroattiva attribuita con norma qualificata di interpretazione autentica - Conseguente rigetto, nella specie, della richiesta di allineamento avanzata da dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi immessi nel grado di funzionario di seconda, allo stato con stipendio inferiore rispetto a colleghi promossi nella medesima qualifica in tempi più recenti e quindi con anzianità zero o inferiore alla loro - Violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialità e di buon andamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi senza esclusione o limitazione a particolari mezzi di impugnazione - Lesione del principio di irretroattività della legge.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 272 (*recte*: 438)).
(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113)

» 63

n. 93. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 31 marzo 1993.

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (differente dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata, delle imparzialità e buon andamento della p.a. e della soggezione dei giudici solo alla legge - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155 e 380 del 1990, 455/1992 e 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 36, 97, 101 e seguenti)

Pag. 65

n. 94. Ordinanza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, del 23 marzo 1993.

Pensioni - Pensioni privilegiate di guerra - Vedova passata a nuove nozze - Perdita del diritto a pensione in caso di reddito annuo superiore al limite di legge del secondo coniuge - Irrazionalità della condizione della non possidenza (in relazione a determinati parametri reddituali) - Pregiudizio del dovere-diritto di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, e ostacolo al matrimonio e alla formazione di una famiglia legittima - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 325/1992 di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente in relazione alla diversa prospettazione.

(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 42, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 29, 30 e 31)

» 69

n. 95. Ordinanza della Corte di cassazione del 15 novembre 1993.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti - Ritenuto riconoscimento al procuratore nazionale antimafia di eccessiva discrezionalità a causa della mancata indicazione di specifiche ipotesi per l'adozione della misura - Prospettata violazione dei principi di libertà personale e di legalità.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare disposto dal procuratore nazionale antimafia - Procedura per il riesame - Previsione della procedura c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio con l'interessato - Attribuzione della competenza sul giudizio di riesame in via esclusiva al g.i.p. presso il tribunale di Roma - Lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, e del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13, 24 e 25)

» 72

n. 96. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 20 marzo 1993.

Contenzioso tributario - Istanza di condono - Termini per la presentazione - Ritenuta riduzione degli stessi nei confronti dei ricorrenti ai quali è stato dato avviso dell'udienza di discussione, dovendo intendersi la data di convocazione quale termine ultimo per la presentazione dell'istanza - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quelli che non hanno avuto alcun avviso e che, in conseguenza, usufruiscono di termini più ampi.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 96

n. 97. Ordinanza del tribunale di Torino dell'11 gennaio 1994.

Sindacati e libertà sindacale - Comportamento antisindacale del datore di lavoro - Giudizio di repressione di tale condotta - Legittimazione attiva degli organi locali delle associazioni sindacali nazionali - Preclusione, viceversa, del diritto ad agire in giudizio agli organi locali di sindacati non a carattere nazionale (fattispecie: azione ex art. 28 dello statuto dei lavoratori intrapresa dal sindacato Falia-Salp, organo locale della Confederal, ispirato a principi federalistici) - Incidenza sulle libertà di associazione e di organizzazione sindacale (anche alla luce delle norme della Carta sociale europea) e di manifestazione del pensiero nonché sui principi di uguaglianza, di garanzia dei diritti delle formazioni sociali, del diritto di difesa in giudizio e di tutela del lavoro - Divieto penalmente sanzionato delle associazioni antinazionali (quale, nel caso, dovrebbe considerarsi il sindacato Falia-Salp) - Ritenuta illegittimità costituzionale, oltre che in riferimento ai principi su richiamati, in conseguenza della dichiarata illegittimità costituzionale (sentenza n. 168/1966) del reato di propaganda ed apologia antisindacale di cui all'art. 272 del c.p.

(C.P., art. 271; legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

(Cost., artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39)

Pag. 76

n. 98. Ordinanza della corte di appello di Cagliari, sezione per i minorenni, del 16 dicembre 1993.

Processo penale - Procedimento minorile - Sentenza di condanna emessa dal g.u.p. - Opposizione del p.m. - Omessa previsione - Lesione dei principi della legge di delega.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma; d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 46).

(Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, direttiva 1)

» 81

n. 99. Ordinanza della corte di appello di Venezia del 16 marzo 1992.

Locazione - Immobile urbano - Uso alberghiero - Durata della locazione - Mancata estensione della disciplina anche per l'affitto di azienda alberghiera - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 83

n. 100. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa del 12 gennaio 1994.

Salute (tutela della) - Vaccinazioni obbligatorie - Vaccinazione antitetanica - Imposizione dell'obbligo vaccinale a tutti i soggetti entro il secondo anno di vita - Mancata previsione della esecuzione di accertamenti preventivi volti a tutelare la salute del minore da eventuali rischi e controindicazioni alla vaccinazione - Lamentata lesione del diritto alla salute.

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51; legge 6 giugno 1939, n. 891; legge 5 marzo 1963, n. 292).

(Cost., art. 32)

» 86

n. 101. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 19 gennaio 1994.

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a custodia cautelare in carcere (sentenza di primo grado non definitiva) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Disparità di trattamento, rispetto al cittadino italiano, in ordine all'esecuzione della custodia cautelare disposta per le stesse esigenze cautelari e lo stesso reato - Irragionevolezza.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3)

» 89

n. 102. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 17 novembre 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Beneficio della semilibertà e della liberazione condizionale - Concessione - Requisiti - Influenza, diversamente da quanto stabilito per i condannati a pene temporanee, della intervenuta concessione dell'indulto ai fini del computo della pena espiata per la concessione dei suddetti benefici.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma; c.p., art. 176, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 90

n. 103. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova del 9 dicembre 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Ingiustificata differenziazione rispetto a chiunque altro abbia beni sproporzionati alla propria capacità economica - Violazione dei principi di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dalla legge 15 novembre 1993, n. 461).

(Cost., artt. 3 e 27, secondo comma)

» 93

n. 104. Ordinanza del magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Macerata del 1° dicembre 1993.

Pena - Multa - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Possibilità di due differimenti non eccedenti i sei mesi - Lamentata omessa previsione della possibilità di differire la conversione, nei confronti di condannati dichiarati falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 660, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 95

n. 105. Ordinanza del magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Macerata del 6 ottobre 1993.

Pena - Multa - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Possibilità di due differimenti non eccedenti i sei mesi - Lamentata omessa previsione della possibilità di differire la conversione, nei confronti di condannati dichiarati falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 660, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 98

n. 106. Ordinanza del magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Macerata del 6 ottobre 1993.

Pena - Multa - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Possibilità di due differimenti non eccedenti i sei mesi - Lamentata omessa previsione della possibilità di differire la conversione, nei confronti di condannati dichiarati falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 660, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 99

- n. 107.** Ordinanza della Corte di cassazione sui ricorsi proposti dall'I.N.P.S. del 18 gennaio 1994.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni del caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti: alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991, 175/1974, 68/1984, 36/1985, 167 e 236 del 1986, 123, 233 e 754 del 1988 e 239/1989 relative all'interpretazione autentica; alle sentenze nn. 260/1992, 11/1989, 384 e 377 del 1988, 279 e 52 del 1986 relative al «diritto vivente»; alle sentenze nn. 102/1982, 1144/1988, 142/1983, 373/1989, 547/1990, 165/1992 e 495/1993 relative al divieto di cumulo della integrazione al minimo.
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, comb. disp., convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104) Pag. 100
- n. 108.** Ordinanza del tribunale di Roma del 2 dicembre 1993.
Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a detenzione con sentenza passata in giudicato - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Violazione del principio di finalità di prevenzione e di riduzione della pena.
 (D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).
 (Cost., art. 27) » 107
- n. 109.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, del 27 gennaio 1993.
Impiego pubblico - Direttore di cancelleria - Attribuzione del compito di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione allo stesso del dirigente titolare - Mancata previsione di un termine finale massimo per l'esercizio della funzione vicaria e della retribuzione, da parte dell'amministrazione, per le mansioni superiori prestate oltre detto termine - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.
 (D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, n. 2).
 (Cost., art. 36) » 109
- n. 110.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, del 17 giugno 1992 e 7 luglio 1993.
Sospensione condizionale della pena - Inapplicabilità, in generale, alle pene accessorie (nel caso rimozione dal grado) - Lamentata irragionevolezza con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.
 (C.P.M.P., art. 69).
 (Cost., artt. 3 e 27) » 111
- n. 111.** Ordinanza del pretore di Milano del 29 novembre 1993.
Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione de qua - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.
 [D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (recte: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (recte: 14 novembre 1992)].
 (Cost., artt. 24 e 38) » 114

n. 112. Ordinanza del pretore di Milano del 29 novembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38)

Pag. 115

n. 113. Ordinanza del pretore di Milano del 2 dicembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38)

» 116

n. 114. Ordinanza del pretore di Milano del 2 dicembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38)

» 116

n. 115. Ordinanza del tribunale militare di Cagliari del 14 dicembre 1993.

Processo penale - Procedimento innanzi al tribunale militare - Dibattimento - Impossibilità a procedervi in assenza dell'imputato ancorché consenziente - Lamentata disparità di trattamento rispetto al processo penale ordinario - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.M.P., art. 365, primo e secondo comma, in relazione al c.p.p. 1968, art. 488, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 117

n. 116. Ordinanza del pretore di Parma del 16 febbraio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991, 123 e 754 del 1988 e 239/1989 relative all'interpretazione autentica; alle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 114/1992, 15/1994, 1144/1988, 142/1983, 373/1989, 547/1990, 165/1992 e 495/1993 relative al divieto di cumulo della integrazione al minimo.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp., convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 101)

Pag. 118

n. 117. Ordinanza del pretore di Parma del 16 febbraio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991, 123 e 754 del 1988 e 239/1989 relative all'interpretazione autentica; alle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 114/1992, 15/1994, 1144/1988, 142/1983, 373/1989, 547/1990, 165/1992 e 495/1993 relative al divieto di cumulo della integrazione al minimo.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp., convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge del 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 101)

» 123

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 76

Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo - Dispensa dagli obblighi militari - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza della esclusione dal beneficio - Illegittimità costituzionale.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 22, primo comma, n. 10, come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nel testo integrato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), promosso con l'ordinanza emessa il 5 febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Di Russo Marco contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 1º dicembre 1993 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina — nel corso di un giudizio proposto da Marco Di Russo nei confronti del Ministero della difesa, avverso un provvedimento di diniego del beneficio della dispensa dagli obblighi militari di leva — ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 41 e 52 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 22, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269), nella parte in cui non contempla nel beneficio in questione i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata, limitando l'applicazione del beneficio stesso agli orfani di lavoratori dipendenti pubblici o privati, genera gravi ed ingiustificate discriminazioni fra cittadini chiamati all'assolvimento degli obblighi militari e che versino in particolare situazione familiare.

2. — Dinanzi a questa Corte non ci sono stati né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione di parti private, per cui la causa è stata fissata per l'esame in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 22, numero 10 (*rectius*: art. 22, primo comma, numero 10) della legge 31 maggio 1975, n. 191, come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269, nella parte in cui prevede il beneficio della dispensa dalla ferma di leva per gli orfani dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e non anche per gli orfani dei lavoratori autonomi deceduti nello svolgimento della loro attività.

2. — Va precisato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio di impugnazione di una deliberazione con la quale il Consiglio di leva di mare di La Spezia aveva respinto un'istanza di dispensa dal servizio militare di leva, non avendo ritenuto che ad essa potesse dar titolo la qualità di orfano di lavoratore autonomo sia pure deceduto per causa inerente allo svolgimento della sua attività. Sussiste, pertanto, la rilevanza della questione in relazione al giudizio *a quo*.

3. — Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata darebbe luogo ad una ingiustificata discriminazione tra cittadini chiamati all'assolvimento degli obblighi militari, perchè porrebbe il lavoro autonomo in posizione peggiore rispetto al lavoro subordinato, venendo così a collidere con diversi principi della Costituzione e in particolare con il principio affermato nell'art. 1, secondo cui l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro; con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 e con l'art. 52, essendo inaccettabile che i limiti all'obbligatorietà del servizio militare valgano solo per alcune categorie di orfani del lavoro. Inoltre, la norma denunciata penalizzerebbe la scelta di esercitare un'attività di lavoro autonomo, pur enfaticamente tutelata dall'art. 4 della Costituzione, e comprimerebbe l'effettività del principio della libertà d'iniziativa economica privata, affermato dall'art. 41.

Il giudice remittente sostiene, infine, che la esclusione dal beneficio della dispensa del primo o di altro figlio maschio di lavoratore autonomo, deceduto per causa di servizio è tanto più illogica e irrazionale ove si consideri che la dispensa è accordata — come risulta dal numero 11 della stessa norma impugnata — al primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro, senza distinguere se esso sia autonomo o subordinato.

4. — La questione è fondata.

È da premettere che la norma denunciata, vale a dire l'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come integrato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1991, n. 269, nel disciplinare le varie ipotesi che, in tempo di pace, danno titolo al beneficio di cui trattasi, prevede, al numero 10 del primo comma, l'ipotesi di primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause.

Risulta perciò evidente che, per gli orfani, il beneficio della dispensa dalla ferma di leva viene ad essere limitato ai figli di genitori deceduti per fatti connessi allo svolgimento di attività di lavoro dipendente. A tanto conduce il tenore della disposizione testè citata che fa riferimento, da una parte, ai caduti in servizio da intendersi — alla stregua della vigente legislazione, e in particolare di quella sul c.d. equo indennizzo e sulle pensioni privilegiate — come coloro che erano, in vita, titolari di rapporti annoverabili fra quelli del pubblico impiego, e, dall'altra, ai deceduti nello svolgimento di altre attività di lavoro subordinato.

La restrizione del beneficio agli orfani di lavoratori dipendenti, con correlativa esclusione degli orfani dei lavoratori autonomi, non pare alla Corte rispondente a principi di ragionevolezza, per il fondamentale motivo, posto in risalto anche dal giudice *a quo*, del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in connessione con l'art. 52, non essendo ammissibile che i limiti all'obbligatorietà del servizio militare valgano solo per alcune categorie di orfani e non anche per altre, quando queste appaiono meritevoli di essere analogamente tutelate.

A conferma dell'illogicità della discriminazione operata dalla disposizione impugnata sta la previsione di cui al numero 11 dello stesso art. 22, primo comma, della legge n. 191 del 1975, là dove accorda il beneficio della dispensa al primo o altro figlio maschio di genitore invalido del lavoro senza distinguere fra lavoro autonomo o subordinato.

Più in generale non può non rilevarsi, poi, la dissonanza fra la disposizione denunciata e talune discipline di protezione sociale, quali quella sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella quale risultano comprese, in specifiche ipotesi, anche categorie di lavoratori autonomi, come si evince dall'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quella sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482), nei limiti in cui essa recepisce, nell'individuare i soggetti destinatari dei benefici apprestati, le definizioni proprie dalla predetta normativa d'ordine assicurativo. Non è senza significato, infine, che, proprio per porre rimedio alla esclusione ingiustificatamente operata dalla norma, sia stata presentata, nel corso della XI legislatura, una proposta di legge (Atti Camera, n. 1242) volta all'eliminazione della lamentata discrasia.

L'accoglimento della questione, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 52 della Costituzione, esime la Corte dall'esaminare gli altri profili di incostituzionalità dedotti, che restano, pertanto, assorbiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui non contempla, nel beneficio della dispensa dall'obbligo della ferma di leva, i figli dei lavoratori deceduti nello svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0258

N. 77

Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Carenza dell'informazione di garanzia anteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio - Non consentita richiesta di incidente probatorio sia nelle indagini preliminari che nell'udienza preliminare - Preclusione priva di ogni ragionevole giustificazione e lesiva del diritto delle parti alla prova, dei diritti di azione e di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., artt. 392 e 393).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 aprile ed il 18 giugno 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato nei procedimenti penali a carico di Niccoli Stefano ed altri e Sparacino Giuseppe ed altri, iscritte ai nn. 414 e 478 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due procedimenti penali dei quali gli imputati avevano avuto notizia solo con la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto nel corso delle indagini preliminari non era stata loro inviata alcuna informazione di garanzia, i difensori chiedevano, all'udienza preliminare, l'espletamento di perizie mediante incidente probatorio.

Ritenendo tale richiesta non accoglibile, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato ha sollevato, con due ordinanze di tenore analogo del 2 aprile e 18 giugno 1993 (r.o. nn. 414 e 478/1993), una questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

In mancanza di una informazione di garanzia anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio — osserva sinteticamente il giudice *a quo* — alla difesa non è consentito di chiedere l'incidente probatorio né nelle indagini preliminari né nell'udienza preliminare, sicché l'indagato non sarebbe posto in condizioni di uguaglianza con la pubblica accusa né sarebbe tutelato il suo diritto di difesa.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nei predetti giudizi con due memorie di contenuto parzialmente analogo, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura osserva che la doglianza andrebbe rivolta alle norme di cui agli artt. 416 e ss. cod. proc. pen. e non a quelle impugnate, delle quali il giudice dell'udienza preliminare non deve fare applicazione; e che, comunque, la censura proposta riguarderebbe semmai, la disposizione (art. 369 cod. proc. pen.) che disciplina l'informazione di garanzia, in quanto l'inconveniente lamentato potrebbe essere adeguatamente eliminato soltanto ancorando l'obbligo di trasmissione dell'informazione ad una fase antecedente a quella considerata dal legislatore.

La questione sarebbe, inoltre, irrilevante perché il giudice *a quo*, da un lato non ha dato conto della ricorrenza dei requisiti — modificazione non evitabile della cosa e particolare durata della perizia (art. 392, commi 1, lettera *f*) e 2) — cui è subordinato l'espletamento di questa mediante incidente probatorio; dall'altro, non ha considerato la possibilità di far refluire del materiale conoscitivo nell'udienza preliminare (art. 422 cod. proc. pen.).

Nel merito, comunque, la questione è, secondo l'Avvocatura, infondata. Posto, infatti, che la *ratio* dell'incidente probatorio è di evitare il pericolo di dispersione delle prove a causa della durata delle indagini preliminari, esso non ricorre più quando si sia pervenuti all'udienza preliminare, dato che restano solo i tempi brevi della fissazione dell'udienza dibattimentale, che può anche essere anticipata per giustificati motivi (art. 455 cod. proc. pen.).

• Considerato in diritto

1. — Con le due ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato dubita della legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui, stabilendo, rispettivamente, che l'incidente probatorio può essere richiesto «nel corso delle indagini preliminari» ed «entro i termini» per la loro conclusione, impedisce che esso (nei casi di specie, una perizia) possa essere espletato nella fase dell'udienza preliminare: e ciò, particolarmente, con riferimento al caso dell'indagato che prima di tale udienza abbia avuto notizia del procedimento penale a suo carico mediante comunicazione di garanzia anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio.

Ciò darebbe luogo, ad avviso del rimettente, a contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dato che ne deriverebbe una menomazione del diritto di difesa dell'indagato e un deteriore trattamento rispetto alla pubblica accusa nell'attività probatoria utilizzabile nell'udienza preliminare.

2. — Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura non possono essere accolte.

La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare deriva dallo sbarramento temporale posto dalla norma impugnata, e non da quelle che disciplinano l'udienza preliminare (artt. 416 e ss.) ovvero l'informazione di garanzia (art. 369). E poiché le perizie richieste nei giudizi *a quibus* hanno oggetto tale da far presumere che il loro espletamento possa richiedere più di sessanta giorni, la circostanza che nelle ordinanze di rimessione non sia stata esplicitata la ricorrenza del requisito di cui all'art. 392, comma 2 non può tradursi in motivo di irrilevanza delle questioni con esse sollevate.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

Nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio è preordinato a consentire alle parti principali l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento (art. 2, n. 40 della legge delega n. 81 del 1987), e cioè di quelle che — secondo l'elencazione dell'art. 392 cod. proc. pen. — si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perché soggette a perdita di genuinità [lettere da a) a e)], o perché il loro oggetto è inevitabilmente esposto a modificazione [lettera f)], o perché ricorrono particolari ragioni di urgenza [lettera g)] o, infine, perché il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento (comma 2).

Ove tali circostanze ricorrano, l'anticipata assunzione della prova si appalesa indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi — in tesi — necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta.

Tale esigenza concerne il diritto alla prova tanto del pubblico ministero che dell'imputato e prescinde, per quest'ultimo, dal fatto che egli abbia avuto o meno la possibilità — attraverso la comunicazione giudiziaria — di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, dato che le evenienze in questione [si pensi a quella di cui all'art. 392, lettera a)] possono insorgere per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Di ciò, del resto, il legislatore si è mostrato consapevole disponendo che, nei casi previsti dall'art. 392, le prove non rinviabili possano essere assunte dal presidente del collegio, a richiesta di parte, nella fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 467 cod. proc. pen.).

Tale previsione è già di per sé sufficiente a dimostrare l'infondatezza della tesi — avanzata dall'Avvocatura — secondo cui la preclusione dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare sarebbe giustificata dalla prossimità del dibattimento: tesi che peraltro — anche a prescindere dalle conseguenze della soppressione della regola dell'«evidenza» di cui all'art. 425 cod. proc. pen. (art. 1 legge 8 aprile 1993, n. 105) — è contraddetta dalla possibile dilatazione di tale udienza, ai sensi dell'art. 422.

Sotto il profilo sistematico, poi, l'interruzione nell'acquisibilità di prove non rinviabili appare contraddittoria con la continuità che il legislatore ha assicurato all'attività di indagine prevedendo che essa possa proseguire anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 3) e dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 430), ben potendo darsi che per taluno degli elementi in tal modo acquisiti insorgano le situazioni di non differibilità della prova previste dall'art. 392.

La preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare si rivela, pertanto, priva di ogni ragionevole giustificazione e lesiva del diritto delle parti alla prova e, quindi, dei diritti di azione e di difesa. Di conseguenza, le norme impugnate vanno, per questa parte, dichiarate costituzionalmente illegittime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 78

Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Professori a tempo pieno - Trattamento economico - Assegno aggiuntivo - Pensionabilità - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 119/1991 e 449/1993) - Ragionevolezza della scelta del legislatore al quale eventualmente spetta una nuova valutazione della materia - Noa fondatezza.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 39).**(Cost., artt. 3 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Acaccia Gabriella ed altri contro il Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica ed Università degli studi di Genova, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale*, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Acaccia Gabriella ed altri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Carlo Raggi per Acaccia Gabriella ed altri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima sezione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Il giudice *a quo* osserva che l'emolumento, istituito dall'art. 39 del citato d.P.R. n. 382, ha subito una radicale modifica ad opera del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72. L'assegno in parola ha le caratteristiche di un emolumento fisso e continuativo, ed è parte significativa della retribuzione complessiva dei docenti universitari che hanno optato per il regime a tempo pieno; non è stata però modificata la norma, presente nel testo originario dell'art. 39, che lo configura come non pensionabile. Al caso in esame si dovrebbe applicare il principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 126 del 1981, che ha dichiarato, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, l'illegittimità delle norme che non prevedevano la computabilità, a fini previdenziali e assistenziali, dell'indennità attribuita al personale medico universitario con funzioni di assistenza sanitaria: anche per l'assegno aggiuntivo percepito dai professori universitari a tempo pieno vi sarebbe, dunque, quel carattere di «corrispettività» che è proprio degli elementi costitutivi della retribuzione, sì che l'esclusione dal computo della pensione sarebbe in contrasto con la menzionata norma costituzionale.

Il collegio rimettente ricorda, poi, che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la computabilità dell'indennità di tempo pieno prevista per il personale medico degli enti ospedalieri (e, successivamente, delle unità sanitarie locali). La norma denunciata risulterebbe perciò in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i professori universitari a tempo pieno e i dipendenti pubblici prima indicati, ai quali è data la possibilità di optare tra i due regimi.

2. — Sono intervenute in giudizio le parti private, adducendo argomenti in adesione a quelli dell'ordinanza di rimessione e sottolineando, in particolare, come il rapporto a tempo pieno — incompatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 11, quinto comma, lett. a), del d.P.R. n. 382 del 1980 — comporti una prestazione diversa, sotto il profilo qualitativo, rispetto al rapporto a tempo definito; ciò per l'impegno esclusivo richiesto ai docenti a tempo pieno, che giustifica la riserva, a loro favore, di determinate funzioni universitarie (art. 11, quarto comma, lett. a) del d.P.R. n. 382). Si rileva, infine, come la sostanziale differenza fra le prestazioni connesse ai due regimi di servizio sia stata già considerata da questa Corte nella sent. n. 1019 del 1988.

3. — In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, le parti private hanno ribadito il carattere di corresponsività dell'assegno aggiuntivo (che avrebbe una funzione analoga all'indennità di tempo pieno attribuita al personale medico ospedaliero), richiamando altresì la sentenza di questa Corte n. 302 del 1983, che ha dichiarato, per violazione dell'art. 36 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, in quanto consentiva alla C.p.d.e.l. di valutare solo in parte, nella determinazione della base pensionabile, l'«indennità di toga» corrisposta agli avvocati del comune.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima sezione, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari a tempo pieno: costoro sarebbero discriminati rispetto a pubblici dipendenti per i quali analoga indennità è pensionabile; l'assegno aggiuntivo previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980 è, infatti, parte del complessivo trattamento economico dei professori universitari che optano per il tempo pieno e come tale — conclude il rimettente — deve essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo il principio che questa Corte avrebbe enunciato nella sent. n. 126 del 1981, desumendolo dall'art. 38 della Costituzione.

2. — Conviene, preliminarmente, ricostruire la storia dell'assegno aggiuntivo in esame.

Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'università), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'art. 12 disciplinava il trattamento economico del personale docente universitario, al quale attribuiva due assegni.

Il primo, regolato dai primi tre commi dell'art. 12, consisteva in un «assegno annuo pensionabile» corrisposto a tutto il personale insegnante delle università, compreso quello fuori ruolo e incaricato, che sostituiva l'«indennità di ricerca scientifica» già prevista dall'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni. Il secondo — regolato dai commi quarto, quinto, sesto e settimo del medesimo art. 12 — veniva definito «assegno speciale»: non era pensionabile; non spettava ai professori che intendevano svolgere privatamente «libera attività professionale»; ed era, dunque, un incentivo *ante litteram* per il «tempo pieno».

Il riordinamento della docenza universitaria operato dal d.P.R. n. 382, nell'istituire le due fasce dei professori, ordinari e associati, ha previsto per entrambi un incremento del trattamento economico, pari al 40 per cento, nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno (secondo quanto disposto dall'art. 36, sesto comma, del d.P.R. n. 382, e già dall'art. 4, lett. c), della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28). Tale maggiore emolumento è pensionabile nelle modalità di cui all'art. 40 dello stesso d.P.R. n. 382.

L'art. 39 più volte richiamato, nell'innovare quanto stabilito dai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del decreto-legge n. 580 del 1973, sostituiva l'«assegno speciale» non pensionabile, di cui si è detto, con l'«assegno aggiuntivo», che rappresenta un'ulteriore incentivazione dell'opzione per il regime di tempo pieno. Nella stesura originaria dell'art. 39 del d.P.R. n. 382, l'assegno aggiuntivo spettava anche ai professori a tempo definito, ma ridotto del 50 per cento, e se ne prevedeva comunque il riassorbimento, con i futuri miglioramenti economici, in misura differenziata per i due regimi (ultimo capoverso dell'art. 39, nel testo originario).

3. — Il decreto-legge n. 2 del 1985 ha abrogato il terzultimo e l'ultimo capoverso dell'art. 39 del d.P.R. n. 382: l'ordinanza di rimessione e le parti private insistono quindi sull'abrogazione del penultimo capoverso, che prevedeva la corresponsione dell'assegno, sia pur ridotto del 50 per cento, anche ai professori a tempo definito; e il fatto che esso spetti, ora, soltanto ai professori a tempo pieno dimostrerebbe che l'assegno assolve la funzione — e rivela la natura — di componente essenziale della retribuzione in forme del tutto analoghe, si potrebbe aggiungere, alla maggiorazione stipendiale del 40 per cento, pensionabile, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 382. Di qui, la denunciata illegittimità della norma ancora presente nell'art. 39 del d.P.R. n. 382.

Questa Corte ha tuttavia chiarito che non basta addurre la «natura retributiva» e, più esattamente, il carattere di «componente del normale trattamento economico» di un'indennità per stabilirne, in via di principio, la pensionabilità: occorre infatti provare che la non computabilità dell'indennità ai fini pensionistici sia «manifestamente incongrua o irragionevole» (sent. n. 119 del 1991). Il che deve escludersi, in questo caso, alla luce di quanto segue.

4. — Già l'assegno speciale previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 580 del 1973 non era pensionabile; ed è un dato, questo, che dimostra come il legislatore, confermando siffatta caratteristica con riguardo al nuovo «assegno aggiuntivo», non abbia agito arbitrariamente. Né vale obiettare che è, così, offerta scarsa tutela all'opzione per il tempo pieno in contraddizione con l'esigenza, apprezzata da questa Corte, di «privilegiare sempre più tale scelta» (sent. n. 1019 del 1988): una differenziazione assai rilevante fra i professori a tempo pieno e quelli a tempo definito è invero assicurata, anche ai fini pensionistici, dal d.P.R. n. 382, e in particolare dal combinato disposto dell'art. 36, sesto comma, e dell'art. 40, giacché nel trattamento di quiescenza è già computata la maggiorazione del 40 per cento.

Non sussiste, dunque, il *violus* all'art. 38 della Costituzione nei termini prospettati dal giudice *a quo*, né si palesa motivo di irrazionalità conseguente alle modificazioni apportate dal decreto-legge n. 2 del 1985, come convertito nella legge n. 72 del 1985, dal momento che il risultato finale di detta disciplina fornisce, pure ai fini del trattamento di quiescenza, una tutela sufficiente — anche se perfettibile — dell'opzione per il regime di impegno a tempo pieno: l'art. 38 della Costituzione non garantisce, d'altronde, una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione (v. nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent. n. 449 del 1993).

5. — Neppure ha pregio la censura mossa con riguardo alla presunta disparità di trattamento che si sarebbe determinata a seguito di un indirizzo giurisprudenziale che, in assenza di contraria statuizione legislativa, ha disposto il computo, ai fini di quiescenza, dell'indennità del personale sanitario ospedaliero. Tale indirizzo non esprime un principio, generale, di necessario computo delle indennità ai fini di quiescenza, che abbia fondamento in specifiche disposizioni e, comunque, in valori tutelati dalla Costituzione.

Anche a voler superare, in ipotesi, le obiezioni sull'idoneità del termine di raffronto evocato, va infine considerato che l'intervento della Corte, richiesto dal giudice *a quo*, risulterebbe invasivo della sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore, al quale spetta, eventualmente, una nuova ponderazione della materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari che optano per il regime di impegno a tempo pieno, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 79

Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Affiliazione - Regione Veneto - P.R.G. - Suddivisione del territorio - Lesione delle autonomie comunali in materia di programmazione e governo del territorio - Inesattezza nell'interpretazione della norma da parte del giudice a quo - Non fondatezza.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 24, terzo comma).

(Cost., artt. 5, 32, 97 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Benetti Arnaldo contro la Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Benetti Arnaldo e del Comune di S.Vito di Leguzzano nonché l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avv. Mario Alù per il Comune di S.Vito di Leguzzano, l'Avv. Luigi Manzi per Benetti Arnaldo e l'Avv. Guido Viola per la Regione Veneto.

Ritenuto in-fatto

I. — Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento parziale di uno strumento urbanistico, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 18 marzo 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 che, disponendo che «nelle zone di tipo D vanno comprese anche le parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati», non lascerebbe alcun margine di discrezionalità al comune, titolare della funzione di pianificazione urbanistica, così ledendo il principio di autonomia riconosciuto dagli artt. 5 e 128 della Costituzione; l'esigenza di programmazione dell'uso del territorio da parte del comune verrebbe, infatti, frustrata dalla norma impugnata che imporrebbe di dare una determinata destinazione a certe aree a prescindere dalle valutazioni dell'ente locale, le cui attribuzioni, tra le quali quella di redigere i piani regolatori generali, sono fissate da norme statali che si pongono come limite all'esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione in materia urbanistica.

La norma impugnata violerebbe, altresì, l'art. 97 della Costituzione, perchè inciderebbe sui canoni di condotta dell'ente locale, condizionandone il concreto agire ed impedendogli di determinarsi sulla base di considerazioni ponderate ed obiettive di tutti gli interessi della comunità locale.

Infine, si profilerebbe un contrasto con l'art. 32 della Costituzione, che tutela anche la salubrità dell'ambiente; questa sarebbe nella specie compromessa dalla sottrazione al comune di poteri programmatori in ordine a preesistenti insediamenti produttivi, che possono presentare pericoli anche a causa della loro ubicazione.

2. — È intervenuto nel presente giudizio il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il quale ha eccepito la irrilevanza della questione. All'uopo ricorda che, secondo il piano regolatore generale, l'area del ricorrente nel giudizio principale risulta vincolata a verde pubblico, nonostante che vi insista un insediamento produttivo, e che detto vincolo, secondo il giudice *a quo*, sarebbe stato reiterato rispetto alla previsione del precedente programma di fabbricazione; rileva, quindi, che il TAR, dopo aver respinto la prima e la terza censura del ricorso, che si appuntavano sulla conferma e reiterazione di preesistenti vincoli, non si è nello stesso modo pronunciato sul secondo motivo di ricorso che si fonda sulle medesime ragioni di illegittimità di un vincolo reiterato; ipotizza, pertanto, che la questione di illegittimità costituzionale sia sollevata in modo artificioso e comunque senza una dimostrata rilevanza per la decisione da assumere nel giudizio principale.

Nel merito sostiene la infondatezza della questione, contestando che la norma regionale denunciata riduca i poteri del comune in ordine alla zonizzazione del proprio territorio. Infatti la disposizione, che definisce i contenuti delle zone urbanistiche di tipo D, deve essere correlata all'art. 30 successivo che, nel dettare la disciplina di tali zone territoriali, non impone al comune la ricezione automatica degli impianti produttivi o industriali esistenti, ma al contrario gli riconosce il potere di individuare gli impianti che siano da confermare nella loro ubicazione e quelli che non lo siano e per i quali la relativa area sia inclusa, come nella specie, in una zona a diversa destinazione.

Le norme regionali ricordate, pertanto, lungi dal comprimere i poteri del comune, ne ampliano l'area delle valutazioni e delle ponderazioni in vista dell'esercizio dei poteri programmatori in materia urbanistica; nessun pregiudizio è quindi ravvisabile rispetto al buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, e nemmeno in relazione all'invocato art. 32 della Costituzione, dal momento che al comune non è precluso, come sembra invece ritenere il giudice *a quo*, di far allontanare dall'abitato le industrie insalubri.

3. — Si è costituito il Comune di San Vito di Leguzzano, condividendo i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati con l'ordinanza di rimessione.

Si è costituita, altresì, la parte privata, la quale viceversa sostiene la manifesta infondatezza della questione. Quest'ultima all'uopo rileva che l'art. 7 della legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942) dispone che il comune, nel suddividere con il piano regolatore il territorio in zone caratterizzate da diverse destinazioni, deve tener conto della realtà effettuale degli immobili siti nelle varie zone; e ciò risulterebbe confermato proprio dalla durata quinquennale delle previsioni urbanistiche che, appunto per non essere irreali, devono tener conto il più possibile della effettiva situazione dei luoghi.

4. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie, sia la parte privata costituita che la Regione Veneto ribadendo le rispettive tesi difensive.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 che, in relazione alla suddivisione, da parte del piano regolatore generale, del territorio comunale in zone territoriali omogenee, prevede che «nelle zone di tipo D vanno comprese anche le parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati».

Ad avviso del giudice *a quo* detta previsione, comportando necessariamente che lo strumento urbanistico debba dare atto della preesistente destinazione produttiva delle singole parti del territorio comunale, violerebbe: a) gli artt. 5 e 128 della Costituzione, ledendo l'autonomia dei comuni cui non sarebbe lasciata alcuna discrezionalità nell'esplicazione dei loro poteri di programmazione e governo del territorio; b) l'art. 128 della Costituzione, perché la competenza legislativa regionale in materia urbanistica trova comunque un limite nei principi dettati dalle leggi generali in tema di autonomie locali ed in particolare da quella che affida al comune di determinare il contenuto dei piani regolatori generali; c) l'art. 97 della Costituzione, perché la limitazione dei poteri del comune pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica amministrazione che presuppone sempre scelte ben ponderate; d) l'art. 32 della Costituzione, perché l'obbligo per il comune di destinare a zone industriali le aree in cui preesistono impianti produttivi, inciderebbe sulla salubrità dell'ambiente, che potrebbe essere compromessa dalla localizzazione di industrie pericolose, della cui esistenza il comune dovrebbe prendere atto senza alcuna autonoma valutazione.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, dedotta dalla Regione intervenuta, la quale sostiene che la questione sarebbe stata «artificiosamente» proposta, dal momento che il giudice, una volta ritenuti infondati il primo ed il terzo motivo di ricorso, relativi alla illegittimità della reiterazione del vincolo a verde pubblico, avrebbe dovuto adottare «uguale o analoga decisione anche per il secondo motivo» perché «anche di fronte al problema dell'insediamento industriale non poteva non valere la preclusione rappresentata dall'essere il vincolo a verde pubblico null'altro che una conferma e reiterazione di vincolo già operante ed accettato».

Osserva la Corte che l'anzidetto profilo investe un ambito estraneo al giudizio di costituzionalità, implicando valutazioni che attengono al merito della controversia e non risultando che quest'ultima possa essere risolta indipendentemente dalla questione di costituzionalità (sent. n. 112 del 1993, ord. n. 139 del 1988; nonché, *a contrario*, sentt. nn. 154 e 8 del 1993 e ord. nn. 96 del 1993 e 424 del 1992) dato che il giudice *a quo* ha prospettato in maniera plausibile (sentt. nn. 344, 238, 163, 103 del 1993, 436 del 1992 e 396 del 1988) che deve fare applicazione della norma impugnata ai fini della decisione.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

Come si è già ricordato, nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la norma impugnata (art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto n. 61 del 1985), nello stabilire che le parti del territorio comunale, anche parzialmente già destinate ad insediamenti produttivi, debbano essere classificate in zona territoriale omogenea di tipo D, limiterebbe, in violazione dei parametri costituzionali in precedenza indicati, il potere del comune di determinare in modo autonomo il contenuto del piano regolatore generale.

Osserva la Corte che, nel sollevare la questione, il giudice *a quo* muove da un'inesatta premessa interpretativa attribuendo alla disposizione di cui all'art. 24, terzo comma, della legge in parola una portata diversa da quella che le è propria, ove si consideri la norma nel contesto in cui si colloca. Difatti l'art. 24 si limita a descrivere le caratteristiche delle zone territoriali omogenee in cui il piano regolatore generale deve suddividere il territorio ed, in particolare, il terzo comma, cioè la parte dell'articolo oggetto dell'incidente di costituzionalità, prevede che nelle zone di tipo D «vanno comprese anche le parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati», senza per questo obbligare il comune a rendere immutabili aree comprese nelle stesse zone sulle quali persistano insediamenti produttivi. Ciò è confermato dall'art. 30 della legge, il quale stabilisce che il piano regolatore generale individua le zone territoriali omogenee di tipo D, indicando fra le altre componenti, al punto 3), gli impianti esistenti «che si confermano nella loro ubicazione». Risulta così di tutta evidenza che resta pur sempre nella disponibilità del comune, in sede di redazione del piano, di confermare o meno nella loro ubicazione gli impianti industriali esistenti, per cui solo dopo tale conferma assume rilievo la previsione dell'art. 24, terzo comma, circa l'inclusione nelle zone di tipo D delle parti del territorio già destinate ad insediamenti industriali.

Non sussiste pertanto la lamentata limitazione delle competenze comunali in materia di pianificazione urbanistica, il cui contenuto rimane, anche per gli aspetti considerati, affidato alle discrezionali determinazioni degli organi cui spetta di provvedere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985 n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il relatore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 80

Sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Lavoro marittimo a tempo determinato - Arruolamenti plurimi - Licenziamento - Disciplina - Trattamento differenziato rispetto al lavoro aereo e terrestre - Peculiarità del lavoro a bordo della nave - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze 31 gennaio 1991, n. 41, 26 marzo 1987, n. 96 e 25 febbraio 1987, n. 63 - Giustificazione della differenziazione di tutela - Estraneità delle figure di arruolamento (ex art. 325 del cod. nav.), dal sistema della legge n. 230/1962 - Esigenza di un intervento del legislatore per l'omogeneizzazione delle relative situazioni - Inammissibilità.

(Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, secondo comma; cod. nav., artt. 325 e 326).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e degli artt. 325 e 326 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Penazzi Vanni e la S.E.R.S. s.r.l., iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Penazzi Vanni e della S.E.R.S. s.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Roberto Muggia per Penazzi Vanni, l'avv. Sergio Medina per la S.E.R.S. s.r.l. e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale di Ravenna - sezione lavoro - nel corso del giudizio di appello promosso da un lavoratore marittimo avverso la sentenza del pretore di Ravenna che ne aveva respinto la domanda di declaratoria d'illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti, con ordinanza del 15 aprile 1993 (R.O. n. 340/1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 — «in riferimento agli artt. 325 e 326 cod. nav.» — nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il collegio remittente, premesso di avere già impugnato, con ordinanza del 28 maggio 1992, la citata norma innanzi alla Corte costituzionale, che aveva dichiarato manifestamente inammissibile la relativa questione per difetto di valutazione della rilevanza della stessa nella fattispecie concreta (ord. n. 21 del 1993), ha precisato che il Sig. Vanni Penazzi aveva impugnato innanzi al pretore di Ravenna, tra l'altro, il licenziamento intimatogli dalla S.e.r.s. S.r.l.

A sostegno della propria domanda, il Penazzi aveva dedotto di essere stato assunto con convenzione di arruolamento in data 26 ottobre 1990 con mansioni di marinaio per la durata di giorni sette e che, allo spirare di tale termine, il rapporto era proseguito senza ulteriore convenzione fino al 28 novembre 1990, quando era stato sbarcato per «pretesa» fine del contratto per essere poi reimbarcato il 1° dicembre 1990, questa volta a tempo indeterminato; era stato, poi, nuovamente sbarcato il 27 dicembre 1990 per risoluzione del rapporto in periodo di prova. Il primo rapporto di arruolamento si sarebbe trasformato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del 1962, con la conseguenza che si sarebbe instaurato tra l'attore e la S.e.r.s. un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, divenuto definitivo anteriormente al 27 dicembre 1990.

La disciplina dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 230, secondo il giudice *a quo*, non sarebbe applicabile al rapporto di lavoro di arruolamento a tempo determinato, poichè l'art. 326 cod. nav. detta al riguardo una disciplina speciale, in base alla quale la conversione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si ha solo quando venga superato il termine di un anno di servizio alle dipendenze dello stesso armatore. Tale disciplina è tuttora vigente, avendo l'art. 1 (*recte*, articolo unico) della legge 22 marzo 1986, n. 84 esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 ai soli rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea e non anche a quelli relativi alla navigazione marittima.

Una disciplina differenziata del lavoro marittimo «può apparire, in linea generale, ragionevole, in quanto le esigenze di questo si presentano diverse rispetto a quelle del lavoro terrestre», ma non lo è in ordine alla durata del rapporto di lavoro e in particolare al caso in cui il rapporto prosegua dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato.

Il giudice *a quo* ravvisa, in tale ipotesi, una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tanto più evidente dopo la ricordata modificazione legislativa concernente i rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la mancanza di ogni motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, avendo il giudice *a quo* affermato, da un lato, che le esigenze del lavoro marittimo si presentano diverse da quelle del lavoro terrestre, giustificando, così, una diversa disciplina; dall'altro, che tale diversa disciplina sarebbe ingiustificata ove il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato.

La questione, comunque, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe infondata nel merito, giustificando la specialità del rapporto di lavoro marittimo la particolare disciplina dettata al riguardo dal codice della navigazione e la deroga a quella generale.

3. — Si sono costituite anche le parti private del giudizio *a quo*, associandosi il marittimo alla richiesta di declaratoria d'illegittimità costituzionale formulata dal giudice remittente, sulla base dell'affermata « sostanziale omogeneità delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici » che impone l'uniformità delle discipline nella mancanza di fondate ragioni per differenziarle.

L'armatore ha concluso, di contro, per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo ha osservato che la legge n. 230 del 1962 è estranea alla fattispecie in discussione, che è disciplinata da diverse disposizioni, e che quella richiesta alla Corte è una pronuncia additiva, non rientrante nei suoi poteri. Nel merito, ha dedotto che le particolarità del rapporto di lavoro marittimo sono tali da giustificare la diversità della disciplina speciale dettata dal codice della navigazione, che non deroga al principio generale del «favor» per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, mentre per il lavoro marittimo la legge pone obiettivamente al contratto a tempo determinato il limite temporale di un anno, oltre il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato, per il lavoro terrestre è il semplice superamento del termine contrattualmente previsto che provoca la trasformazione del rapporto.

Neppure sussisterebbe violazione del principio di uguaglianza in conseguenza dell'inserimento del contratto di c.d. lavoro aereo (*rectius* del personale di volo) — stabilito dall'art. unico della legge 22 marzo 1986, n. 84 — nella disciplina della legge n. 230 del 1962.

Nell'imminenza della udienza le parti private hanno depositato memorie, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte consiste nello stabilire se l'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato, e gli artt. 325 e 326 cod. nav., cui il tribunale di Ravenna riferisce pure la censura, contrastino con l'art. 3 della Costituzione, non essendo giustificata la differente e meno favorevole disciplina dettata al riguardo per il lavoratore marittimo dalle citate norme del codice della navigazione.

Il problema attiene, invero, ad una fattispecie di prestazione di lavoro subordinato a bordo di nave, la cui disciplina è contenuta, sul presupposto dell'art. 325, nell'art. 326 cod. nav., trattandosi di rapporto di lavoro in materia di navigazione (art. 1 cod. nav.).

L'art. 325 cod. nav. distingue, quanto alla durata, i tipi di contratto di arruolamento: a) a viaggio; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato. L'art. 326, primo comma, specifica che il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.

Se, in forza di più contratti a viaggio o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno o dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato (art. 326, secondo comma, c. nav.).

La prestazione del marittimo a bordo è considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni (terzo comma, norma cit.).

2. — La disciplina del contratto a tempo determinato nel lavoro comune è posta dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, abrogativa, tra l'altro, dell'art. 2097 c. civ., il quale regolava la durata del rapporto di lavoro.

L'art. 1, primo comma, della legge n. 230 fissa il principio, secondo il quale il contratto di lavoro si presume a tempo indeterminato, salvo particolari eccezioni specificamente individuate e regolate nel secondo comma dello stesso articolo.

Essendo il tipo legale costituito dal rapporto a tempo indeterminato, la relativa durata si determina non sulla base di una scadenza predeterminata, ma col verificarsi della causa estintiva, prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Si realizza così una misura temporale considerata idonea a soddisfare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto, non disgiunto da quello del datore di lavoro a fruire di una attività che si esplica con maggiore (e proficua) inerzia all'azienda. Per questo, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è considerato con favore dal legislatore, mentre quello a tempo determinato è consentito in casi peculiari, normativamente individuati, in cui la prestazione a termine è coerente con particolari caratteristiche delle attività, alle quali si confà la limitazione della durata; deve, inoltre, sussistere l'accordo scritto delle parti.

Nelle dette ipotesi, specificamente delineate, ricorrono elementi obiettivi che escludono che la durata limitata possa concretare una elusione fraudolenta della legge, che fissa nel contratto a tempo indeterminato la figura legale tipica della prestazione di lavoro subordinato.

La disciplina posta dalla legge n. 230 del 1962 si caratterizza, dunque, per il particolare rigore di cui è circondata l'eventuale proroga del contratto a tempo determinato: eccezionalità del prolungamento, limitata ad una sola volta; consenso del lavoratore; durata non superiore a quella del contratto iniziale; convertibilità retroattiva in contratto a tempo indeterminato con decorrenza sin dalla prima assunzione o, in caso di riassunzione a termine, entro un periodo dato; onere della prova a carico del datore di lavoro dell'esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione del termine che la proroga di esso (artt. 2 e 3, legge n. 230 cit.).

3. — Obbietta in limine la difesa dell'armatore, l'altra parte del rapporto di lavoro, che l'esistenza di una connaturale difficoltà di predeterminare la durata del viaggio o della navigazione o del servizio è la ragione principale della diversa normativa tra lavoro comune e lavoro marittimo a bordo, conseguenza di una obiettiva non identità di figure e, quindi, di carattere strutturale e propria dell'oggetto e delle modalità di quel lavoro.

È da rilevare che gli indicati, diversi tipi di contratto di arruolamento previsti dall'art. 325 cod. nav. consentono l'inquadramento agevole delle varie fattispecie, da essi cronologicamente definite, negli schemi del contratto a tempo determinato e indeterminato, a seconda che sussista o non l'indicazione del termine della prestazione di lavoro, mentre nell'arruolamento a viaggio la stessa definizione del «viaggio», contenuta nel terzo comma dell'art. 325, reca in sé la indicazione indiretta del tempo in cui il rapporto è destinato ad esplicarsi.

Così, vengono a ricondursi i tipi di arruolamento previsti dal codice della navigazione alle due predette categorie fondamentali di diritto comune; né la disciplina specifica posta dall'art. 341 cod. nav., nel caso di scadenza del termine del contratto in corso di viaggio, altera questa identificazione dei tipi, dato che essa concerne ipotesi di proroga e non di trasformazione del rapporto.

4. — Per la completezza di siffatto inquadramento e per riaffermare la riconduzione del rapporto di arruolamento agli schemi generali, è da esaminare un'osservazione dell'Avvocatura generale dello Stato, intesa ad affermare la profonda diversità del rapporto di arruolamento rispetto a quello del lavoro comune. Riferendosi alla ipotesi, ora esaminata, dell'arruolamento a termine (correlato alla durata del viaggio), ove il termine stesso venga ad essere superato per il mancato compimento del viaggio alla data prevista, osserva l'Avvocatura che la fattispecie non si trasforma in rapporto a tempo indeterminato e l'armatore non può difarsi del marittimo imbarcato alla scadenza e che esso inoltre ha bisogno della prestazione lavorativa per la parte residua del viaggio.

In queste peculiari ragioni starebbe la base e la giustificazione della specialità della disciplina.

È da osservare che il codice della navigazione pone espressamente regole in ordine alla permanenza del marittimo a bordo ed alla protrazione della sua prestazione di lavoro. Se il termine del rapporto viene a scadere nel corso del viaggio, il contratto di arruolamento — e le relative prestazioni a carico delle parti — si intendono prorogati fino al porto di ultima destinazione (art. 341, primo e secondo comma, cit.), con particolare previsione anche del caso di porto di destinazione fuori del territorio della Repubblica (art. 341, terzo e quarto comma).

Si realizza, così, ad un tempo la detta auspicata esigenza della presenza del marittimo a bordo e della continuità della sua prestazione attraverso la proroga del contratto di arruolamento, espressamente prevista dall'art. 341 cit. Da tale disciplina, che si concreta in una norma eccezionale, quanto alla durata del rapporto, non può trarsi, poi, alcun elemento impeditivo della possibile trasformazione del rapporto stesso in contratto a tempo indeterminato in ipotesi diversa da quella della scadenza del termine e del concorso dei presupposti indicati nell'art. 341 cod. nav., commi 2, 3 e 4.

5. — Nel quadro, così delineato, delle discipline del rapporto a tempo determinato nel lavoro comune e di quello relativo alla navigazione marittima, si colloca l'impugnazione della normativa posta dall'art. 326, sul presupposto dell'art. 325 cod. nav., ad opera dell'ordinanza del tribunale di Ravenna.

La censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento del lavoratore marittimo rispetto al lavoratore comune, richiede la preliminare considerazione se la disciplina nautica sia giustificata da particolari caratteristiche ed esigenze del lavoro a bordo della nave, in modo da atteggiarsi come lo strumento per il loro realizzarsi.

Richiamando le vicende che portarono alla normativa del contratto di arruolamento a tempo nel codice della navigazione — da valutare, per l'epoca, normativa avanzata —, nello stabilire il termine (superiore all'anno di prestazione dell'attività ai fini della configurazione dell'arruolamento a tempo indeterminato: art. 326 cod. nav.), influì sicuramente la considerazione delle peculiarità del lavoro a bordo della nave ed il termine stesso fu valutato come quello che meglio rispondesse alle esigenze della navigazione e delle parti del rapporto (cfr. n. 187 della relazione ministeriale al codice della navigazione).

Questa Corte ha affermato che talune delle peculiarità del lavoro a bordo hanno perduto progressivamente rilievo per l'avanzamento della tecnica, accompagnato dall'intensificarsi delle previsioni a tutela del lavoratore a bordo (cfr. sentt. 31 gennaio 1991, n. 41; 26 marzo 1987, n. 96); che la parità (di trattamento) del lavoratore marittimo, rispetto a quello comune, va sempre perseguita, salvo che esistano (e prevalgano) esigenze diverse che giustificano la differenziazione di tutela; differenziazione che è d'altra parte attenuata anche dalla contrattazione collettiva. Esigenza di tutela (ed eventuali ragioni di diversificazione), che è opportuno tenere presenti nel giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di funzionamento della disciplina speciale avente priorità rispetto a quella comune (sent. 25 febbraio 1987, n. 63).

In questa linea, ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte e individuata come criterio per la revisione del codice della navigazione (cfr. n. 35 del relativo schema e n. 20 della relazione), è agevole constatare che l'automatica applicazione nel rapporto di arruolamento a tempo determinato della disciplina del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, è ostacolata non soltanto dalle ragioni che inducono tuttora nei casi concreti alla scelta del tipo di arruolamento a tempo determinato od a viaggio, ma anche dalla specificità del termine occorrente per la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, nonché dalle esigenze e dalle finalità del viaggio e dalla previsione della particolare durata della relativa interruzione, in caso di riassunzione (art. 326 cod. nav. cit., spec. ultimo comma).

Inoltre non sono valutabili le interferenze di una automatica estensione del regime generale posto dalla legge n. 230 sulla disciplina della «continuità» del rapporto di arruolamento, istituto sempre di delicata consistenza e applicazione.

La presenza di queste circostanze, accennate soltanto in linea esemplificativa, rendono necessario il riferimento al legislatore come al soggetto che — seguendo e completando un indirizzo già iniziato e perseguito da questa Corte — possa provvedere adeguatamente alla perequazione della situazione delle diverse categorie di lavoratori (marittimi e comuni) anche in tema di contratto a tempo determinato, avute presenti le esigenze della specificità del rapporto e i necessari raccordi tra la disciplina specifica della durata e la normativa collegata, in una visione organica ed approfondita del sistema del codice della navigazione.

6. — Molto limitato rilievo può avere per la questione in esame la circostanza che il tempo determinato sia espressamente previsto per talune particolari, e ben delimitate fattispecie di lavoro nel settore della navigazione aerea (legge 25 marzo 1986, n. 84).

L'apposizione del termine di durata del contratto nelle ipotesi previste dalla lett. f) dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 230 del 1962 — in base alla ora ricordata legge n. 84 del 1986 — non si riferisce a fattispecie tipiche di lavoro a bordo di aeromobile. La legge n. 84 prevede assunzioni da parte di «aziende di trasporto aereo o di aziende esercenti i servizi aeroportuali», «per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci per un periodo massimo complessivo di sei», e di quattro mesi ecc.

Datore di lavoro può essere, dunque, l'azienda di trasporto aereo o l'azienda esercente servizi aeroportuali e questa circostanza, di per sé, separa l'ipotesi in esame dalla prestazione tipica di lavoro a bordo nell'esercizio della navigazione.

L'oggetto della prestazione stessa può essere, poi, connesso sia a servizi di terra che di volo, ovvero di «assistenza» a bordo di passeggeri o di merci; può, dunque, concretarsi in attività da svolgere a terra e/o a bordo e, non senza coerenza, si è obiettato che si tratterebbe allora di servizio terrestre-aereo e non di prestazione di lavoro a bordo dell'aeromobile.

Si può, quindi, affermare conclusivamente che la nuova figura di contratto a tempo determinato, introdotta dalla legge n. 84 del 1986, non si inserisce strutturalmente nella disciplina del contratto di lavoro nautico, non la investe nelle sue esplicitazioni tipiche e non influisce su essa, in modo tale da operarne l'inserzione nell'ambito della legge n. 230 del 1962.

Ne trae conferma la estraneità delle figure di arruolamento (art. 325 c. nav.), dal sistema della legge n. 230 del 1962. Ne è confermata del pari la sperequazione del trattamento dei marittimi arruolati rispetto ai lavoratori comuni quanto al contratto di lavoro a tempo determinato e — per quello che già si è detto (cfr. n. 5) — la necessità dell'intervento del legislatore per rendere più omogenee le relative situazioni, incidendo sulla disciplina attuale del codice della navigazione.

La questione proposta dal tribunale di Ravenna va, quindi, dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e degli artt. 325 e 326 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 81

Ordinanza 23 febbraio-10 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali - Indennità premio di servizio - Servizio non di ruolo - Non computabilità - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 322/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera *b*), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dal Pretore di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra De Crinito Antonio e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania ha sollevato, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera *b*), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui prevede che il servizio non di ruolo non sia computabile ai fini della misura dell'indennità premio di servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 322 del 1993, ha dichiarato non fondata una questione identica e identicamente motivata, rilevando che, nei casi in cui, a norma dell'impugnato articolo 4, secondo comma, lettera *b*) della legge n. 152 del 1968, i servizi non di ruolo prestati prima dell'entrata in vigore di detta legge non sono computabili ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio, trova applicazione l'articolo 16, secondo comma, della medesima legge secondo cui, relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini dell'indennità premio di servizio e non riscattati ai sensi dell'articolo 12, è conservato il diritto all'indennità per cessazione dal servizio (indennità di licenziamento) prevista per il personale non di ruolo dello Stato dall'articolo 9 del d. lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 ed estesa al personale non di ruolo degli enti locali dall'articolo 7 del d. lgs. C.P.S. 5 febbraio 1948 n. 61;

che questa Corte, con sentenza n. 401 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 16 della legge n. 152 del 1968, nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa la suddetta indennità per cessazione dal servizio;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;

che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, con riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal Pretore di Vallo della Lucania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0263

N. 82

Ordinanza 23 febbraio-10 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Deterioramento colposo di cose mobili - Punibilità con la reclusione fino a sei mesi - Discrezionalità legislativa - Esistenza dell'istituto della richiesta di procedimento nei casi di tenuità delle singole fattispecie - Richiamo alla sentenza n. 280/1987 e alla ordinanza n. 216/1989 della Corte - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., artt. 169 e 170).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Fiocco Antonio, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 169 e 170 del codice penale militare di pace;

che la questione investe le richiamate disposizioni nella parte in cui esse prevedono la punibilità, con la reclusione militare fino a sei mesi, dei fatti di deterioramento colposo di cose mobili «anche di scarssissimo rilievo economico» appartenenti all'amministrazione militare, ciò che contrasterebbe con il parametro costituzionale invocato sotto un duplice profilo:

a) per la ingiustificata disparità di trattamento che le norme determinerebbero, nel raffronto con il sistema del diritto penale comune che non contempla una forma colposa del reato di danneggiamento, tra i militari e i cittadini (nonché, segnatamente, tra i militari e i dipendenti civili dell'amministrazione militare) rispetto alla commissione di analoghi fatti, a svantaggio dei primi;

b) per irragionevolezza della disciplina, che appresterebbe in tal modo tutela penale al patrimonio militare non già in rapporto a criteri coerenti con l'oggetto della tutela stessa, bensì soltanto in dipendenza di una circostanza estrinseca rispetto al medesimo oggetto, come è la qualifica di militare — o meno — del soggetto attivo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che la questione è indirizzata ad eliminare dal novero delle fattispecie punibili catalogate dall'art. 169 del codice penale militare di pace quella del «deterioramento» di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare, allorché commesso per colpa (ex art. 170 dello stesso codice);

che una prospettiva del genere involge, all'evidenza, una selezione e una scelta nell'ambito di plurime opzioni possibili, giacché la determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito della stessa disposizione incriminatrice costituisce una manifestazione di volontà del legislatore, cui compete stabilire quali fatti debbano essere sanzionati penalmente, e in che modo, nel limite della non-irragionevolezza della scelta;

che, infatti, la connotazione discrezionale della prospettata eliminazione della sub-fattispecie del «deteriorare cose mobili» si rivela laddove si consideri lo sbilanciamento dell'equilibrio normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne deriverebbe: un equilibrio, sia nella definizione delle condotte causative di danno ex art. 169-170 citati, sia nella calibratura di altre fattispecie contigue o in rapporto di specificazione con quella impugnata (come ad es. gli artt. 164 e 165 del codice penale militare di pace), che verrebbe ad essere alterato dalla richiesta ablazione;

che, d'altra parte, proprio la prospettazione del rimettente, allorché ripetutamente sottolinea lo «scarsissimo valore economico» delle cose deteriorate, quale elemento rafforzativo di censura delle norme in rapporto alla concreta vicenda del giudizio *a quo*, indica un ulteriore profilo di discrezionalità legislativa sottesa alla scelta di selezionare in modo diverso le condotte punibili, molteplici essendo i criteri e i parametri ai quali, in ipotesi, sarebbe possibile accordare rilevanza a tal fine (e lo stesso giudice rimettente ne enumera alcuni: valore del bene, funzione specifica di esso, coefficiente di responsabilità del soggetto attivo, e così via);

che, su quest'ultimo punto, si deve osservare sia che il dato obiettivo della tenuità del danno trova riscontro nella previsione dell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2) del codice in argomento, sia che la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il rimettente non è pienamente coerente con il carattere plurioffensivo del reato, collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare;

che è dunque espressione delle attribuzioni del legislatore, in sede di revisione della disciplina penale militare, l'accennato profilo dell'eventuale rilievo da annettere al grado di effettiva offensività del fatto; un profilo che attualmente, oltre all'attenuante sopra ricordata, può essere utilmente valutato attraverso un uso più ragionevole ed attento dell'istituto della richiesta di procedimento, necessario per la punibilità del reato a norma dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, in modo da escludere dal novero della sfera del penalmente apprezzabile fattispecie del genere di quella che ha dato luogo al presente giudizio;

che, pertanto, la questione, come già ritenuto da questa Corte con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti (ord. n. 216 del 1989; sent. n. 280 del 1987), involge scelte — non costituzionalmente obbligate — affidate alla discrezionalità legislativa, e va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CATANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 83

Ordinanza 23 febbraio-10 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Sollevamento di conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione in caso di contrasto con il giudice del dibattimento - Preclusione - Questione già esaminata dalla Corte (ordinanza n. 241/1991) - Insussistenza di discriminazione tra funzioni giurisdizionali (cfr. ordinanza n. 13/1992) - Prevalenza in caso di contrasto, della decisione del giudice della fase dibattimentale su quella del giudice dell'udienza preliminare - Estraneità della disciplina processuale sui conflitti a regolare i dissensi tra uffici (cfr. ordinanze nn. 13, 69 e 71 del 1992 e 254/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 28, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, seconda parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Sicurella Pietro, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di sollevare conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione in caso di contrasto con il giudice del dibattimento;

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente analoghe, e, in particolare, risulterebbe inadeguata rispetto al fine di pervenire ad una più sollecita definizione dei processi, nonché irragionevole perché gli eventuali contrasti tra giudici dello stesso ufficio non possono ritenersi di così secondaria importanza da giustificare una disciplina diversa da quella prevista nel caso di giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi;

che un ulteriore profilo di illogicità viene indicato nelle difficoltà interpretative cui la norma darebbe luogo nel caso in cui il giudice delle indagini preliminari, tenuto a rinnovare l'atto dichiarato nullo dal giudice del dibattimento, non sappia quali determinazioni assumere, in mancanza di specifiche indicazioni da parte di quest'ultimo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione sulla base delle ordinanze n. 13 del 1992 e n. 241 del 1991 di questa Corte;

Considerato che questa Corte ha già avuto più volte occasione di esaminare, non solo sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, ma anche in riferimento al principio espresso dall'art. 101 della Costituzione, la norma impugnata, e di rilevare che il principio dell'indipendenza dei giudici comporta, nel sistema processuale, la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di giustizia e, come nel caso della norma in esame, di pervenire alla sollecita definizione del processo (cfr. ord. n. 241 del 1991);

che detto rilievo non solo vale ad escludere che la norma limiti l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre il termine della stretta soggezione del giudice alla legge, ma a riconoscerne anche la ragionevolezza in quanto, in uno sviluppo logico delle diverse fasi processuali, non pone alcuna discriminazione tra funzioni giurisdizionali distinte (cfr. ord. n. 13 del 1992), ma si limita, coerentemente, a stabilire, in caso di contrasto, la prevalenza della decisione del giudice della fase dibattimentale su quella, antecedente, del giudice dell'udienza preliminare;

che, inoltre, la disciplina processuale sui conflitti mira — come reso esplicito dalla stessa Relazione ministeriale — a regolare la sfera della giurisdizione e della competenza e non anche i dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse; casi in cui l'interesse ad una sollecita definizione del processo è stato ritenuto preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice, almeno nel caso in cui quest'ultimo sia quello dibattimentale;

che, alla luce di dette considerazioni, nell'ordinanza di rimessione non si rinvergono rilievi idonei a pervenire a conclusioni diverse da quelle già espresse nelle ordinanze nn. 13, 69 e 71 del 1992 e 254 del 1991, anche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, sicché la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4 marzo 1994
(della provincia autonoma di Trento)*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche - Attribuzione all'Ispe di attività di verifica periodica degli impianti di messa a terra e di controllo periodico per l'accertamento dello stato di efficienza delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanità e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, atteso che la disciplina di attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige (art. 3, decimo comma, del d.lgs. n. 474/1975) attribuisce alle province autonome l'attività di collaudo e verifica degli impianti di prevenzione degli infortuni, riservando allo Stato la semplice attività di omologazione degli stessi - Violazione dei principi di legalità e di leale collaborazione, mancando il decreto interministeriale impugnato di specifico fondamento legislativo e in assenza di qualsiasi preventiva sollecitazione alla u.s.l. o alla provincia a svolgere l'attività in questione con maggiore tempestività ed in modo più coerente agli indirizzi governativi.

(Decreto interministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità del 15 ottobre 1993).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, 16 e 107).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Gianni Bazzanella, autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1079 del 4 febbraio 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 7 febbraio 1994, n. 59595 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione al decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, e della sanità, 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294, del 16 dicembre 1994, e contenente «regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologata di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche».

1. — La legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, mentre ha incluso fra le funzioni riservate allo Stato «l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione» (art. 6, lett. *n*), ha previsto invece che rientrino fra i compiti di prevenzione sanitaria attribuiti alle U.S.L. (e rientranti dunque nell'ambito delle competenze delle regioni e delle province autonome) i «collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale» (art. 20, primo comma, lettera *a*, seconda parte).

La stessa legge n. 833/1978, disponendo un'apposita delega legislativa al Governo in tema di prevenzione degli infortuni e di omologazioni, prevedeva che venissero stabiliti, fra l'altro, «i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche» di macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, disposizioni di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico (art. 24, primo e secondo comma, n. 6, lett. *a* e *b*).

In forza di tale delega venne emanato il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, che istituiva l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, demandando ad esso, fra l'altro, «la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative» (art. 3, primo comma, lett. *b*).

Successivamente il d.l. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 1982, n. 597, attribuiti all'I.S.P.E.S.L. «la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali» (art. 2, primo comma), e dettò una disciplina transitoria delle funzioni in materia di prevenzione dagli infortuni già svolte dai soppressi enti A.N.C.C. e E.N.P.I. nonché dagli organi del Ministero del lavoro, e trasferite alle U.S.L. dalla legge di riforma sanitaria.

L'art. 2, secondo comma, dello stesso decreto legge dispone che «per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti».

Con successivi decreti interministeriali in data 23 dicembre 1982 vennero da un lato individuate le attività omologative, già svolte dai soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., di competenza dell'I.S.P.E.S.L.; dall'altro lato vennero individuate le attività che le U.S.L. avrebbero svolto «in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L.», fra cui le attività relative ad «installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra» (art. 1 D.M. 23 dicembre 1982 sull'«autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro»).

In relazione, fra l'altro, a tale ultimo decreto interministeriale questa Corte ebbe modo di pronunciarsi con la sentenza n. 74/1987.

In essa la Corte riconosceva che la legge pone una netta distinzione fra le attività di omologazione, di competenza statale, e le attività di collaudo e verifica, attribuzione alle U.S.L.; ma rilevava che nella definizione delle attività di omologazione di competenza statale, contenuta nell'art. 2, secondo comma, del d.l. n. 390/1982, si ricomprendevano anche operazioni relative ad impianti che vengono montati in loco, e che sarebbero anch'essi oggetto, prima di attività di omologazione, e poi di verifiche e collaudi: solo le attività di omologazione, sottolineava la Corte, sono state attribuite all'I.S.P.E.S.L.

Tale pronuncia non era peraltro sufficiente a portare totale chiarezza sull'argomento. Infatti non è sempre chiara, con riguardo agli impianti, la distinzione fra attività di omologazione e attività di verifica.

In particolare, per quanto riguarda le installazioni e i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di messa a terra, il d.m. 22 febbraio 1965 attribuiva all'E.N.P.I. le relative «verifiche» (art. 1): si tratta, rispettivamente, dei controlli periodici, almeno biennali, previsti per le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, «per accertarne lo stato di efficienza», dall'art. 40 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; e delle verifiche cui devono essere sottoposti gli impianti di messa a terra «prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza», secondo l'art. 328 dello stesso d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

È palese, in questi casi, come l'attività attribuita alla pubblica amministrazione non consista propriamente in una verifica di rispondenza dell'impianto a requisiti di legge, da effettuare all'inizio e una volta per tutte, cioè in una «omologazione» cui seguono verifiche di diversa natura; ma consiste proprio e soltanto in una «verifica» — sia iniziale, sia periodicamente in seguito — dello «stato di efficienza» dell'impianto. Non dunque un controllo di conformità, una volta per tutte, a requisiti predeterminati, che nella specie non sussistono (omologazione), ma un controllo concreto di efficienza, da ripetersi periodicamente. Non a caso gli stessi provvedimenti interministeriali prevedevano che dette attività, pur impropriamente qualificate come «omologative», venissero svolte dalle U.S.L. (art. 1 del citato d.m. 23 dicembre 1982).

In ogni modo, proprio allo scopo di eliminare ambiguità e incertezze, anche in relazione alla pronuncia di cui alla ricordata sentenza n. 74/1987, e di riconfermare che tali attività non rientrano fra quelle omologative di competenza statale, ma fra quelle di competenza provinciale e delle U.S.L., l'art. 1, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1982, n. 267, contenente «norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifica a norme di attuazione già emanate», ha sostituito fra l'altro il n. 10 dell'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (norme di attuazione in materia di igiene e sanità), chiarendo che restano di competenza statale le funzioni relative «alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione», ma che «non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella Regione».

È palese come la norma di attuazione si riferisca proprio, fra l'altro, alle verifiche e ai controlli iniziali e periodici di efficienza sulle installazioni e sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nonché sugli impianti di messa a terra.

2. — Il problema della competenza non veniva finora in chiara evidenza, finché viveva in tutto il territorio nazionale il già citato decreto interministeriale 23 dicembre 1982, che affidava tali attività (impropriamente chiamate omologative) alle U.S.L. Ora però il decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, contiene quello che viene qualificato un «regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad

esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche». L'art. 1 di tale «regolamento» stabilisce che l'I.S.P.E.S.L. «esercita direttamente le seguenti attività omologative di primo o nuovo impianto», e cioè quelle relative agli impianti di messa a terra (secondo l'art. 238 del d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955), e quelle relative alle installazioni e ai dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (secondo l'art. 40 del d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955); mentre l'art. 3 dello stesso decreto stabilisce che le U.S.L. «continuano ad esercitare le successive verifiche periodiche per l'accertamento della conservazione delle installazioni ed impianti e del loro normale funzionamento».

Tale decreto è però illegittimo e invasivo delle competenze provinciali, come risultanti dalle norme dello statuto (art. 9 n. 10 e art. 16) e dalle norme di attuazione (in particolare art. 3, n. 10, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dall'art. 1 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 267).

Infatti la ricompreensione fra le attività di omologazione, di competenza statale delle citate attività di verifica di impianti di messa a terra e di installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, previste rispettivamente dall'art. 328 e dall'art. 40 del d.P.R. n. 547/1955 come verifiche e controlli, contrasta frontalmente con la norma di attuazione, secondo la quale «non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione».

D'altra parte è evidente la forzatura operata qualificando come attività omologative quelle che la legislazione prevede come verifiche e controlli dello «stato di efficienza» di impianti. Nel caso delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche addirittura la legge (art. 40 d.P.R. n. 547/1955) non prevede alcuna verifica iniziale, ma solo un controllo periodico almeno biennale, onde risulta del tutto artificiosa la distinzione operata dal provvedimento impugnato fra attività su «primo o nuovo impianto» (art. 1) e «successive verifiche periodiche» (art. 3). In ogni caso, e per entrambi i tipi di impianti, la legge non distingue affatto i contenuti e i criteri di una supposta «omologazione» da quelli delle successive «verifiche periodiche», onde la qualificazione come «omologative» delle relative attività si mostra come un artificio per far rientrare queste ultime nella competenza statale: cioè proprio per raggiungere quel risultato che la norma di attuazione di cui all'art. 3 n. 10 (nuovo testo del d.P.R. n. 474/1975 ha chiaramente e nettamente escluso, attraverso la precisazione di ciò che non costituisce attività di omologazione.

3. — Il provvedimento impugnato, come si è visto, si autoqualifica «regolamento», ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 400/1988, cioè come un regolamento interministeriale.

Ma si tratta di un regolamento privo di fondamento legislativo specifico, e dunque in contrasto con lo stesso art. 17, terzo comma, della legge n. 400/1988, secondo cui tali regolamenti possono essere adottati solo «quando la legge espressamente conferisca tale potere».

Né la legge n. 833/1978, né il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 319, istitutivo dell'I.S.P.E.S.L., né infine il d.-l. 30 giugno 1982, n. 390, che ha disciplinato le funzioni prevenzionali e omologative delle U.S.L. e dell'I.S.P.E.S.L., contengono alcuna norma che conferisca tale potere regolamentare ai Ministri dell'Industria, del lavoro e della sanità. In particolare l'art. 2, comma 4, del d.-l. n. 390/1992 (il terzo comma è stato espressamente abrogato dall'art. 5 del d.lgs 30 giugno 1993, n. 268) prevedeva che con decreti interministeriali — non regolamentari — venissero determinate, previo parere dell'I.S.P.E.S.L., solo «le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione».

Il provvedimento impugnato invece disciplina non già procedure e modalità amministrative e tecniche, ma la competenza ad esercitare attività qualificate impropriamente come omologative. Esso dunque non può trovare fondamento nella disposizione citata, la quale del resto non è stata osservata pienamente, se non altro perché è stato omissso il parerer dell'I.S.P.E.S.L. ivi previsto.

A sua volta il recente d.lgs. n. 268/1993, di riordnamento dell'I.S.P.E.S.L., prevede solo l'emanaione di regolamenti governativi per la sua attuazione (artt. 2, secondo, terzo e quarto comma; art. 5, secondo comma), e non di regolamenti interministeriali; e affida ad un regolamento governativo, fra l'altro, la disciplina del coordinamento dei compiti dell'Istituto, previsti dalla precedente normativa (fra cui il d.P.R. n. 619/1980 e l'art. 2 del d.-l. n. 390/1982), con quelli previsti dall'art. 1 del nuovo provvedimento, nonché la disciplina delle tariffe e delle «modalità di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428» (art. 2, comma 3, lettera a), b), f).

Sotto ogni profilo, dunque, il provvedimento impugnato appare, oltre che contrastante con le norme statutarie e di attuazione, privo di adeguato fondamento legislativo e perciò contrastante col principio di legalità sostanziale, nonché con l'art. 17 della legge n. 400/1988.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso ai Ministri dell'industria, del lavoro e della sanità, disciplinare le attività di verifica e controllo sugli impianti di messa a terra e sulle installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche stabilendo che esse spettano allo Stato e siano esercitate dall'I.S.P.E.S.L., e conseguentemente annullare il decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, di cui in epigrafe, per violazione dell'art. 9, n. 10, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione, in particolare dell'art. 3, n. 10, del d. P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dall'art. 1 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 267, nonché per violazione dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 2, quarto comma, del d.-l. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597, e del principio di legalità sostanziale.

Roma, addì 14 febbraio 1994

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

94C0243

N. 24

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1º marzo 1994
(della provincia autonoma di Bolzano)

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - Attribuzione a detta Agenzia del potere di svolgere attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti della Agenzia provinciale per la tutela dell'ambiente, da istituirsi con legge della provincia di Bolzano, con le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multinazionali di prevenzione, ed inoltre con il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di controllo ambientali - Attribuzione alle regioni e province autonome del compito di stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali e le modalità di integrazione e coordinamento per evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali - Lamentata invasione della sfera di competenza della provincia ricorrente in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, artigianato, opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, miniere, cave e torbiere, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie, servizi antigrandine, bonifica, opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, commercio, incremento della produzione industriale, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

[D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, artt. 1, primo comma, lett. b), e terzo comma, 3, primo e quarto comma, e 7, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 710 del 7 febbraio 1994, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 8 febbraio 1994 (rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale, rep. n. 17061), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro al Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, terzo comma; dell'art. 3, primo e quarto comma; dell'art. 1, primo comma, lett. b) e dell'art. 7 del testo del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (*Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1994).

FATTO

1. — La provincia autonoma di Bolzano ha competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1 statuto di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), di urbanistica (art. 8, n. 5), di artigianato (art. 8, n. 9), di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (art. 8, n. 13), di miniere cave e torbiere (art. 8, n. 14), di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16), di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19), di agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, servizi antigrandine e bonifica (art. 8, n. 21), di opere idrauliche della III, IV e V categoria (art. 8, n. 24).

Inoltre la provincia autonoma di Bolzano ha competenza concorrente in materia di commercio (art. 9, n. 3), incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8), utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9) e igiene e sanità (art. 9, n. 10).

2. — Tali competenze hanno trovato la loro disciplina attuativa in una serie di norme di attuazione dello statuto, fra le quali riportiamo quelle più importanti, e precisamente:

il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione che al capo IV, art. 8, dispone: «Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie;

omissis;

c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;

omissis;

e) il demanio idrico con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e seconda categoria e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e laghi, escluso il lago di Garda, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche, fermo restando il regime previsto dalle norme in vigore per le grandi derivazioni»;

il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;

il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che dispone all'art. 1: «Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto» e dall'art. 5: «In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa della acque dall'inquinamento»;

il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in materia di igiene e sanità, con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, che devolve alla provincia autonoma, nell'ambito della materia igiene e sanità, anche le attribuzioni concernenti l'igiene e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e il funzionamento e la gestione delle istituzioni ed enti sanitari;

il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.

3. — La provincia autonoma ha esercitato le sue competenze ed ha organicamente disciplinato con proprie leggi l'esercizio delle proprie funzioni in materia di tutela dell'ambiente e del lavoro, dando a tutto il settore una disciplina ben definita con una serie di leggi provinciali, e in particolare con le leggi 6 settembre 1973, n. 61; 29 luglio 1986, n. 21; 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche; 24 giugno 1976, n. 23; 12 agosto 1977, n. 33; 12 marzo 1981, n. 7; 8 maggio 1990, n. 10; 20 novembre 1978, n. 66; 4 giugno 1973, n. 12; 28 giugno 1972, n. 13; 13 agosto 1973, n. 27; 19 giugno 1991, n. 18; 6 settembre 1973, n. 63; 20 giugno 1980, n. 22; 27 ottobre 1988, n. 41; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n. 27; 2 gennaio 1981, n. 1 e successive modifiche; 29 luglio 1992, n. 30; 20 gennaio 1984, n. 2; 13 gennaio 1992, n. 1; 19 febbraio 1993, n. 4; 1^o luglio 1993, n. 13; 10 novembre 1993, n. 22.

In sostanza nella provincia autonoma di Bolzano il settore *de quo* ha trovato una sua precisa regolamentazione legislativa ed amministrativa, la quale ha dato — come è incontestato — frutti del tutto positivi.

4. — Le attribuzioni delle provincia autonoma di Bolzano e l'esercizio delle competenze provinciali vengono non solo compromesse, ma sovvertite dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 e dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

Particolarmente lesiva delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano è quella parte della normativa impugnata che tende ad istituire un'agenzia provinciale alla quale la provincia autonoma dovrebbe — fra l'altro — conferire tutte le funzioni di interesse provinciale indicate nell'art. 1, primo comma, del decreto-legge impugnato con individuazione dettagliata delle funzioni, dei mezzi operativi e delle risorse nonché dell'organo provinciale di vigilanza.

Altrettanto lesiva è l'attribuzione all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente del potere di svolgere attività, di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti dell'agenzia provinciale interferendo nell'autonomia (in particolare in quella organizzativa e gestionale) della provincia stessa.

Quindi la provincia autonoma impugna tali disposizioni per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. — Violazione da parte dell'art. 1, terzo comma; dell'art. 3, primo e quarto comma; dell'art. 1, primo comma, lett. b) e dell'art. 7 del testo del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 8, primo comma, cifre 1, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, cifre 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5; 68 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e di tutte le norme di attuazione relative a tali disposizioni, nonché dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

1. — Il referendum popolare del 18 aprile 1993 aveva abrogato quelle norme della legge n. 833 del 1978 che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale.

Con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e con la legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, lo Stato ha disciplinato *ex novo* la materia, attribuendo una serie di competenze (fra cui anche le attività tecniche di controllo e di vigilanza) ad un'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e, con certi limiti, ad agenzie regionali.

Inoltre, non tenendo conto del fatto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva in materia, ha istituito «agenzie provinciali» peraltro controllate e vigilate dalla «agenzia nazionale».

2. — La nostra impugnativa del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», riguarda in particolare le seguenti disposizioni:

l'art. 1, terzo comma, prevede che «l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 3, ciascuna nell'ambito della attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione della associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al primo comma del presente articolo»;

l'art. 3, primo comma, prevede che: «Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'art. 1 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'art. 1. Le agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale»;

l'art. 3, quarto comma, dispone che: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al primo comma, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (a), per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 (b). Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitano sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali»;

l'art. 7, infine, prevede che: «Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative».

3. — L'obbligo di istituire «agenzie provinciali» e i limiti ad esse imposti sono lesivi delle competenze della provincia autonoma di Bolzano.

Si tenga conto in particolare che le funzioni che dovrebbero essere attribuite ai sensi dell'art. 1 del decreto convertito, rientrano, per la maggior parte nella sfera di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano (in parte minore nella competenza concorrente).

Ai sensi dell'art. 1 alle agenzie sono devolute le attività nei seguenti settori:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, della aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale».

Si tratta di attività e competenze che sono attribuite alla competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano, in quanto rientrano indistintamente nelle competenze di cui all'art. 8,

n. 5) urbanistica e piani regolatori;

n. 6) tutela del paesaggio;

n. 9) artigianato;

n. 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

n. 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

n. 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

- n. 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- n. 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- n. 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria.

Ai sensi dell'art. 9 statuto di autonomia la provincia autonoma ha invece competenze secondarie nella materie di 3) commercio; 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10) igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Sempre ai sensi dell'art. 14, terzo comma, dello statuto «l'utilizzazione delle acque pubbliche» da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato.

In forza dell'art. 16 statuto alla provincia nelle materie suddette, spetta anche la relativa potestà amministrativa ed in forza dell'art. 54, n. 5 dello statuto è devoluto alla giunta provinciale altresì tutto il settore della vigilanza e tutela sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali.

4. — Le competenze della provincia autonoma di Bolzano sono disciplinate da una serie di specifiche norme di attuazione allo statuto, che hanno trovato puntuale applicazione ed esecuzione, e precisamente:

d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione che al capo IV, art. 8, dispone: «Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie;

omissis;

c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;

omissis;

e) il demanio idrico con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e seconda categoria e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e laghi, escluso il lago di Garda, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche, fermo restando il regime previsto della norme in vigore per le grandi derivazioni;

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche, all'art. 1 dispone che: «Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto» e dall'art. 5: «In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento»;

d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in materia di igiene e sanità, con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, che devolve alla provincia autonoma, nell'ambito della materia igiene e sanità, anche le attribuzioni concernenti l'igiene e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e il funzionamento e la gestione delle istituzioni ed enti sanitari;

d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.

5. — Nella materia *de qua* la provincia autonoma di Bolzano ha esercitato appieno le competenze attribuite, emanando una serie di leggi specifiche in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento del paesaggio, che qui di seguito si riportano (esse si danno per interamente trascritte) e alle quali la provincia autonoma di Bolzano ha dato piena esecuzione:

l.p. 25 luglio 1970, n. 16: Tutela del paesaggio e successive modifiche;

l.p. 28 giugno 1972, n. 13: Norme per la protezione della flora alpina;

l.p. 4 giugno 1973, n. 12: Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici chiusi di lavoro;

l.p. 13 agosto 1973, n. 27: Norme per la protezione della fauna;

l.p. 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi;

l.p. 6 settembre 1973, n. 63: Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi;

d.p.g.p. 28 giugno 1977, n. 30: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi;

l.p. 12 agosto 1977, n. 33: Disciplina per l'estrazione di minerali e fossili;

l.p. 20 novembre 1978, n. 66: Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore;

l.p. 20 giugno 1980, n. 22: Disciplina della gestione degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto di comuni e loro consorzi;

l.p. 2 gennaio 1981, n. 1: Disciplina del servizio sanitario provinciale;

l.p. 12 marzo 1981, n. 7: Disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali;

l.p. 20 gennaio 1984, n. 2: Servizi provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale;

l.p. 29 luglio 1986, n. 21: Interventi urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

l.p. 8 maggio 1990, n. 10: Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico;

l.p. 19 giugno 1991, n. 18: Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli eco-sistemi vegetali;

l.p. 13 gennaio 1992, n. 1: Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale;

l.p. 7 luglio 1992, n. 27: Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

l.p. 16 giugno 1992, n. 18: Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici;

l.p. 29 luglio 1992, n. 30: Nuove norme sulla gestione delle unità sanitarie locali;

l.p. 19 febbraio 1993, n. 4: Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

l.g. 2 luglio 1993, n. 13: Provvedimenti in materia di tutela del lavoro.

È ovvio che l'obbligo di istituire «l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente» e di subire le limitazioni previste dal decreto convertito (compreso la dettagliata imposizione delle funzioni, dei mezzi operativi, delle risorse, del controllo, della vigilanza, ecc.) viola le competenze provinciali nelle materie sopraelencate, in quanto si sostituisce e si sovrappone all'autonomia provinciale ed alle scelte operate dalla provincia autonoma ed agli organi da essa preposti a tale settore ed a tali attività.

II. — Violazione da parte dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.-l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 8, premesse e primo comma, cifre 1, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, cifre 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5; 68 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle norme di attuazione relative a tali disposizioni, nonché degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

La disposizione di cui all'art. 1, primo comma, lett. b), nella parte in cui prevede che l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) svolgerà «le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 3» (leggasi dell'agenzia provinciale di Bolzano) è anche sotto altro profilo lesiva delle attribuzioni e dei diritti autonomi spettanti alla ricorrente.

L'attribuzione all'ente «ANPA» del diritto di esercitare «funzioni di indirizzo e coordinamento» nei confronti della provincia autonoma di Bolzano in materia dove la stessa ha la competenza primaria e secondaria sopraccitata appare in contrasto con le premesse dell'art. 8 (con riferimento all'art. 4 dello statuto, con gli artt. 1, secondo comma, e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e con i principi dell'ordinamento.

Certo, non è costituzionalmente legittimo che un ente, per giunta costituito quale «agenzia nazionale», possa dare disposizioni di «indirizzo e coordinamento» alla provincia autonoma di Bolzano (ovvero ad «agenzia provinciale» attraverso le quali lo Stato cerca di superare l'autonomia) in materie riservate in via primaria alla provincia stessa.

III. — Violazione da parte dell'art. 1, terzo comma, del d.-l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 8, premesse e primo comma, cifre 1, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, cifre 3, 8, 9 e 10; terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5; 68 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle norme di attuazione relative a tali disposizioni, nonché degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

L'art. 1, terzo comma, impugnato prevede che «l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 3, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al primo comma del presente articolo».

Questa norma è viziata di illegittimità costituzionale anche sotto altro profilo.

La provincia autonoma di Bolzano, infatti, ha competenza esclusiva anche in materia di artigianato (art. 8, n. 9 statuto), di fiere e mercati (art. 8, n. 12), di miniere, acque termali, cave e torbiere (art. 8, n. 14), di turismo ed industria alberghiera (art. 8, n. 20), di agricoltura (art. 8, n. 21) ed ha competenza concorrente in materia di commercio (art. 9, n. 3), esercizi pubblici (art. 9, n. 7) e incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8).

Inoltre alla provincia autonoma competono anche le attribuzioni concernenti l'igiene e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Non solo, ma essa ha già organicamente disciplinato l'esercizio delle proprie funzioni in materia di tutela dell'ambiente e del lavoro (leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61; 29 luglio 1986, n. 21; 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche; 24 giugno 1976, n. 23; 12 agosto 1977, n. 33; 12 marzo 1981, n. 7; 8 maggio 1990, n. 10; 20 novembre 1978, n. 66; 4 giugno 1973, n. 12; 28 giugno 1972, n. 13; 13 agosto 1973, n. 27; 19 giugno 1991, n. 18; 6 settembre 1973, n. 63; 20 giugno 1980, n. 22; 27 ottobre 1988, n. 41; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n. 27; 2 gennaio 1981, n. 1 e successive modifiche; 29 luglio 1992, n. 30; 20 gennaio 1984, n. 2; 13 gennaio 1992, n. 1; 19 febbraio 1993, n. 4; 1º luglio 1993, n. 13; 10 novembre 1993, n. 22) ed essa ha dato esecuzione anche alle norme di attuazione in materia sociale disciplinate dai dd.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; 1º novembre 1973, n. 689; 28 marzo 1975, n. 471 e 26 gennaio 1980, n. 197 (art. 4).

IV. — Violazione da parte dell'art. 7 del d.-l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

L'art. 7 del decreto-legge impugnato dispone che «Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative».

Questa norma è in palese contrasto con gli artt. 1 e 2 delle «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizio e coordinamento» (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).

Infatti, anche se le disposizioni del decreto-legge impugnate fossero legittime sotto il profilo costituzionale (il che non è), le stesse non possono trovare comunque — per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 266/1992 — diretta applicazione in provincia di Bolzano.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionale, in parte qua, l'art. 1, terzo comma; l'art. 3, primo e quarto comma; l'art. 1, primo comma, lett. b) e l'art. 7 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Si depositano con il presente atto:

- 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione giunta provinciale di Bolzano n. 710/94 del 7 febbraio 1994);*
- 2) procura speciale rep. n. 17061 dell'8 febbraio 1994.*

Bolzano-Roma, addì 21 febbraio 1994

Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO

N. 25

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 1994
(della provincia autonoma di Trento)*

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenda nazionale per la protezione dell'ambiente - Attribuzione a detta Agenzia del potere di svolgere attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti della Agenzia provinciale per la tutela dell'ambiente, da istituirsi con legge della provincia di Trento, con le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multinazionali di prevenzione, ed inoltre con il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di controllo ambientale - Attribuzione alle regioni e province autonome del compito di stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali e le modalità di integrazione e coordinamento per evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali - Lamentata invasione della sfera di competenza della provincia ricorrente in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, artigianato, opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie, servizi antigrandine, bonifica, opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

[D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, 3, primo e quarto comma, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 6, 13, 16, 17, 21 e 24, 9, nn. 9 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Gianni Bazzanella, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1848 del 18 febbraio 1994, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 21 febbraio 1994, n. 59636 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 01, terzo comma; dell'art. 03; dell'art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, del d.-l. 4 dicembre 1993, n. 496, recante «disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1994.

A seguito del *referendum* abrogativo svoltosi il 18 aprile 1993, che ha determinato l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 833/1978 in tema di competenze delle U.S.L. per i controlli ambientali (cfr. d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177), il Governo ha provveduto, dapprima con i d.-l. 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395, non convertiti in legge, e successivamente con il d.-l. 4 dicembre 1993, n. 496, a dettare «disposizioni urgenti» sulla riorganizzazione dei controlli ambientali.

In tale contesto si è prevista fra l'altro la istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; per il resto, ci si limitava in detti decreti a prevedere che disponesse la normativa regionale, indicando in via transitoria nelle province le amministrazioni titolari delle funzioni di controllo sottratte, in forza del *referendum*, alle U.S.L. (art. 2 d.-l. n. 274/1993; art. 2 d.-l. n. 395/1993; art. 3 d.-l. n. 496/1993).

Tuttavia il Parlamento, in sede di conversione dell'ultimo decreto-legge, ha preteso di ridisciplinare *funditus* tutta la materia, anche per la parte di competenza regionale. A tal fine la legge di conversione ha sostituito integralmente il testo del decreto-legge «convertito», con una disciplina che muta sostanzialmente, allargandolo, lo stesso oggetto di quella dettata dal Governo in via di urgenza.

Il nuovo testo reca anzitutto una ridefinizione delle «attività scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente» (art. 01); demanda poi alle regioni il compito di provvedere «all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale» di cui all'art. 14 della legge n. 142/1990, e attribuisce nel frattempo alle province le funzioni di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'ambiente già di competenza delle U.S.L. (art. 02).

L'art. 03 del nuovo testo prevede la istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di agenzie rispettivamente regionali e provinciali «per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» (primo comma); e detta altre norme sulla organizzazione e l'attività di tali agenzie.

L'art. 1 ridisciplina la istituzione (già prevista dal decreto originario) dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Ma mentre i primi decreti-legge definivano tale agenzia come organismo chiamato a svolgere «attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177» (cioè nella materia su cui ha inciso il *referendum* abrogativo: art. 1, primo comma, d.-l. n. 274/1993; art. 1, primo comma, d.-l. n. 395/1993), l'ultimo decreto-legge (n. 496/1993) manifestava già una tendenza «espansiva» in ordine alle funzioni dell'agenzia nazionale, cui venivano attribuite «le competenze riguardanti le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177» (art. 1, primo comma, d.-l. n. 493/1993).

Il testo sostituito dalla legge di conversione va ancora al di là, attribuendo all'Agenzia nazionale il compito di svolgere sia «le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, primo comma, di interesse nazionale», sia «le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 03 "cioè quelle regionali o provinciali" allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti» [art. 1, primo comma, lettere a) e b)].

La progressiva trasformazione del testo legislativo, attraverso la redazione dei decreti succedutisi nel tempo, e poi della legge di conversione, illustra bene già di per sé la «lenta marcia» verso l'ampliamento delle funzioni degli organismi centrali e la corrispondente riduzione dell'area riservata all'autonomia regionale e provinciale. Così che, in definitiva, il testo approvato dal Parlamento risulta per più aspetti lesivo di tale autonomia.

Vero è che l'art. 7 del decreto-legge convertito stabilisce che le disposizioni del decreto medesimo «si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative»; sembrando così porre una sorta di clausola di salvaguardia.

Ma — a parte il fatto che tale disposto non è conforme a quanto prescritto dall'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, secondo cui la legislazione statale sopravveniente in materie già disciplinate da leggi provinciali non si applica nel territorio delle province autonome, salvo l'eventuale obbligo di adeguamento, nei limiti statutari, della legislazione provinciale — la disposizione in esame, dettata nel contesto del decreto originario presumibilmente in vista della disciplina transitoria ivi prevista, è contraddetta in particolare dal nuovo art. 03, che tende a vincolare il contenuto delle future normative provinciali, obbligando la provincia a istituire l'agenzia provinciale. E dunque la portata lesiva delle disposizioni impugnate non è ovviata affatto dal disposto dell'art. 7.

In primo luogo viene in considerazione l'art. 03, aggiunto dalla legge di conversione, che dispone l'istituzione (obbligatoria) dell'agenzia regionale e provinciale «per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'art. 1» nonché «delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e province autonome con proprie leggi».

Di tali organismi non c'era traccia nella prima stesura del decreto (d.-l. n. 274/1993 e d.-l. n. 395/1993). Nel più recente d.-l. n. 496/1993 si prevedeva che le regioni (nulla si diceva delle province autonome) provvedessero «all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessa riorganizzazione dei servizi regionali» [art. 3, primo comma, lett. a)].

Ora quelle «strutture tecniche» sono divenute l'agenzia, e l'obbligo di istituzione di questa è stato espressamente esteso alle province autonome.

Alle esigenze o alle loro «articolazioni territoriali» è previsto che le regioni e le province autonome attribuiscono (ancora una volta in modo vincolato) «le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multinazionali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali alle attività di cui all'art. 01».

Si aggiunge inoltre che «le agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale» (primo comma).

Si dispone successivamente: che le agenzie regionali e provinciali sono istituite «senza oneri aggiuntivi per le regioni», utilizzando personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali, dovendosi corrispondentemente ridurre gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati, definire «gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle agenzie regionali» e «strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle agenzie regionali e delle loro articolazioni» (secondo comma); che le agenzie «sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o sub-provinciali e in servizi territoriali» (terzo comma); che le regioni e le province autonome provvedono a definire l'organizzazione e la dotazione delle agenzie, stabilendo le modalità di consulenza e di supporto all'azione degli enti locali e fissando le modalità di integrazione e di coordinamento (quarto comma); che le agenzie «collaborano con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico» (quinto comma); che le agenzie regionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441 (sesto comma).

Con tale disciplina si incide pesantemente sull'autonomia organizzativa delle province autonome, da un lato prescrivendo l'istituzione di un ente funzionale (l'agenzia) dotato di piena autonomia, per l'esercizio di compiti propri delle province stesse, dall'altro dettando dettagliate discipline circa l'organizzazione funzionale e territoriale, le risorse, il personale, le attività di detta agenzia, e circa i rapporti fra di essa e gli enti locali.

Ma la legge dello Stato non può vincolare la provincia autonoma circa l'assetto organizzativo della provincia stessa e più in generale dell'apparato amministrativo che ad essa fa capo, destinato allo svolgimento delle funzioni proprie. Anche quando il legislatore statale può vincolare la provincia al conseguimento di determinati obiettivi o al conseguimento di determinate attività, le modalità organizzative e strumentali attraverso le quali la provincia agisce non possono che restare affidate all'autonomia di questa: come ribadisce, da ultimo, l'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (contenente norme di attuazione dello statuto speciale), la dove prevede che «l'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione» degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo (i quali «vincolano solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti», secondo la natura propria della funzione di indirizzo e coordinamento chiarita dalla Corte, ad esempio con la sentenza n. 560 del 1988), «è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome».

La disposizione qui contestata viceversa tende a vincolare l'autonomia della provincia precisando sia il tipo di strumento organizzativo da impiegare (l'agenzia) sia le caratteristiche essenziali dello strumento stesso (l'autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile dell'agenzia), sia il disegno organizzativo (settori tecnici, dipartimenti, servizi territoriali), sia le modalità per la provvista del personale e delle dotazioni finanziarie e strumentali.

Va ancora notato che la istituenda agenzia provinciale sarebbe vincolata a collaborare con l'agenzia nazionale e a prestare ad essa, su richiesta, «supporto tecnico» (quinto comma dell'art. 03).

Si osservi che, paradossalmente, le disposizioni del decreto modificato risultano nei confronti delle province autonome più vincolanti, sotto il profilo dell'autonomia organizzativa, di quanto non siano nei confronti delle province di diritto comune. Queste ultime infatti si prevede svolgano le funzioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 142/1990, destinate ad essere «ricomposte» in capo alle province stesse dalla legge regionale (art. 02, primo comma) senza che però la legge statale disciplini l'organizzazione delle funzioni medesime a livello provinciale (salva la previsione per cui le «strutture tecniche provinciali» dell'agenzia regionale sono «poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni: art. 02, secondo comma). Viceversa la provincia di Trento dovrebbe svolgere le funzioni ad essa spettanti (e comprensive sia delle funzioni di livello «regionale» sia di quelle che nel restante territorio del paese sono attribuite alle province) essendo vincolata nel proprio assetto organizzativo dall'obbligo di istituire l'agenzia provinciale di cui all'art. 03.

Un'ulteriore disposizione particolare lesiva dell'autonomia provinciale è contenuta nel terzo comma dell'art. 01, ai cui sensi non solo l'agenzia nazionale ma altresì «le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al primo comma del presente articolo».

Si vincola qui un organismo provinciale addirittura per quanto concerne le modalità di espletamento delle proprie funzioni e la consultazione delle forze sociali.

L'art. 1 del nuovo testo, come si è ricordato, definisce i compiti e le modalità di azione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

In primo luogo esso attribuisce a detta agenzia «le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, primo comma, di interesse nazionale». Ma poiché non si dà alcuna definizione concreta di tale interesse e delle relative attività, siffatta attribuzione di competenza si traduce in una clausola generale idonea ad ampliare indefinitamente l'ambito di intervento dell'organismo nazionale, a scapito delle competenze regionali e provinciali.

Ciò è confermato dal rinvio all'art. 01, primo comma, nel quale si elencano bensì attività di tipo strumentale (ricerca, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni) relativamente «neutrali» rispetto al riparto di competenze fra Stato e regioni e province autonome, ma si elencano poi anche compiti indubbiamente rientranti nell'ambito esclusivo della competenza provinciale.

Tali sono in particolare i «controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente [art. 01, primo comma, lett. b)], che non solo hanno poco a che fare con attività «tecnico-scientifiche», risolvendosi viceversa in attività tecnico-operative di vigilanza, ma soprattutto coincidono di fatto con le attività di controllo dei fenomeni di inquinamento sul territorio, che spettano alle regioni e alle province autonome nonché agli enti locali.

Attraverso dunque il generico rinvio dell'art. 1, primo comma, lett. a), di fatto l'agenzia nazionale viene investita di funzioni operative di controllo rientranti nella competenza regionale o provinciale e locale.

Tale surrettizia estensione della competenza statale risulta, ed è confermata, anche dal terzo comma dell'art. 1, in cui si prevedono «convenzioni» fra l'agenzia nazionale e le regioni e le province autonome, che dovrebbero prevedere «la specializzazione di talune strutture tecniche dalle agenzie di cui all'art. 03 "cioè delle agenzie regionali e provinciali", al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni» (cioè delle funzioni dell'agenzia nazionale). Tale disposizione rende palese che nel sistema della nuova legge l'agenzia nazionale è destinata ad operare non solo a livello centrale e con funzioni di ricerca o di indirizzo, ma anche a livello locale, avvalendosi delle strutture tecniche delle agenzie regionali e provinciali.

Parimenti lesiva è la lettera h) del secondo comma dell'art. 1, ove si prevede che spettano all'agenzia nazionale «le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 3 "cioè delle agenzie regionali e provinciali" allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti». Non solo dunque la provincia è vincolata quanto allo strumento organizzativo da impiegare (l'agenzia), ma si troverebbe inoltre, nella propria attività, soggetta ad un anomalo potere di indirizzo, in nessun modo sorretto e limitato da norme di legge, ed esercitato dall'agenzia nazionale.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 01, terzo comma, dell'art. 03, e dell'art. 1, primo comma, lettere a) e b) (anche in relazione all'art. 01, primo comma), e terzo comma, del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, come modificato dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, per violazione dell'art. 8, numeri 1, 5, 6, 13, 16, 17, 21, 24, dell'art. 9, numeri 9 e 10, e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, e in particolare del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 226.

Roma, addì 24 febbraio 1994

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

n. 87

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1993 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Kasan Sad

Processo penale - Applicazione della pena concordata - Impossibilità di applicazione, con la sentenza *de qua*, delle misure di sicurezza facoltative (nella specie: confisca delle cose costituenti il profitto del reato di spaccio di droga) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto ora previsto (art. 11 della legge n. 413/1991) per i processi per reati di contrabbando - Contrasto con l'utilità sociale e danno alla sicurezza pubblica - Lesione del principio di efficacia rieducativa della pena - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 445, primo comma; c.p., art. 240, secondo comma, in relazione al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, sostituito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, diciannovesimo comma).

(Cost., artt. 3, 27, 41 e 76).

IL TRIBUNALE

Nella pubblica udienza del 20 dicembre 1993, nel procedimento penale n. 5987/93 r.g. pendente a carico di Kasan Sad per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che nell'udienza odierna l'imputato ha richiesto l'applicazione della pena, nella misura di mesi sei di reclusione e L. 2.400.000 di multa, ritenuta la diminuzione del quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e concesse le attenuanti generiche e la diminuenti per il rito; subordinata alla sospensione condizionale; sentito il p.m. che ha prestato il proprio consenso;

Rilevato: che ricorrono le condizioni per l'applicazione della pena richiesta dal momento che l'imputato non deve essere prosciolto ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. in considerazione degli elementi emergenti dal verbale di arresto, di sequestro e dalle ammissioni dello stesso imputato rese nel corso dell'udienza di convalida;

che la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette;

che la pena richiesta, tenuto conto della diminuzione del rito, è congrua ex art. 133 del c.p.;

che la sospensione condizionale può essere concessa in considerazione dell'incensuratezza;

OSSERVA

La sentenza di applicazione pena consente al tribunale, giusta il disposto dell'art. 445, primo comma, del c.p.p., di disporre la confisca nei soli casi in cui sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del c.p.;

Nel caso di specie dunque, applicando la pena, il tribunale non può disporre la confisca della somma di denaro in sequestro — profitto dell'illecita attività di spaccio, quantomeno per quanto concerne l'importo di L. 40.000 che lo stesso imputato ha dichiarato di aver ricevuto come corrispettivo della cessione di droga — ricorrendo l'ipotesi di confisca facoltativa prevista dal primo comma dell'art. 240 del c.p. (cir. cass. sez. un. 15 dicembre 1992 pres. Zucconi, Bissoli, cass. pen. mass. 1993-807). Il tribunale pertanto dovrebbe disporre la restituzione all'imputato della somma;

La soluzione imposta dal legislatore di consentire all'imputato, con la sentenza di applicazione pena, di assicurarsi il profitto del reato contrasta, a parere del tribunale, con gli artt. 41, secondo comma, 27, terzo comma, 3 e 76 della Costituzione;

1. — contrasta con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione in quanto assicurare al venditore di droga il profitto del reato comporta una tutela di un'iniziativa economica palesemente dannosa per la sicurezza e contrastante con l'utilità sociale;

2. — contrasta con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione poiché le misure di sicurezza sono provvedimenti che integrano il sistema sanzionatorio penale e, come le pene, tendono alla rieducazione del condannato: impedire al giudice di disporre, con la sentenza di applicazione pena, la confisca facoltativa, nei casi in cui lo ritiene necessario, implica sminuire il fine rieducativo della pena applicata, dal momento che tale scopo verrebbe in pratica contraddetto e reso più difficile proprio dalla mancata adozione della misura di sicurezza;

3. — contrasta con l'art. 3 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, individuato dalla Corte costituzionale quale parametro interpretativo (cfr. sentenza 28 luglio 1993, n. 249), in relazione al diverso trattamento riservato dal legislatore alle cose che costituiscono il profitto del reato di contrabbando.

Invero l'art. 301 t.u. legge doganale (quale sostituito dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) dopo aver ribadito l'obbligatorietà della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ha espressamente previsto l'applicazione di tale misura di sicurezza anche nel caso del «patteggiamento».

Sul piano della ragionevolezza non appare giustificabile il diverso trattamento — sia sotto il profilo della non obbligatorietà della confisca che sotto quello dell'impossibilità di applicazione della confisca nel caso di «patteggiamento» — riservato alle cose profitto di reati diversi da quello di contrabbando posto che la *ratio* della misura di sicurezza patrimoniale — cioè la funzione di prevenzione dei reati — appare indubbiamente sussistente in ogni tipo di reato e di livello palesemente superiore in molti casi (concussione, peculato, rapina etc.) compreso quello di cui alla fattispecie (spaccio di droga);

4. — contrasta con l'art. 76 della Costituzione perché l'art. 2, n. 45, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, non prevede espressamente l'inapplicabilità delle misure di sicurezza facoltative e non pare che il legislatore delegato potesse, nel silenzio della legge delega, sacrificare le esigenze di prevenzione dei reati ed impedire l'applicazione di misure di sicurezza anche nei casi in cui il giudice ritenga la pericolosità sociale dell'imputato.

La questione è rilevante poiché il tribunale dovrebbe applicare la pena richiesta senza poter disporre la confisca del denaro in sequestro, quantomeno per quanto concerne la somma di L. 40.000, misura che si palesa adeguata alla pericolosità dell'imputato — che risulta sedicente, privo di fissa dimora e nullafacente — ed indispensabile dal dissuaderlo dal continuare a delinquere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 41, secondo comma, 27, secondo comma, 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale:

a) *dell'art. 445, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui prevede che la sentenza ex art. 444 del c.p.p. comporti l'applicazione della confisca nei soli casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del c.p.;*

b) *dell'art. 240, secondo comma, del c.p., in relazione all'art. 301 del t.u. legge doganale — come sostituito dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 — nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato.*

Sospende il processo;

Ordina la irrimessione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione alle parti del procedimento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.

Roma, addì 20 dicembre 1993

Il presidente: MUSCARA

94C0213

N. 88

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1993 dal Tribunale di Marsala
sul reclamo proposto da Giacalone Benedetto, n.g.*

Fallimento e procedure concorsuali - Curatore fallimentare - Compensò - Non recuperabilità a carico dell'erario diversamente da quanto stabilito per gli onorari spettanti agli ausiliari del giudice - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul diritto all'equa retribuzione per la impossibilità, nei casi di fallimenti incapienti e di revoca del fallimento con contestuale esclusione di responsabilità del debitore, di ottenere il pagamento del compensò - Richiesta di riesame di questione già decisa.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 39 e 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul reclamo proposto dall'avv. Benedetto Giacalone, quale curatore del fallimento di Scandaliato Sebastiano, iscritto al n. 684/93 r.g.a.c.n.c.;

Letti gli atti;

Visto il reclamo proposto il 10 novembre 1993 contro il decreto in data 8 novembre 1993, con il quale il giudice delegato al fallimento ha rigettato l'istanza di emissione di mandato di pagamento a carico dell'erario relativamente al compenso liquidatogli nella misura minima di legge;

Ritenuto che il provvedimento reclamato è correttamente motivato alla luce della sentenza n. 302/1985 della Corte costituzionale che ha giudicato infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto, consentendo la conclusione che (anche) il compenso al curatore non sia recuperabile a carico dell'erario nel caso di fallimenti incapienti;

Ritenuto che il contenuto del reclamo si ispira ad un disagio largamente avvertito a fronte di un sistema che non offre una chiusura coerente, determinando per converso stridenti contraddizioni logiche e giuridiche, con ampia convergenza di vedute in dottrina;

Ritenuto peraltro che la questione è rilevante non solo nel caso di fallimenti incapienti, ma anche nella ipotesi di revoca di fallimento in cui non venga pronunciata condanna alle spese a carico del creditore istante con contestuale esclusione di qualsiasi responsabilità del debitore (nei termini risultanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 46/1975), con questo dimostrandosi la evidente lacuna del sistema, non più colmata in sede legislativa; laddove la fattispecie di cui si è detto prospetterebbe, come ulteriore corollario, il dubbio sul come consentire che il debitore, non tenuto a subire il peso economico della procedura revocata, possa recuperare le spese già sostenute e fatte legalmente gravare sull'attivo nelle more realizzato, ivi compresi gli eventuali acconti sul compenso al curatore;

Considerato, quindi, che vi è materia per un riesame della questione, tanto più che alcuni dei presupposti a suo tempo presi in esame nel ricordato giudizio di legittimità hanno subito modifiche nell'assetto normativo generale, mentre altri potrebbero essere rilette in un valutazione complessiva per questo diversa;

OSSERVA

Il fallimento, a differenza delle procedure alternative caratterizzate dal necessario impulso di parte, viene aperto a seguito di un procedimento d'ufficio, nel quale il tribunale ha l'obbligo di far luogo agli accertamenti necessari per l'eventuale dichiarazione di fallimento, a prescindere dalla domanda dei creditori e perfino contro la loro volontà. Non importa indagare sulle ragioni di tale fondamento pubblicistico, certo essendo che esso non è nemmeno intaccato dal concorrente potere dei creditori di sanzionare la cessazione della procedura (art. 118, n. 1, legge fall.) con la volontaria astensione dal concorso, in quanto esso ne determina la chiusura pur dopo che gli effetti della pronuncia dichiarativa si sono prodotti (sicuramente ai fini qui rilevanti).

Tale caratteristica non può dunque che indurre ad assimilare la procedura di fallimento a quei procedimenti di tipo ufficioso, come — nel caso più evidente — il processo penale, i quali, a differenza dei procedimenti di tipo dispositivo, impongono la necessaria anticipazione delle spese da parte dell'erario (con la conseguente eventualità che nel caso di infruttuoso esito in relazione agli scopi istituzionali — come l'assoluzione dell'imputato — il costo resti interamente a carico dello Stato).

Il curatore del fallimento, quale che sia la natura giuridica delle sue funzioni, è certamente un organo rivestente la qualifica di pubblico ufficiale, che non può sottrarsi all'assolvimento dei compiti devolutigli. Questi impongono, fra l'altro, un'attività non soltanto di gestione in senso stretto e quindi di conservazione del patrimonio, ma anche, di tipo recuperatorio, dovendosi procedere, nei casi, alla formazione o alla reintegrazione dell'attivo, tutte implicanti la necessità di provviste.

Prescindendo, tuttavia, dal tema interpretativo circa l'ampiezza della fattispecie dell'art. 91 legge fall., e in particolare quanto alla sua dilatabilità fino a comprendervi l'ipotesi di spese legali per il recupero e/o la conservazione del patrimonio, posto che potrebbe farsi comunque ricorso al gratuito patrocinio per i giudizi tendenti agli scopi in questione, certo è che il compenso spettante al curatore, se non inquadrabile nello schema delle spese di procedura in senso stretto, in definitiva se non assimilabile ai compensi dovuti agli ausiliari del giudice (custode, perito, interprete, ecc.), resterebbe — come di fatto resta — privo di copertura. Da qui il già ricordato dubbio di legittimità costituzionale,

sollevato in epoca risalente, posto che la disparità sarebbe palese, a tutto svantaggio del curatore rispetto agli altri, che vengono sempre e comunque retribuiti, restando a carico dell'erario il costo dei compensi anticipati (per esempio, a favore del custode o del perito nel processo penale concluso con l'assoluzione dell'imputato; oggi, anche in quello definito ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

E la disparità diviene stridente nel confronto fra gli incaricati appartenenti alla stessa categoria professionale impegnati nel giudizio di recupero, i quali, grazie al gratuito patrocinio, ricevono comunque una retribuzione anche nel caso di esito infruttuoso, mentre soltanto il curatore rimane definitivamente penalizzato.

A fronte della dimostrata compatibilità di un costo processuale gravante sulla collettività in presenza di un interesse pubblico all'instaurazione del procedimento, la Corte costituzionale, con la ricordata sentenza n. 302/1985, ha disatteso il dubbio di illegittimità della denegata retribuzione e di disparità di trattamento, sul quale merita di ritornare per un ulteriore riesame, non meritando rilievo le considerazioni incidentali, ricavabili dal un *obiter dictum* della motivazione, circa le prassi dei tribunali di «indennizzare» (ossia compensare) altrimenti, con ulteriori incarichi, i professionisti delusi dall'incapienza dell'attivo (*adde*: dall'inesistenza di un soggetto tenuto a sopportare il costo del processo pur caduto su beni ampiamente capienti); se non per osservare come simili argomenti, certamente improntati a reale concretezza, suggeriscano tuttavia, a contrario, quanto stridente sia il ricorso a forme alternative e dunque illegali di compenso, tanto illegali da prospettare il dubbio di come renderle compatibili con un divieto (art. 39, ultimo comma, legge fall.), perfino rafforzato da sanzione penale (art. 229 della legge fall.).

Giova piuttosto, nel tema, osservare come non possa dubitarsi della rilevanza che riveste l'assunzione dell'incarico, che, a differenza del sistema della legge n. 995/1930, sembra definito in termini di non rigorosa obbligatorietà. Laddove tuttavia l'accettazione della nomina a curatore del fallimento da parte di un professionista iscritto in un apposito albo non può restare affidata ad una scelta del tutto insindacabile e, se immotivata, priva di qualsiasi implicazione (quanto meno, sotto il profilo del corretto rapporto con gli organi cui è destinato l'albo medesimo); tanto che altrimenti, nel caso di rifiuto di tutti i professionisti di volta in volta nominati (ipotesi non impossibile proprio a fronte di procedure prevedibilmente prive di attive), ne scaturirebbe una situazione di stallo idonea a frustrare gli scopi della legge, paralizzandone di fatto l'attuazione.

Che un incarico così connotato possa essere considerato non necessariamente suscettibile di retribuzione, alla stregua di incarico gratuito per prestazioni onorarie nel settore giudiziario, è valutazione che, a giudizio di questo tribunale, non resiste ad ogni obiezione, specie in un contesto normativo in cui si tende a riconoscere un compenso anche alle funzioni onorarie medesime. Di sicuro, essa si pone, come si è accennato, in aperto conflitto con le ipotesi in cui un professionista sia chiamato ad intervenire nel quadro del gratuito patrocinio, dove è tutt'altro che esclusa la retribuzione corrispondente alla dignità della funzione ed alle regole di tutela di ogni attività lavorativa.

Ma pure sotto il profilo strettamente esegetico, un sistema che impone la liquidazione di un compenso minimo inderogabile (altrimenti privo di significato se collegato alla capienza, comunque, del patrimonio esecutato o, sotto altro profilo, alla esistenza di un soggetto privato tenuto a sopportarne il costo) e che, come si è osservato, fa divieto di ogni altro compenso (implicitamente cioè confermando che un compenso sia comunque legalmente dovuto), non può lasciare privo di soddisfacimento il diritto del professionista che ha versato nell'assolvimento dell'incarico le sue energie lavorative.

Vi è dunque materia per il riesame della questione sotto il profilo, emergente dalle precedenti considerazioni, della violazione del principio costituzionale (art. 3 della Costituzione) di parità di trattamento in presenza delle medesime condizioni giuridiche, posto che il professionista che abbia espletato l'incarico di curatore fallimentare viene a trovarsi, nei casi in questione, in una posizione deteriore rispetto ad ogni altro operatore di giustizia appartenente alla stessa categoria professionale, ivi compresi gli ausiliari del giudice, per il fatto di non poter percepire il compenso minimo stabilito per legge. Disparità non giustificata né da plausibili ragioni di ordine pubblico, dal momento che nei procedimenti ad impulso d'ufficio è naturale che il costo sia anticipato e, se del capo, interamente sofferto dall'erario, né da una diversa connotazione della prestazione svolta, ugualmente connessa al dovere di assolvere i compiti stabiliti dalla legge e devoluti dall'autorità giudiziaria.

Si prospetta altresì non trascurabile dubbio di violazione del principio di cui all'art. 36 della Costituzione, secondo il quale ogni prestazione di lavoro, se non volontariamente eseguita per scopi di liberalità, impone una giusta retribuzione il cui conseguimento la legge non può in alcun modo ostacolare o peggio vietare.

La decisione del reclamo va pertanto sospesa, con le incombenze di rito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospeso il giudizio, dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 39 e 91 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non prevedono che il compenso al curatore, nel caso di fallimento privo di attivo o di irripetibilità nei confronti del creditore istante e del debitore, venga posto a carico dell'erario;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al ricorrente, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Marsala, addì 7 dicembre 1993

Il presidente estensore: RUSSO

94C0214

n. 89

Ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Lo Iacono Giovanni

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporio ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti - Ritenuto riconoscimento al procuratore nazionale antimafia di eccessiva discrezionalità a causa della mancata indicazione di specifiche ipotesi per l'adozione della misura - Prospettata violazione dei principi di libertà personale e di legalità.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare disposto dal procuratore nazionale antimafia - Procedura per il riesame - Previsione della procedura c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio con l'interessato - Attribuzione della competenza sul giudizio di riesame in via esclusiva al g.i.p. presso il tribunale di Roma - Lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, e del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13, 24 e 25).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Lo Iacono Giovanni, nato a Palermo il 26 luglio 1924, avverso l'ordinanza 31 marzo 1993 del g.i.p. del tribunale di Roma in sede di riesame del decreto 13 marzo 1993 del procuratore nazionale antimafia;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Genesis;

Lette le conclusioni del p.m., il quale chiede dichiararsi manifestamente infondate le proposte questioni di costituzionalità e respingersi il ricorso con condanna alle spese;

RILEVATO CHE

Il difensore di Loiacono Giovanni ricorre contro l'ordinanza in data 31 marzo 1993 del g.i.p. del tribunale di Roma, che in sede di riesame ha confermato il decreto 13 marzo 1993 del procuratore nazionale antimafia con cui è stato imposto al Loiacono stesso il soggiorno cautelare ai sensi dell'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.

Il ricorrente deduce che erranea applicazione della norma anzidetta, di cui eccepisce comunque l'incostituzionalità in relazione agli artt. 13 (ingiustificata limitazione della libertà personale), 24 (lesione del diritto di difesa) e 27 (funzione rieducativa della pena) della Costituzione.

La questione è senza dubbio rilevante ai fini della definizione del giudizio, avendo ad oggetto la norma in forza della quale è stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione di cui esso si duole.

La questione è anche non manifestamente infondata. L'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, attribuisce al procuratore nazionale antimafia il potere di «disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno

dei delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo art. 416-bis (primo comma). Lo stesso articolo stabilisce (quinto comma) che, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, il quale provvede nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta, «sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto». Contro la decisione del giudice è ammesso il ricorso per cassazione. Peraltro «la richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto».

La problematica delle misure di prevenzione è stata già più volte affrontata dalla Corte costituzionale in rapporto alle norme di cui agli artt. 157, primo comma, e 164-176 t.u.l.p.s., all'art. 1, n. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché all'art. 18, n. 1, legge 22 maggio 1975, n. 152.

Nella lunga serie di pronunce, con l'affermazione della legittimità costituzionale di «un sistema di misure di prevenzione dei fatti illeciti», a difesa «dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini», risultano consolidati alcuni importanti principi, quali l'obbligo della garanzia giurisdizionale per ogni provvedimento limitativo della libertà personale e il netto rifiuto del sospetto come presupposto per l'applicazione di siffatti provvedimenti, in tanto legittimi in quanto motivati da fatti specifici: norme costituzionali di riferimento, gli artt. 13, 16 e 25, terzo comma (stante il riconosciuto parallelismo, per i dedotti profili, fra misure di prevenzione e misure di sicurezza) della Costituzione.

Tale posizione, enunciata già con la sentenza n. 2/1956, fu riaffermata nella successiva sentenza n. 11 del medesimo anno argomentandosi che «il grave problema di assicurare il contemperamento tra le due fondamentali esigenze di non frapporre ostacoli all'attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della persona umana, appare ... risolto attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di *habeas corpus* nell'ambito del principio di stretta legalità», così che «in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà (personale) se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni».

Più specificamente, nella motivazione della sentenza n. 23 del 1964, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si dava atto che «nella descrizione delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore debba normalmente procedere con criteri diversi da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, però, sempre a comportamenti obiettivamente identificabili». Con specifico riguardo ai nn. 2, 3 e 4 della norma impugnata la Corte escludeva quindi che «le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti», richiedendosi invece «una oggettiva valutazione di fatti ... che siano manifestazione concreta» della proclività delinquenziale del soggetto «e che siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione».

Nella più recente sentenza n. 177/1980 la Corte ha ribadito che «la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione — in quanto limitative, a diversi gradi, della libertà personale — è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale»: requisiti, questi, «ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro, rendendolo meramente illusorio». In particolare, secondo le parole della Corte, «il principio di legalità in materia di prevenzione implica che l'applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in fattispecie di pericolosità previste — descritte — dalla legge: fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata». D'altra parte, «l'intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata senza riserve) nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanziale (o ne avrebbe uno pericolosamente distorto) la funzione giurisdizionale nel campo della libertà personale) se non fosse preordinato a garantire, nel contraddittorio delle parti, l'accertamento di fattispecie legali predefinite». Su questa base, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma dell'art. 1 n. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elencava, fra i soggetti passibili di misure di prevenzione «coloro che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere», poiché la formula legale non svolge la funzione di una autentica fattispecie, di individuazione, cioè, di «caso» (come vogliono sia l'art. 13 che l'art. 25, terzo comma, della Costituzione), ma offre agli operatori uno spazio di incontrollabile

discrezionalità». Ha ritenuto invece legittima la norma dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede la sottoposizione a misure di prevenzione di «coloro che ... pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati» ivi elencati tassativamente, poiché «l'atto preparatorio consiste in una manifestazione esterna» di rilevanza obiettiva, per cui sufficientemente determinata ne risulta la fattispecie di pericolosità.

In coerenza con le suindicate decisioni non può non prospettarsi la incostituzionalità del citato art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, sotto vari profili anche non specificamente dedotti dal ricorrente.

Anzitutto quello inerente al principio di legalità, incorporato negli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, in quanto la formula legale «coloro nei cui confronti (il procuratore nazionale antimafia) abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati» non sembra rispondere all'inderogabile esigenza costituzionale dell'individuazione di una fattispecie determinata, tale da escludere valutazioni puramente soggettive e da poter formare oggetto di concreto accertamento giudiziario. Parrebbe infatti che la formula «abbia motivo di ritenere» offra al procuratore nazionale antimafia «uno spazio di incontrollabile discrezionalità», ancorato ad una valutazione essenzialmente soggettiva, e ciò tanto più in rapporto all'estrema genericità dell'indicazione («si accingano») della condotta, apparentemente svincolata da qualsiasi manifestazione esteriore, cui si riferisce la valutazione anzidetata.

Vi è poi, non meno rilevante e forse anche più marcato, il profilo della violazione della garanzia giurisdizionale, quale prevista dallo stesso art. 13, secondo comma («per atto motivato dall'autorità giudiziaria») e necessariamente integrata dal riconoscimento del diritto di difesa, di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero, come si è visto, la «garanzia giurisdizionale» quale requisito di legittimità del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione implica una decisione del giudice conseguente ad accertamento nel contraddittorio delle parti, che dia spazio anche all'esercizio della difesa. Per contro, secondo la norma in esame: 1) il potere di disporre il soggiorno cautelare è attribuito al procuratore generale antimafia, organo non giurisdizionale, in assenza di qualsiasi formalità o prescrizione procedurale; 2) l'intervento del giudice è previsto solo in sede di riesame su ricorso, perciò in via meramente eventuale, comunque in una fase successiva all'adozione del provvedimento, e oltretutto senza che il ricorso abbia effetti sospensivi; 3) la decisione del g.i.p., in sede di riesame segue la procedura c.d. «de plano», sentito il procuratore nazionale antimafia e in base agli elementi da esso forniti, perciò senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione del diritto di difesa.

Vi è infine un terzo profilo per cui sembra potersi configurare una illegittimità della norma considerata, ed è quello che attiene al principio di inderogabilità del giudice naturale, affermato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto il giudizio di riesame è affidato in esclusiva al g.i.p. del tribunale di Roma («tribunale del luogo ove ha sede il procuratore generale antimafia») per tutto il territorio nazionale: ciò che, anche per la brevità dei termini concessi, può rappresentare un'ulteriore e non secondaria limitazione, sul piano pratico, del diritto di difesa degli interessati. Incidentalmente si rileva che, per effetto dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 luglio 1993, n. 256, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 25-*quater* citato, l'istituto del soggiorno cautelare, introdotto come eccezionale misura di lotta alla mafia per un periodo di tempo limitato (tre anni), entra a far parte in modo ormai permanente del nostro ordinamento giuridico.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al pubblico ministero e sia inoltre comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 15 novembre 1993

Il presidente: CIUPO

Il consigliere estensore: GENESIO

N. 90

Ordinanza emessa il 2 novembre 1993 dal pretore di Pesaro, sezione distaccata di Fano, nel procedimento penale a carico di Guerra Walter

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Fase preliminare - Imputato non imputabile per totale infermità di mente - Lamentata omessa previsione della possibilità di proscioglimento per mancanza di imputabilità - Disparità di trattamento rispetto al procedimento innanzi al tribunale nonché rispetto a situazioni analoghe previste dal combinato disposto degli artt. 469 e 129, secondo comma.

(C.P.P. 1988, artt. 129 e 469).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letta la richiesta del p.m. in data 14 agosto 1993 osserva quanto segue:

Entrambe le perizie psichiatriche hanno evidenziato che il Guerra, imputato del reato di maltrattamenti nei confronti del padre adottivo, era totalmente incapace di intendere e di volere nel momento in cui commise i fatti ed inoltre che non è allo stato in grado di partecipare coscientemente al processo.

Deve convenirsi con il p.m. circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 129 del c.p.p., che infatti non prevede la possibilità di proscioglimento per mancanza d'imputabilità, al pari dell'art. 469 del c.p.p., norma di riferimento, essendo stato emesso decreto di citazione a giudizio.

Non è del resto applicabile l'art. 425 del c.p.p. dettato esclusivamente per l'udienza preliminare che non esiste nel procedimento pretorile.

Come rettamente evidenziato dal p.m., solo con la sentenza pronunciata a seguito del dibattimento ai sensi dell'art. 530 del c.p.p. sembra possibile addvenire al proscioglimento del Guerra per vizio totale di mente, ma per assurdo tale pronuncia è possibile solo all'esito del dibattimento che nel caso di specie è stato rifissato per la data del 15 novembre 1994.

Nel caso in esame inoltre non sembrano emergere ragionevoli dubbi circa la oggettiva responsabilità del Guerra, come è emerso dalle dichiarazioni dell'anziano genitore adottivo, e dalle altre acquisizioni istruttorie.

Appare allora sussistere una evidente situazione di stallo che si traduce nella giuridica impossibilità di procedere senza meno al proscioglimento per l'acclarato vizio totale di mente, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre situazioni contemplate dal combinato disposto dagli artt. 469 e 129, secondo comma, del c.p.p. per le quali è prevista una immediata definizione del procedimento.

Ciò appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Egual contrasto si ravvisa poi con riferimento alla situazione dell'imputato di un reato di competenza del tribunale per il quale, essendo stato accertato il vizio di mente, può subito essere pronunciata dal g.i.p. sentenza di non luogo a procedere per mancanza di imputabilità, ai sensi dell'art. 425 del c.p., mentre eguale potere non è dato al g.i.p. presso la pretura o al pretore in sede predibattimentale.

La questione appare inoltre rilevante nel presente giudizio, anche in considerazione della situazione di stasi processuale determinata dall'art. 71, primo comma, del c.p.p., la cui letterale applicazione non consentirebbe di revocare la già disposta sospensione del procedimento — come proposto dal p.m. in alternativa alla questione di illegittimità costituzionale — atteso che allo stato non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento, possibilità questa che si presenterà solo dopo la non vicina data per la quale è stata disposta la citazione a giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 469 del c.p.p. nella parte in cui non consentono di dichiarare immediatamente con sentenza la mancanza di imputabilità;

Sospende il giudizio in corso e ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento.

Fano, addì 2 novembre 1993

Il pretore: GIOMBETTI

N. 91

Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 febbraio 1994) dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Milza Massimo ed altri contro Ufficio italiano dei cambi

Impiego pubblico - Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia retroattiva attribuita con norma qualificata di interpretazione autentica - Conseguente rigetto, nella specie, della richiesta di allineamento avanzata da dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi immessi nel grado di funzionario di seconda, allo stato con stipendio inferiore rispetto a colleghi promossi nella medesima qualifica in tempi più recenti e quindi con anzianità zero o inferiore alla loro - Violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialità e di buon andamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi senza esclusione o limitazione a particolari mezzi di impugnazione - Lesione del principio di irretroattività della legge.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 272 (recte: 438). (Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2620/91 da Milza Massimo, Policastro Maurizio e Lo Coco Anna Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Angeletti e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19, contro l'Ufficio italiano dei cambi, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno de Carolis e Paolo Giovanni Guiso e presso di essi elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane, 123, per ottenere:

- a) l'annullamento del silenzio rifiuto su istanza inviata dai ricorrenti il 10 gennaio 1991 e successiva diffida notificata il 4, 5 e il 6 giugno 1991 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- b) la declaratoria del diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera, ai fini economici, con attribuzione, ai sensi dell'art. 4 del d.-l. n. 681/1982 convertito in legge n. 869/1982, dello stipendio in godimento ai dipendenti immessi nel grado di funzionario di II in possesso di una anzianità nel medesimo grado inferiore a quella dei ricorrenti, che fruisca della più alta retribuzione. Il tutto con decorrenza dalla data di immissione nel grado di funzionario di II di ciascun dipendente, con la più alta retribuzione che ha scavalcato i ricorrenti nel trattamento economico, con conseguente corresponsione delle somme arretrate che risulteranno dovute, con interessi e rivalutazione;
- c) la declaratoria del diritto ad ottenere una retribuzione proporzionale al grado di funzionario di II in relazione alla anzianità di servizio e nel grado. Con conseguente condanna dell'amministrazione ad adeguare la retribuzione dei ricorrenti a far data dall'immissione nel grado suddetto ovvero dal 1° luglio 1985 o, quantomeno, dal 1° luglio 1988; e per quanto necessario;
- d) l'annullamento degli artt. 114 del r.o.p. approvato il 25 febbraio 1987 e 105 del r.o.p. approvato il 24 settembre 1986 nonché di tutte le altre norme di tali regolamenti nella parte in cui, non prevedendo il principio del c.d. «allineamento retributivo», hanno reso possibile lo scavalcamento nel trattamento economico di dipendenti in possesso di minore anzianità nel grado rispetto ai ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio italiano dei cambi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Uditi alla pubblica udienza del 5 maggio 1993 (relatore il cons. Maria Grazia Cappugi) l'avv. Angeletti per i ricorrenti e l'avv. De Carolis per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 24 luglio 1991 e depositato il 2 agosto successivo i signori Massimo Milza, Maurizio Policastro e Anna Maria Lo Coco hanno adito questo tribunale formulando le domande indicate in epigrafe:

I ricorrenti, dipendenti dell'U.I.C. assunti tra il 1972 e il 1974 (nella carriera operativa con il grado di aiuto contabile, transitati nella carriera direttiva del pregresso ordinamento con il grado di segretario e collocati nel grado di funzionario di II con decorrenza rispettivamente dal 1º luglio 1980 il sig. Milza, dal 1º luglio 1981 il sig. Policastro e dal 1º luglio 1982 la sig.ra Lo Coco), premesso in fatto di aver potuto constatare, dopo avere conseguito la promozione nel grado di funzionario di II della carriera direttiva, che ad alcuni dipendenti provenienti dalla carriera operativa (con il grado di coadiutore o di coadiutore principale) e transitati nel grado di funzionario di II successivamente (come il sig. Walter Rosato con decorrenza 1º luglio 1988 o il sig. Marcello Di Paolo con decorrenza 1º luglio 1990), pur non avendo alcuna anzianità in tale grado, è stata attribuita al momento della promozione una retribuzione superiore a quella da essi percepita, retribuzione che ha consentito ai primi (con minore anzianità nel grado) di scavalcare i ricorrenti (più anziani nel grado), ponendo così in essere una sperequazione stipendiale tanto evidente quanto illegittima, a sostegno del gravame hanno dedotto i seguenti motivi:

1. — Violazione dei principi generali in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

I ricorrenti denunciano che dipendenti dell'U.I.C. transitati dopo di loro (nella carriera direttiva e) nel grado di funzionario di seconda godano di retribuzione maggiore di quella da essi percepita.

A tale inconveniente, reso possibile da alcune norme regolamentari vigenti nell'U.I.C. in materia di trattamento economico del personale dipendente, si deve porre rimedio, si assume nel ricorso, facendo applicazione del principio del c.d. «allineamento stipendiale» o «galleggiamento», sancito dall'art. 4, secondo comma, seconda parte, del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 839 per il personale della dirigenza statale e ritenuto dalla giurisprudenza rimedio correttivo di carattere generale applicabile a tutto il pubblico impiego;

2. — Altra violazione dei principi generali in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti, in relazione all'art. 36 della Costituzione e all'art. 33 del t.u. n. 3 del 1957. Ingiustizia manifesta, illogicità e disparità di trattamento.

La sperequazione retributiva sopra denunciata viola il principio generale per il quale il trattamento economico dell'impiegato pubblico deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto. E difatti gli istanti si sono venuti a trovare in posizione economica deteriore rispetto a dipendenti inquadri nel medesimo grado, ma con minore anzianità.

3. — Eccesso di potere per omessa estensione del giudicato e per disparità di trattamento.

L'U.I.C. illegittimamente non avrebbe esteso il giudicato formatosi su decisioni della magistratura amministrativa (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 410/1990; t.a.r. Lazio, sez. III, n. 481/1991) rese su fattispecie di scavalcamiento retributivo identiche a quella che riguarda i ricorrenti.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio italiano cambi, chiedendo la reiezione del ricorso.

In prossimità dell'udienza ambo le parti hanno depositato memorie sviluppando ulteriori rilievi difensivi, anche in relazione alla normativa sopravvenuta in materia di allineamento stipendiale.

Assegnato alla odierna udienza pubblica e ivi chiamato, il ricorso è stato trattato oralmente dalle parti, che hanno insistito nelle rispettive posizioni, e ritenuto in decisione.

DIRITTO

1. — Come accennato in fatto, i ricorrenti, premesso di essere stati retribuitamente scavalcati (nel grado di funzionario di seconda) da colleghi pervenuti allo stesso grado successivamente, e dunque in possesso di anzianità zero o di anzianità in ogni caso minore, hanno chiesto senza esito in via amministrativa e chiedono ora con il ricorso in esame l'applicazione nei loro confronti del principio del c.d. allineamento stipendiale di cui all'art. 4 del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1982, n. 869, il quale (nel secondo comma, seconda parte) dispone che «Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo».

2. — La sezione si è già più volte occupata della questione posta con la presente impugnativa e ancora di recente, in conformità del resto con il più generale orientamento della giurisprudenza amministrativa, e in fattispecie in cui parte pubblica resistente era lo stesso Ufficio italiano cambi, ha statuito che — in applicazione del principio dell'allineamento stipendiale di cui all'art. 4, secondo comma, del d.-l. n. 681/1982 convertito in legge n. 869/1982 — al dipendente con

trattamento economico inferiore a quello spettante al collega promosso successivamente è attribuito il trattamento economico di quest'ultimo a decorrere dalla data in cui si è verificata tale disparità di trattamento (cfr., per tutte, la sentenza 6 marzo 1992, n. 220, Sarti c. U.I.C., e giurisprudenza ivi citata). Nella stessa occasione la sezione ha avuto anche modo di precisare che la portata generale del principio dell'allineamento stipendiale, contrariamente a quanto allora affermava la parte resistente, era stata confermata dalla legge 8 agosto 1991, n. 265, la quale, assumendo come presupposto l'esistenza di quel principio, aveva solo inteso porre alcune limitazioni alla sua applicazione nei confronti del personale di magistratura e personale equiparato.

3. — Alla stregua della propria giurisprudenza, e più in generale della giurisprudenza amministrativa, il ricorso dovrebbe essere accolto e, per l'effetto, dovrebbe dichiararsi il diritto rivendicato dai ricorrenti con il proposto gravame.

Il collegio peraltro, non può ignorare che nelle more del presente giudizio e successivamente alla richiamata sentenza della sezione, sono intervenuti eventi che hanno profondamente modificato il quadro normativo di riferimento: si allude, cioè, al d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che (con l'art. 2, quarto comma) ha abrogato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, le disposizioni sull'allineamento stipendiale, tra cui la norma base contenuta nell'art. 4 del d.-l. n. 869/1982; e, soprattutto, al d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che (nell'art. 7, settimo comma) reca: «L'art. 2, 4° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992».

Ora, se la prima norma (art. 2, 4° comma, del d.-l. n. 333/1992) può non precludere il riconoscimento del diritto rivendicato in questa sede, in quanto l'abrogazione dell'allineamento stipendiale ivi disposto può valere soltanto per il futuro e non può così negativamente incidere su diritti sorti nel passato in virtù delle norme abrogate, come nel concreto caso di specie; dove gli scavalcamenti denunciati si sono tutti verificati in data anteriore all'11 luglio 1992, certamente preclude il riconoscimento di tale diritto la seconda norma (art. 7, 7° comma, del d.-l. n. 384/1992), che vieta l'adozione di provvedimenti di allineamento stipendiale (non solo per il futuro, ma) anche per il passato (ancorché riferiti a periodi anteriori all'11 luglio 1992), travolgendo così e/o vanificando posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi già perfezionati.

4. — Sulla base del sopravvenuto quadro normativo il ricorso, al contrario, dovrebbe essere respinto, non potendosi condividere l'assunto dei ricorrenti (formulato nella memoria difensiva depositata in prossimità della pubblica udienza e poi ripreso nella discussione orale) secondo cui essi invocherebbero l'applicazione nei loro confronti (non già e non tanto dell'art. 4, terzo comma, del d.-l. n. 681/1982 quanto) di un principio generale, quale quello dell'allineamento stipendiale, sancito da tutta la giurisprudenza amministrativa (e in particolare dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 486/1992), principio ribadito anche da disposizioni normative successive, come l'art. 1 della legge n. 468/1987, e che sarebbe, a loro avviso, applicabile indipendentemente dalle norme di legge che lo hanno introdotto (e dal loro destino, sembra di capire). Ritiene, invece, il Collegio che il principio dell'allineamento stipendiale in tanto esiste e può essere concretamente applicato in quanto esiste nell'ordinamento e può essere applicata in via diretta o indiretta la norma di legge che lo prevede. Se questa viene meno perché modificata e/o abrogata — e nel caso di specie, ex art. 2, 4° comma, del d.-l. n. 333/1992 è stata soppressa non solo la norma del d.-l. n. 681 del 1982 che aveva previsto in origine l'istituto dell'allineamento stipendiale, ma anche le altre norme che ne avevano esteso l'applicazione — anche il principio ivi posto ne segue inevitabilmente la sorte.

5. — È così rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata nei sensi di cui appresso la questione di legittimità costituzionale sotto diversi profili dell'art. 7, 7° comma, del d.-l. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992.

Un primo profilo di legittimità costituzionale attiene, come questo tribunale ha avuto già modo di rilevare (l.a.r. Lazio, sez. I, 24 marzo 1993, n. 496), al possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. L'art. 7, 7° comma, del d.-l. n. 384/1992 inibisce al giudice amministrativo la pronuncia anche su questioni già sottoposte al suo giudizio e in ciò può ravvisarsi la violazione dell'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa) e del principio sancito nel successivo art. 113 per il quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. In particolare emerge il contrasto con il secondo comma dell'art. 113, dove si precisa che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. Nel caso in esame un aspetto specifico del trattamento economico dei ricorrenti sul quale verte il giudizio (l'accertamento del diritto all'allineamento stipendiale, nei confronti di colleghi promossi successivamente),

sumsumibile fino all'entrata in vigore del d.-l. n. 333/1992 sotto la disciplina abrogata con l'art. 2, 4° comma, del citato d.-l., viene sottratto alla pronuncia del giudice con un meccanismo invero inconsueto, di interpretazione autentica di una disposizione abrogativa di alcune disposizioni, il cui contenuto essenziale è però quello di impedire una pronuncia di accoglimento della domanda dei ricorrenti con possibile violazione delle norme costituzionali sopra richiamate.

Sempre con riguardo ai poteri del giudice, un secondo profilo di legittimità costituzionale attiene al possibile contrasto con gli artt. 3, 101 e 108 della Costituzione. Il giudice viene privato del potere di pronunciare, sia in positivo che in negativo, sulla domanda dei ricorrenti e gli è inibito di tenere conto della legislazione vigente al momento della presentazione del ricorso e al momento in cui si sono verificati i presupposti sui quali si fonda la domanda (scavalco dei ricorrenti, verificatosi, come già detto, in epoca anteriore all'11 luglio 1992, da parte di colleghi promossi nel grado successivamente). L'indipendenza, l'autonomia e la pienezza della giurisdizione amministrativa possono essere incise da prescrizioni specifiche del legislatore dirette non già a disciplinare *ex novo* o anche con effetti retroattivi determinate situazioni o rapporti ma aventi, invece, la funzione di elidere indirizzi giurisprudenziali manifestatisi in determinati ambiti della propria competenza giurisdizionale (cfr. ancora la decisione n. 496/1993 della I sezione di questo tribunale, cui adde anche t.a.r. Lombardia, sezione di Brescia, 31 marzo 1993, n. 236).

6. — Se poi si ha riguardo (non più ai poteri del giudice ma) alla posizione dei ricorrenti, un ulteriore profilo di legittimità costituzionale attiene al possibile contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Che l'art. 7, 7° comma, del d.-l. n. 384/1992 (nella parte in cui reca che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 «non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992») dissimuli, sotto le spoglie della norma interpretativa, una norma retroattiva, che viene ad incidere negativamente su posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi già perfezionati, sembra sia da avere per certo. Del resto, che si tratti di norma effettivamente non interpretativa, è reso evidente tra l'altro dal fatto che a nessun dubbio interpretativo aveva dato (e dava) adito l'art. 2, 4° comma, del d.-l. n. 333/1992, che si era limitato a sopprimere dalla data della sua entrata in vigore specifiche norme che prevedevano l'allineamento stipendiale, quando, per insegnamento della Corte costituzionale, soltanto una effettiva oscurità e l'ambiguità della legge tale da creare contrasti dottrinali e giurisprudenziali potrebbero giustificare una legge interpretativa (Corte costituzionale n. 187/1981) e comunque anche in tali casi l'interpretazione autentica dovrebbe valere per il futuro, per non incidere, vanificandole, su eventuali pronunce giurisdizionali, di contrario avviso, nel frattempo divenute definitive. La previsione nell'art. 7, 7° comma, del d.-l. n. 384/1992, in assenza dei presupposti anzidetti, della impossibilità di adozione di ulteriori provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché riferiti a periodi anteriori all'11 luglio 1992, si configura perciò come nuova norma, di carattere retroattivo, soppressiva delle relative situazioni soggettive già maturate. Ma al riguardo si deve osservare che il principio della irretroattività della legge (non penale), pur non essendo espressamente enunciato ad alcuna norma costituzionale, è senza dubbio principio cardine del nostro ordinamento giuridico, principio definito dalla Corte costituzionale antica conquista della nostra civiltà giuridica (Corte costituzionale, n. 118/1957, n. 133/1975, n. 91/1982), e la sua deroga si pone come fatto eccezionale da utilizzare solo in presenza di una effettiva causa giustificatrice, prevalente sui rapporti preferiti e sul principio dell'affidamento (Corte costituzionale, n. 155/1990).

Il principio di irretroattività della legge soddisfa infatti numerosi valori di rilevanza costituzionale, come quello dell'affidamento, della trasparenza nei rapporti tra Stato e cittadino, della certezza dei diritti maturati per i quali gli interessi coltivano legittime aspettative, della correttezza della funzione giurisdizionale chiamata ad accertare tali diritti, paralizzata anch'essa nel suo lineare svolgimento dall'intervento retroattivo del legislatore, ed altri ancora (t.a.r. Lombardia, sez. Brescia, citata decisione n. 236/1993; t.a.r. Liguria, sez. I, 5 febbraio 1993, n. 33).

La norma retroattiva produce inoltre una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in analoghe situazioni, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, come appare chiaro solo che si pensi al differente trattamento riservato a chi abbia già ottenuto un provvedimento di allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma in esame rispetto a chi invece, per un motivo o per l'altro, in relazione allo stesso periodo di maturazione del diritto, non abbia ancora ottenuto il medesimo beneficio.

Questa situazione di sperequazione potrebbe altresì negativamente riverberarsi, come pure è stato notato, sulla stessa efficienza dell'amministrazione, poiché il pubblico dipendente non altrimenti vedrebbe conservato un più elevato trattamento economico a favore di colleghi casualmente già raggiunti da provvedimenti di allineamento e ciò, prima o poi, finirebbe con l'influire negativamente sul suo rendimento, con conseguente violazione del principio di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione (t.a.r. Liguria, sez. I, citata decisione n. 33/1993).

7. — Per le considerazioni suesposte il collegio ritiene non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 24, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 7ª comma, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, e ne rimette l'esame alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, settimo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 272, in relazione agli articoli 3, 24, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 1993.

Il presidente: BALBA

I consiglieri: CAPPÜCCI MONTICELLI

94C0217

N. 92

Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 febbraio 1994) dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Caleffi Adriano contro Ufficio italiano dei cambi

Impiego pubblico - Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia retroattiva attribuita con norma qualificata di interpretazione autentica - Conseguente rigetto, nella specie, della richiesta di allineamento avanzata da dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi immessi nel grado di funzionario di seconda, allo stato con stipendio inferiore rispetto a colleghi promossi nella medesima qualifica in tempi più recenti e quindi con anzianità zero o inferiore alla loro - Violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialità e di buon andamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi senza esclusione o limitazione a particolari mezzi di impugnazione - Lesione del principio di irretroattività della legge.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 272 (*recte*: 438). (Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113)].

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2621/1991 proposto da Caleffi Adriano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19, contro l'Ufficio italiano dei cambi, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno de Carolis e Paolo Giovanni Guiso e presso di essi elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane, 123, per ottenere:

a) l'annullamento del silenzio rifiuto su istanza inviata dal ricorrente il 10 gennaio 1991 e successiva diffida notificata il 4, 5 e il 6 giugno 1991 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

b) la declaratoria del diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera, ai fini economici, con attribuzione, ai sensi dell'art. 4 del d.-l. n. 681/1982 convertito in legge n. 869/1982, dello stipendio in godimento ai dipendenti immessi nel grado di funzionario di II in possesso di una anzianità nel medesimo grado inferiore a quella del ricorrente, che fruiscono della più alta retribuzione. Il tutto con decorrenza dalla data di immissione nel grado di funzionario di II di ciascun dipendente, con la più alta retribuzione che ha scavalcato il ricorrente nel trattamento economico, con conseguente corresponsione delle somme arretrate che risulteranno dovute, con interessi e rivalutazione;

c) la declaratoria del diritto ad ottenere una retribuzione proporzionale al grado di funzionario di II in relazione alla anzianità di servizio e nel grado. Con conseguente condanna dell'amministrazione ad adeguare la retribuzione dei ricorrenti a far data dall'immissione nel grado suddetto ovvero dal 1º luglio 1988 o, quantomeno, dal 1º luglio 1990; e per quanto necessario;

d) l'annullamento degli artt. 114 del r.o.p. approvato il 25 febbraio 1987 e 105 del r.o.p. approvato il 24 settembre 1986 nonché di tutte le altre norme di tali regolamenti nella parte in cui, non prevedendo il principio del c.d. «allineamento retributivo», hanno reso possibile lo scavalcamento nel trattamento economico di dipendenti in possesso di minore anzianità nel grado rispetto al ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio italiano dei cambi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Uditi alla pubblica udienza del 5 maggio 1993 (relatore il cons. Maria Grazia Cappugi) l'avv. Angeletti per i ricorrenti e l'avv. De Carolis per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 25 luglio 1991 il signor Caleffi Adriano, ha adito questo tribunale formulando le domande indicate in epigrafe.

Il ricorrente, dipendente dell'U.I.C. assunto nel 1976 (nella carriera operativa con il grado di aiuto contabile prima e successivamente di contabile; inquadrato con decorrenza 1° aprile 1981 nel grado di assistente e poi in quello di coadiutore, transitato per concorso interno nella carriera direttiva con il grado di funzionario di II con decorrenza 1° luglio 1987), premesso di fatto di aver potuto constatare, dopo avere conseguito la promozione nel grado di funzionario di II della carriera direttiva, che ad alcuni dipendenti provenienti dalla carriera operativa (con il grado di coadiutore o di coadiutore principale) e transitati nel grado di funzionario di II successivamente (come il sig. Walter Rosato con decorrenza 1° luglio 1988, o il sig. Marcello Di Paolo con decorrenza 1° luglio 1990), pur non avendo alcuna anzianità in tale grado, è stata attribuita al momento della promozione una retribuzione superiore a quella dal medesimo percepita, retribuzione che ha consentito ai primi (con minore anzianità nel grado) di scavalcare il ricorrente (più anziano nel grado), ponendo così in essere una sperequazione stipendiale tanto evidente quanto illegittima, a sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:

1. — Violazione dei principi generali in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

Il ricorrente denuncia che dipendenti dell'U.I.C. transitati dopo di lui (nella carriera direttiva e) nel grado di funzionario di seconda godano di retribuzione maggiore di quella dal medesimo percepita.

A tale inconveniente, reso possibile da alcune norme regolamentari vigenti nell'U.I.C. in materia di trattamento economico del personale dipendente, si deve porre rimedio, si assume nel ricorso, facendo applicazione del principio del c.d. «allineamento stipendiale» o «galleggiamento», sancito dall'art. 4, secondo comma, seconda parte, del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 839, per il personale della dirigenza statale e ritenuto dalla giurisprudenza rimedio correttivo di carattere generale applicabile a tutto il pubblico impiego;

2. — Altra violazione dei principi generali in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti, in relazione all'art. 36 della Costituzione e all'art. 33 del t.u. n. 3 del 1957. Ingiustizia manifesta, illogicità e disparità di trattamento.

La sperequazione retributiva sopra denunciata viola il principio generale per il quale il trattamento economico dell'impiegato pubblico deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto. E difatti l'istante si è venuto a trovare in posizione economica deteriorata rispetto a dipendenti inquadrati nel medesimo grado, ma con minore anzianità.

3. — Eccesso di potere per omessa estensione del giudicato e per disparità di trattamento.

L'U.I.C. illegittimamente non avrebbe esteso il giudicato formatosi su decisioni della magistratura amministrativa (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 410/1990; t.a.r. Lazio, sez. III, n. 481/1991) rese su fattispecie di scavalcamento retributivo identiche a quella che riguarda il ricorrente.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio italiano cambi, chiedendo la reiezione del ricorso.

In prossimità dell'udienza ambo le parti hanno depositato memorie sviluppando ulteriori rilievi difensivi, anche in relazione alla normativa sopravvenuta in materia di allineamento stipendiale.

Assegnato alla odierna udienza pubblica e ivi chiamato, il ricorso è stato trattato oralmente dalle parti, che hanno insistito nelle rispettive posizioni, e ritenuto in decisione.

DIRITTO

Tranne i punti in cui si fa riferimento al ricorrente (anziché «alla ricorrente») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 91/1994).

94C0218

N. 93

*Ordinanza emessa il 31 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 febbraio 1994)
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Izzo Aniello ed altri contro l'I.N.P.D.A.I.*

Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianità per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati *ad personam* e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonché sui principi della retribuzione proporzionata ed adeguata, delle imparzialità e buon andamento della p.a. e della soggezione dei giudici solo alla legge - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155 e 380 del 1990, 455/1992 e 39/1993.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 36, 97, 101 e seguenti).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1519/91 proposto da Izzo Aniello, Ragusa Salvatore, Caputo Fiorella, Buzanca Elisabetta, Savoirdi Paolo, Mari Fedora, Raiata Carlo Rodolfo, Castelli Alberto, Lattanzi Renato, Bianchetti Clara, Mazzoccoli Luigi, Castelli Anna, Giuliattini Anna, Di Cesare Carmelo, Radich Paola, Coia Gino, Ragusa Andrea, Carboni Renato, Mazzilli Marcello, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, piazza Mazzini, 27, contro l'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal dott. proc. Paola Quaranta ed elettivamente domiciliato presso la medesima in Roma, corso Rinascimento, 11, per ottenere:

a) la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianità convenzionale di servizio di cui all'art. 1 della legge n. 336/1970, ai fini della determinazione del trattamento economico ad essi spettante in base al d.P.R. n. 411/1976, al d.P.R. n. 509/1979, al d.l. n. 681/1982, convertito nella legge n. 869/1982, al d.P.R. n. 346/1983, al d.P.R. n. 267/1987 ed alla successiva normativa, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminazione del loro trattamento economico;

b) la condanna dell'amministrazione al pagamento delle maggiori somme dovute con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, questi ultimi riferiti agli importi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 31 marzo 1993 il consigliere Evasio Speranza e uditi, altresì, il dott. proc. Gabriele Federico per i ricorrenti e l'avv. Salvatore Accione, delegato della dott.ssa Quaranta per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 10 maggio 1991 e depositato il 17 successivo, i nominati in epigrafe, dipendenti dell'I.N.P.D.A.I. ed appartenenti alla categoria degli *ex* combattenti ed equiparate, hanno chiesto:

a) la declaratoria del diritto al computo dell'anzianità convenzionale di servizio attribuita *ex art.* 1 della legge n. 336/1970, ai fini della determinazione del trattamento economico ad essi spettante in base al d.P.R. n. 411/1976, al d.P.R. n. 509/1979, al d.-l. n. 681/1982 convertito nella legge n. 869/1982, al d.P.R. n. 346/1983, al d.P.R. n. 267/1987 ed alla successiva normativa, con conseguente obbligo per l'amministrazione di rideterminare il loro trattamento economico;

b) la condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti, delle maggiori somme dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei, rivalutazione ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute.

A sostegno del gravame hanno dedotto:

1) violazione dell'art. 1 della legge n. 336/1970, in relazione ai dd.PP.RR. nn. 411/1976, 509/1979, 346/1983 e 267/1987 ed alla successiva normativa, nonché dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà;

2) altra violazione dell'art. 1 della legge n. 336/1970, in relazione ai dd.PP.RR. nn. 411/1976, 509/1979, 346/1983 e 267/1987 nonché dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

In sostanza, i ricorrenti sostengono che nella complessiva anzianità di servizio, in base alla quale deve essere determinato il loro trattamento economico *ex citati* dd.PP.RR., dovrebbe computarsi anche il biennio di anzianità già ad essi riconosciuto *ex art.* 1 della legge n. 336/1970, sia perché la disciplina del nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti non esclude la valutazione dei benefici economici già conseguiti; sia perché la perdurante applicabilità dei benefici combattentistici e la accelerazione della progressione economica prevista dal citato art. 1, configura un diritto soggettivo acquisito al patrimonio degli interessati e valido anche in caso di rideterminazione del trattamento stesso per disposizioni di carattere generale e non sopprimibile se non per espressa disposizione dei benefici combattentistici stabilito dall'art. 3 della legge n. 824/1971 opererebbe solo in caso di modificazione della posizione soggettiva del dipendente (passaggi di qualifica, di carriera, ecc.) e non in caso di nuova disciplina del trattamento economico.

Pertanto il comportamento dell'I.N.P.D.A.I., che ha omesso di valutare l'anzidetto biennio ai fini di cui sopra, avrebbe violato anche i principi di perequazione e di omogeneizzazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti *ex* combattenti e assimilati di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, posto che altre amministrazioni hanno riconosciuto valutabile nei confronti dei loro dipendenti, l'anzianità convenzionale in parola ai fini del trattamento economico stabilito dal d.P.R. n. 411/1976 e dalle norme successive in materia.

Con memoria depositata il 10 marzo 1993, l'amministrazione intimata ha opposto, in rito, l'inammissibilità del ricorso collettivo *de quo*, per non avere nessuno degli interessati indicato le specifiche rispettive posizioni giuridiche e, in subordine, la sua infondatezza in merito.

Con memoria depositata il 19 marzo 1993, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del gravame, sottolineando che, ai fini dell'attribuzione dei benefici in parola, rileva esclusivamente l'appartenenza alla categoria degli *ex* combattenti ed assimilati, mentre non avrebbero rilievo, allo stesso fine, le qualifiche rivestite dagli istanti, né tanto meno la loro posizione di carriera.

Essi hanno aggiunto che in pendenza del presente giudizio è intervenuta la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 4, punto 5, ha interpretato l'art. 1 della legge n. 336/1970 nel senso che «per i dipendenti pubblici del pubblico impiego non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale» e che «gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e siano riassorbiti con la normale progressione economica di carriera e con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza».

Tale disposizione, che avrebbe, però, falsa natura interpretativa e il cui vero scopo è quello di abrogare con effetto retroattivo l'art. 1 della legge n. 336/1970, violerebbe gli artt. 3, 36, 52, 101 e segg. della Costituzione.

DIRITTO

1. — Con il presente ricorso viene sottoposta all'esame del collegio una questione già esaminata, con riguardo al pubblico impiego dell'area statale, da questo tribunale (sezione seconda) che, con varie sentenze (nn. 621 e 673 del 1988, 82 e 826 del 1990, 569 e 575 del 1991, 18, 31 e 1105 del 1992) ha accolto i relativi ricorsi con cui — in analoghe controversie — si sosteneva che la disciplina del trattamento economico prevista dalla contrattazione collettiva di pertinenza, non escludeva ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio, il computo dell'anzianità convenzionale già riconosciuta ai dipendenti *ex* combattenti ed equiparati per effetto dell'art. 1 della legge n. 336/1970.

Alle stesse conclusioni perveniva il Consiglio di Stato (VI, 19 marzo 1990, n. 388) il quale — pur ribadendo che il beneficio della legge n. 336/70 cit. non può essere ricalcolato nelle ipotesi di modificazione della posizione giuridica del dipendente per passaggi di carriera, di qualifica e per ricostruzione di carriera — discriminava da tali ipotesi quella del mero mutamento degli elementi retributivi da prendere a base della progressione economica, concludendo che il ricalcolo del beneficio predetto deve essere applicato in occasione dell'inquadramento operato in base alla disciplina contrattuale. Lo stesso Consiglio, inoltre, ha ancora precisato che (VI, n. 917 del 20 ottobre 1990; IV, n. 342 del 7 maggio 1991 e n. 1132 del 17 dicembre 1991) che, in sede di ricostruzione economica prevista da leggi a carattere generale, vanno computati nell'anzianità effettiva i periodi connessi alla concessione dei benefici combattentistici ai sensi dell'art. 1 della legge n. 336/1970 anche se fruiti, in precedenza, in qualifica e livello diverso da quello di inquadramento alla data di ricostruzione economica. Nello stesso senso risultano orientate le sentenze (n. 342/1991 citata e, V, 23 gennaio 1991, n. 331) del Consiglio di Stato invocate infondatamente dall'amministrazione a sostegno delle proprie difese.

2. — Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'amministrazione, deve essere disattesa. E, ciò, sia perché i ricorrenti — nel sottolineare (ved. pag. 6 del ricorso) che il divieto di reiterazione dei benefici combattentistici stabilito dall'art. 3 della legge n. 824/1971 opera solo in caso di modificazione della posizione giuridica del dipendente — implicitamente, ma univocamente affermano di essere nella condizione legittimante la richiesta del beneficio stesso; sia perché, come già evidenziato, il beneficio stesso opera anche se fruito, in precedenza, in qualifica o livello diverso da quello di inquadramento alla data di ricostruzione economica; sia perché, infine, l'amministrazione — che gestisce le posizioni giuridiche e di carriera dei propri dipendenti ed è, quindi, in condizione di dare certezza alle vicende dei rapporti di lavoro dei singoli interessati — avrebbe ben potuto dimostrare, sulla base di appositi concreti atti di ufficio, che i ricorrenti, in effetti, non si trovino nelle posizioni da essi affermate per fruire del beneficio, anziché limitarsi alla mera contestazione circa la sussistenza delle stesse da parte degli interessati.

3. — Quanto al merito, il ricorso si appalesa inaccoglibile in base alla legge 23 dicembre 1992, n. 492, sopravvenuta in pendenza del giudizio.

Questa difatti ha disposto che (art. 4, quinto comma) «l'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale», aggiungendo che «gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza».

Si tratta di vedere se tale norma abbia effettiva natura interpretativa, ovvero innovativa, sottoponendola, nel secondo caso, al vaglio della Corte costituzionale.

Il collegio ritiene che tale norma violi gli artt. 3, 36, 97, 101 e segg. della Costituzione e che alla Corte stessa debba essere rimesso l'esame della relativa questione di costituzionalità, che appare sicuramente rilevante (in quanto soltanto la rimozione della norma che si censura consentirebbe di dare esito positivo alla pretesa dei ricorrenti) e non rimosse infondate, per le considerazioni che seguono.

Le numerose sentenze di questo tribunale e del Consiglio di Stato sopra citate, nonché della Corte dei conti (SS.R.R. n. 46 del 26 ottobre 1983; sezione controllo, n. 1428 del 16 marzo 1984, n. 1822 del 15 ottobre 1987, n. 1931 del 14 aprile 1988) — che hanno concordemente affermato in sostanza, che l'anzianità attribuita ai sensi dell'art. 1 della legge n. 336/1970 non differisce, quanto agli effetti, da quella derivante dall'effettivo servizio — escludono proprio il presupposto (incertezza interpretativa ovvero applicazioni contrastanti dell'art. 1 testé citato) la cui effettiva sussistenza avrebbe potuto giustificare l'intervento legislativo chiarificatore in ordine all'esatto significato ed alla portata da attribuire alla norma nella specie «interpretata».

La stessa Corte costituzionale (sentenze nn. 155 e 380 del 1990, 455/1992 e 39/1993) ha avuto occasione di ribadire che, ai fini di accertare se una disposizione possa in effetti qualificarsi di interpretazione autentica, rileva non tanto la qualificazione riportata nel titolo della norma, quanto la sua reale rispondenza al contenuto dispositivo: è di interpretazione autentica quella norma che si riferisca e si colleghi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima senza però intaccare o integrarne il dato testuale, ma solo chiarendone il contenuto ovvero escludendo od enucleando uno dei significati possibili.

Nel caso di specie il legislatore si è invece sostituito all'interprete (giudice) attraverso l'emanazione di disposizione dissimulata come interpretativa ma, in realtà, abrogativa con efficacia retroattiva, per cui la norma censurata è illegittima in quanto interferisce nell'esercizio delle funzioni attribuite ad altro potere costituzionale.

Ciò comporta (ved. Corte costituzionale, sentenza n. 187 del 10 dicembre 1981) uno sviamento strumentale della funzione legislativa, certamente non conforme al sistema costituzionale; né fa buon uso della sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti e, quindi, vincolante anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili ambiguità o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale.

Il compito precipuo del legislatore non è di interpretare, bensì di creare nuove normative, mentre la funzione interpretativa è istituzionalmente propria del giudice (artt. 24, 101, 104, 111 e 113 della Costituzione).

La norma di cui alla citata legge n. 498/1992 si risolve, pertanto, in una nuova manifestazione del potere dispositivo del legislatore con efficacia retroattiva, che viola anche il principio, anche se non assoluto (art. 11 delle preleggi) in virtù del quale la legge non dispone per l'avvenire.

D'altra parte una nuova disposizione, come quella di specie che incida sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella certezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (Corte costituzionale nn. 349/1985, 822/1988 e 155/1990).

Né la finalità della contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali.

L'intervento di interpretazione autentica con efficacia retroattiva di cui all'art. 4, punto 5, della legge n. 498/1992 è, pertanto, illegittimo per contrasto con gli artt. 3, 36, 97, 101 e segg. della Costituzione.

La norma, infatti, crea un'ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti pubblici appartenenti alla categoria degli ex combattenti ed equiparati nei cui confronti è stato già applicato l'art. 1 della legge n. 336/1970 e i dipendenti che, come i ricorrenti, verrebbero esclusi dall'attribuzione del beneficio.

Si ha, altresì, violazione dei principi di cui agli artt. 103 e 104 della Costituzione in quanto, come già rilevato, viene sottratto al giudice il compito istituzionale di interpretare ed applicare autonomamente una disposizione di legge.

In definitiva, pare necessario rimettere l'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, alla Corte costituzionale affinché ne sia controllata la legittimità alla luce degli artt. 3, 36, 97, 101 e segg. della Costituzione.

Nel frattempo va sospeso il presente giudizio.

P. Q. M.

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Solleva, per possibili contrasti con gli artt. 3, 36, 97, 101 e segg. della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per le ragioni di cui in motivazione;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri; sia notificata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 1993.

Il presidente: BALBA

Il consigliere: CAPPUGI

Il consigliere estensore: SPERANZA

N. 94

Ordinanza emessa il 23 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 febbraio 1994) dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Papini Teresa contro il Ministero del tesoro

Pensioni - Pensioni privilegiate di guerra - Vedova passata a nuove nozze - Perdita del diritto a pensione in caso di reddito annuo superiore al limite di legge del secondo coniuge - Irrazionalità della condizione della non possidenza (in relazione a determinati parametri reddituali) - Pregiudizio del dovere-diritto di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, e ostacolo al matrimonio e alla formazione di una famiglia legittima - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 325/1992 di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente in relazione alla diversa prospettazione.

(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 42, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 29, 30 e 31).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 889813 del registro di segreteria, proposto da Papini Teresa avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 13271 RI-GE in data 1° febbraio 1984.

Udito, alla pubblica udienza del giorno 23 marzo 1993, il relatore, nella persona del consigliere Remo Ripoli; vista la nota con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 8 marzo 1993, n. 54, che, tra l'altro, ha abolito l'intervento del pubblico ministero nel processo pensionistico, il Ministero del tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, ha comunicato, in relazione ai ricorsi iscritti a ruolo all'odierna udienza, di rimettersi alle conclusioni rassegnate, a suo tempo, dal procuratore generale ed alle decisioni del collegio;

Esaminati gli atti;

FATTO

Papini Teresa, quale vedova dell'ex militare Baldi Antimo (deceduto il 4 dicembre 1945, a causa di guerra), ha fruito di pensione indiretta di guerra dal 5 dicembre 1945 al 21 maggio 1965 ed essendo passata a nuove nozze con Rossi Giovanni il 22 maggio 1965, da tale data ha perso l'anzidetto diritto, per effetto dell'art. 59, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (disposizione riprodotta dall'art. 47, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313).

Le citate disposizioni sono state dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 184/1975. Pertanto, è venuta meno la rilevanza dello stato vedovile ai fini dell'acquisizione o conservazione del diritto a pensione indiretta di guerra, in quanto la vedova, passando a nuove nozze, non è privata, per ciò solo, del diritto, ma, al pari del vedovo, soltanto se ed in quanto il nuovo coniuge sia titolare di reddito superiore od un determinato limite.

Consequentemente, con istanza del 10 agosto 1976, la Papini ha chiesto il ripristino del trattamento pensionistico, che, con l'impugnato decreto, decisorio di ricorso gerarchico contro la pronuncia negativa del direttore generale delle pensioni di guerra (determinazione n. 2640852-Z, del 16 giugno 1979), le è stato riconosciuto dal 1° settembre 1976 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda) al 31 dicembre 1977 e non oltre, in considerazione delle condizioni economiche del secondo marito, risultando questi in possesso, nell'anno 1978, di un reddito superiore al limite di legge allora vigente (L. 960.000 o L. 1.320.000, a seconda che alla formazione del reddito concorressero o non redditi di lavoro). Tanto, per effetto dell'art. 42, primo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale dispone, appunto, che la vedova del militare o del civile deceduto per causa di guerra, che contragga nuove nozze, perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito complessivo annuo superiore al limite di legge.

La ricorrente, con memoria depositata il 1° marzo 1993, ha comunicato che il suo secondo marito è deceduto il 26 ottobre 1992.

Pertanto, essendo venuto a cessare il cespite reddituale, sono tornate a sussistere, dalla predetta data, le condizioni economiche di legge necessarie per il ripristino della pensione indiretta di guerra della vedova.

Ne consegue che la limitazione del diritto a pensione della vedova risposata imposta dal citato art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 915/1978 risulta operante nella fattispecie relativamente al periodo di tempo (1º gennaio 1978-26 ottobre 1992) durante il quale il reddito del secondo marito della ricorrente ha avuto effetto ostativo della conservazione della pensione indiretta di guerra da parte della medesima.

In ordine alla predetta disposizione (ed a quella correlativa di cui all'art. 55 dello stesso d.P.R. concernente il vedovo risposato) questa Sezione, in sede di precedente esame dello stesso ricorso in epigrafe, ha già prospettato alla Corte costituzionale questione di legittimità in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione (ordinanza n. 131 del 13 dicembre 1991).

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 325, in data 29 giugno-8 luglio 1992, ha dichiarato, in relazione ai prospettati motivi, la sollevata questione manifestamente infondata a motivo della estraneità e prospettazioni di ordine pensionistico delle invocate norme costituzionali, essendo l'una diretta a salvaguardare «essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e senza riflessi immediati sulle pensioni, le quali ineriscono a momenti strettamente economici»; l'altra avendo per oggetto «i doveri e i diritti dei genitori e dei figli, non tocca il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale».

DIRITTO

La sezione, preso atto dei rilievi espressi dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 325, in data 29 giugno-8 luglio 1992, ravvisa, dopo ulteriore, più approfondito esame del caso evidenziato dal ricorso in epigrafe, di poter riproporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sotto l'ampio profilo e con diversa motivazione.

L'art. 42 anzidetto (ugualmente l'art. 55 del medesimo d.P.R., per il vedovo) stabilisce che la vedova di militare (o di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione (indiretta) di guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge (più volte aggiornato, ma sempre di esigua misura).

Al riguardo, la Sezione ravvisa di dover preliminarmente considerare quanto appresso:

il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra emanato con d.P.R. n. 915/1978, all'art. 1, enuncia, in via di principio, che «La pensione, assegno o indennità di guerra (.....) costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto»;

la vedova di caduto a causa di guerra acquista il diritto a pensione indiretta in via autonoma (e non derivata come la pensione di reversibilità) e quindi *iure proprio* (sent. Corte costituzionale n. 379/1989); inoltre, a tal fine, non ha rilevanza alcuna il suo *status* economico;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 184/1975, è venuta meno la rilevanza dello stato vedovile ai fini dell'acquisizione (o conservazione del diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la vedova, passando a nuove nozze, non è privata, per ciò solo, dell'anzidetto diritto (ma, al pari di quanto è stabilito per il vedovo, soltanto se e in quanto il nuovo coniuge sia titolare di un certo reddito);

la legge 8 agosto 1991, n. 261, all'art. 5, che ha sostituito l'art. 77 del testo unico approvato con d.P.R. n. 915/1978, stabilisce che: «Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito.

Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali, ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali»;

con norma di principio, l'art. 28 del citato d.P.R. n. 915/1978 stabilisce la cumulabilità del trattamento pensionistico di guerra con i redditi di lavoro e con altri trattamenti pensionistici.

Alla stregua del suindicato quadro normativo, la perdita della pensione da parte della vedova di guerra come stabilita dall'art. 42, secondo comma, del ripetuto d.P.R. n. 915/1978, in considerazione della condizione reddituale del secondo marito, appare irrazionale, in quanto non coerente sia con la natura risarcitoria, espressamente riconosciuta dal legislatore, del trattamento pensionistico di guerra sia con l'enunciato fine di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito (menomazioni nella integrità fisica o) la perdita di un congiunto. Già per tale duplice profilo, la citata disposizione di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 915/1978, pone in essere una ingiustificata disparità di trattamento a danno della vedova di guerra passata a nuove nozze.

E ciò non soltanto nel confronto con le vedove di guerra «benestanti», in proprio, che non perdono il diritto a pensione, ma anche rispetto a tutte le situazioni in cui il trattamento pensionistico di guerra non è influenzato dalla misura del reddito personale e di quello familiare del beneficiario.

Siffatta svantaggiosa conseguenza per la vedova risposata ingenera fondatamente il dubbio che il secondo comma del predetto art. 42, oltre a contrastare con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia anche irraggiungibile del principio di tutela dei diritti dei soggetti che compongono la famiglia intesa come «formazione sociale» fondata sul matrimonio (art. 2 della Costituzione) e, nel contempo, del principio di solidarietà, di cui allo stesso art. 2 della Costituzione, peraltro espressamente posto dal legislatore a fondamento delle provvidenze dello Stato a favore dei soggetti destinatari della normativa in materia di trattamento pensionistico di guerra.

Ove, poi, si consideri che il reddito complessivo annuo del secondo coniuge, al suo limite minimo ostativo alla conservazione del reddito a pensione da parte della vedova risposata, è stabilito in misura appena indispensabile per la sopravvivenza di una persona singola, non appare razionalmente sostenibile che la perdita della pensione a carico della vedova trovi giustificazione in considerazione di carattere economico.

In realtà, la comminata perdita della pensione si risolve non solo in una ingiustificata discriminazione a danno della vedova, ma viene anche ad incidere nella sua sfera personale perché suscettibile di ostacolarne la libera determinazione alle nozze.

La situazione conseguente alla norma in questione, pertanto, si discosta anche dalla prescrizione dell'art. 31, primo comma, della Costituzione, in quanto certamente non agevola la formazione della famiglia legittima e l'adempimento dei compiti relativi.

Per tutto quanto sopra, detta norma appare discriminatoria ed irragionevole in quanto i suoi effetti vulnerano la sfera di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare al quale si riconnettono valori costituzionalmente protetti (artt. 2, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, primo comma, della Costituzione).

Per gli addotti motivi, la sezione ritiene non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio introdotto con il ricorso in epigrafe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in relazione agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, per violazione degli artt. 2, 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31 comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della stessa segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al Ministero del tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 1993.

Il presidente: GARRI

Depositata in segreteria il giorno 10 giugno 1993.

Il segretario: MAIO

N. 95

*Ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Talia Erminio Claudio*

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti - Ritenuto riconoscimento al procuratore nazionale antimafia di eccessiva discrezionalità a causa della mancata indicazione di specifiche ipotesi per l'adozione della misura - Prospettata violazione dei principi di libertà personale e di legalità.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare disposto dal procuratore nazionale antimafia - Procedura per il riesame - Previsione della procedura c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio con l'interessato - Attribuzione della competenza sul giudizio di riesame in via esclusiva al g.i.p. presso il tribunale di Roma - Lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, e del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13, 24 e 25).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Talia Erminio Claudio, nato a Bova Marina il 26 luglio 1958, avverso l'ordinanza 24 aprile 1993 del g.i.p. del Tribunale di Roma in sede di riesame del decreto 5 aprile 1993 del procuratore nazionale antimafia;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Genesio;

Lette le conclusioni del p.m., il quale chiede rigettarsi il ricorso con condanna alle spese;

RILEVATO CHE

Talia Erminio Claudio ricorre contro l'ordinanza in data 24 aprile 1993 del g.i.p. del tribunale di Roma, che in sede di riesame ha confermato il decreto in data 5 aprile 1993 del procuratore nazionale antimafia con cui esso ricorrente è stato sottoposto al soggiorno cautelare ai sensi dell'art. 25-*quater* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.

Il Talia deduce mancanza e illogicità di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ritiene peraltro di doversi proporre preliminarmente la questione della legittimità costituzionale della norma anzidetta sotto i profili illustrati in appresso.

La questione è senza dubbio rilevante ai fini della definizione del giudizio, avendo ad oggetto la norma in forza della quale è stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione di cui esso si duole.

La questione è anche non manifestamente infondata. L'articolo 25-*quater* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, attribuisce al procuratore nazionale antimafia il potere di «disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo art. 416-*bis*» (primo comma). Lo stesso articolo stabilisce (quinto comma) che, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, il quale provvede nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta, «sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto».

Contro la decisione del giudice è ammesso il ricorso per cassazione. Peraltro «la richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto».

La problematica delle misure di prevenzione è stata già più volte affrontata dalla Corte costituzionale in rapporto alle norme di cui agli artt. 157, primo comma, e 164-176 del t.u.l.p.s., all'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché all'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Nella lunga serie di pronuncie, con l'affermazione della legittimità costituzionale di «un sistema di misure di prevenzione dei fatti illeciti», a difesa «dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini», risultano consolidati alcuni importanti principi, quali l'obbligo della garanzia giurisdizionale per ogni provvedimento limitativo della libertà personale e il netto rifiuto del sospetto come presupposto per l'applicazione di siffatti provvedimenti, in tanto legittimi in quanto motivati da fatti specifici: norme costituzionali di riferimento, gli artt. 13, 16 e 25, terzo comma (stante il riconosciuto parallelismo, per i dedotti profili, fra misure di prevenzione e misure di sicurezza) della Costituzione.

Tale posizione, enunciata già con la sentenza n. 2/1956, fu riaffermata nella successiva sentenza n. 11 del medesimo anno argomentandosi che «il grave problema di assicurare il contemperamento fra le due fondamentali esigenze di non frapporre ostacoli all'attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della persona umana, appare ... risolto attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di *habeas corpus* nell'ambito del principio di stretta legalità», così che «in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà (personale) se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni».

Più specificamente, nella motivazione della sentenza n. 23/1964, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si dava atto che «nella descrizione delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore debba normalmente procedere con criteri diversi da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, però, sempre a comportamenti obiettivamente identificabili». Con specifico riguardo ai nn. 2, 3 e 4 della norma impugnata la Corte escludeva quindi che «le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti», richiedendosi invece «una oggettiva valutazione di fatti ... che siano manifestazione concreta» della proclività delinquenziale del soggetto «e che siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione».

Nella più recente sentenza n. 177/1980 la Corte ha ribadito che «la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione — in quanto limitative, a diversi gradi, della libertà personale — è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale: requisiti, questi, ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro, rendendolo meramente illusorio». In particolare, secondo le parole della Corte, «il principio di legalità in materia di prevenzione ... implica che l'applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in "fattispecie di pericolosità" previste — descritte — dalla legge: fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata». D'altra parte, «l'intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata senza riserve) nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanziale (o ne avrebbe uno pericolosamente distorto la funzione giurisdizionale nel campo della libertà personale) se non fosse preordinato a garantire, nel contraddittorio delle parti, l'accertamento di fattispecie legali predeterminate». Su questa base, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elencava, fra i soggetti passibili di misure di prevenzione «coloro che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere», poiché la formula legale «non svolge ... la funzione di una autentica fattispecie, di individuazione, cioè, di "casi" (come vogliono sia l'art. 13 che l'art. 25, terzo comma, della Costituzione), ma offre agli operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità». Ha ritenuto invece legittima la norma dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede la sottoposizione a misure di prevenzione di «coloro che ... pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati» ivi elencati tassativamente, poiché «l'atto preparatorio consiste in una manifestazione esterna» di rilevanza oggettiva, per cui sufficientemente determinata ne risulta la fattispecie di pericolosità.

In coerenza con le suindicate decisioni non può non prospettarsi la incostituzionalità del citato art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge n. 7 agosto 1992, n. 356, sotto vari profili.

Anzitutto quello inerente al principio di legalità, incorporato negli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, in quanto la formula legale «coloro nei cui confronti (il procuratore nazionale antimafia) abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati» non sembra rispondere all'inderogabile esigenza costituzionale dell'individuazione di una fattispecie determinata, tale da escludere valutazioni puramente soggettive e da poter formare oggetto di concreto accertamento giudiziario. Parrebbe infatti che la formula «abbia motivo di ritenere» offra al procuratore nazionale antimafia «uno spazio di incontrollabile discrezionalità», ancorato ad una valutazione essenzialmente soggettiva, e ciò tanto più in rapporto all'estrema genericità dell'indicazione («si accingano») della condotta, apparentemente svincolata da qualsiasi manifestazione esteriore, cui si riferisce la valutazione anzidetta.

Vi è poi, non meno rilevante e forse anche più marcato, il profilo della violazione della garanzia giurisdizionale, quale prevista dallo stesso art. 13, secondo comma («per atto motivato dall'autorità giudiziaria») e necessariamente integrata dal riconoscimento del diritto di difesa, di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero, come si è visto, la «garanzia giurisdizionale» quale requisito di legittimità del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione implica una decisione del giudice conseguente ad accertamento nel contraddittorio delle parti, che dia spazio anche all'esercizio della difesa. Per contro, secondo la norma in esame: 1) il potere di disporre il soggiorno cautelare è attribuito al procuratore generale antimafia, organo non giurisdizionale, in assenza di qualsiasi formalità o prescrizione procedurale; 2) l'intervento del giudice è previsto solo in sede di riesame su ricorso, perciò in via meramente eventuale, comunque in una fase successiva all'adozione del provvedimento, e oltretutto senza che il ricorso abbia effetti sospensivi; 3) la decisione del g.i.p., in sede di riesame segue la procedura c.d. *de plano*, sentito il procuratore nazionale antimafia e in base agli elementi da esso forniti, perciò senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione del diritto di difesa.

Vi è infine un terzo profilo per cui sembra potersi configurare una illegittimità della norma considerata, ed è quello che attiene al principio di inderogabilità del giudice naturale, affermato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto il giudizio di riesame è affidato in esclusiva al g.i.p. del tribunale di Roma («tribunale del luogo ove ha sede il procuratore generale antimafia») per tutto il territorio nazionale: ciò che, anche per la brevità dei termini concessi, può rappresentare un'ulteriore e non secondaria limitazione, sul piano pratico, del diritto di difesa degli interessati. Incidentalmente si rileva che, per effetto dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 luglio 1993, n. 256, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 25-*quater* citato, l'istituto del soggiorno cautelare, introdotto come eccezionale misura di lotta alla mafia per un periodo di tempo limitato (tre anni), entra a far parte in modo ormai permanente del nostro ordinamento giuridico.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al pubblico ministero e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 15 novembre 1993

Il presidente: CUFO

Il consigliere estensore: GENESIO

n. 96

Ordinanza emessa il 20 marzo 1992 (pervenuta il 15 febbraio 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da S.p.a. Serfin - Servizi finanziari aziendali, contro l'ufficio i.d.d. di Milano

Contenzioso tributario - Istanza di condono - Termini per la presentazione - Ritenuta riduzione degli stessi nei confronti dei ricorrenti ai quali è stato dato avviso dell'udienza di discussione, dovendo intendersi la data di convocazione quale termine ultimo per la presentazione dell'istanza - Lamentata disparità di trattamento rispetto a quelli che non hanno avuto alcun avviso e che, in conseguenza, usufruiscono di termini più ampi.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 91/2842 presentato il 30 gennaio 1991 (avverso: avv. di accertamento n. 109 - gr. 40/7-9933, Irpegg + Ilor, 86) da Serfin - Servizi finanziari aziendali S.p.a., leg. rapp. Carlo Previtali, residente a Milano in via Gesù, 19 e sul ricorso n. 91/2843 presentato il 30 gennaio 1991, (avverso: avv. di accert. n. 110 - gr. 40/7-9933, Irpegg + Ilor, 85) da Serfin - Servizi finanziari aziendali S.p.a., leg. rapp. Carlo Previtali, residente a Milano in via Gesù, 19, contro l'ufficio imposte dirette di Milano, secondo ufficio.

Nella causa n. 91/2842 promossa da Serfin - Servizi finanziari aziendali S.p.a. assistita dal dott. Carlo Cortinovis contro l'ufficio imposte dirette di Milano, secondo ufficio.

All'udienza pubblica del 20 giugno 1992 la parte ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio, senza peraltro dichiarare di volersi avvalere del condono ai sensi art. 34, terzo comma, della legge n. 413/1991, e senza neanche accettare supinamente la prosecuzione del giudizio.

La parte ha esternato il dubbio che dichiarando di volersi avvalere del condono non potesse più mutare avviso e d'altra parte consentendo alla prosecuzione del giudizio non potesse più presentare domanda di condono per essere decaduta dalla relativa facoltà, tanto più di fronte ad una decisione per essa negativa che avrebbe sicuramente indotto l'ufficio ad opporsi alla concessione del condono sposando la tesi della intervenuta decadenza.

La commissione adita si è trovata di fronte al bivio: non sospendere e così pregiudicare la parte di fronte ad un eventuale decisione sfavorevole oppure concedere un rinvio così commettendo un abuso non rientrando lo stesso nelle ipotesi contemplate dall'art. 20 del d.P.R. n. 636/1972.

Ritiene quindi la commissione che la questione di incostituzionalità che si va a sollevare sia rilevante nel presente giudizio non potendo il giudizio proseguire senza prima aver risolto il problema se sia legittima la norma sopra citata che prevede il particolare meccanismo della sospensione.

Nel merito la commissione ritiene di sollevare di ufficio questione di incostituzionalità della norma citata per violazione dell'art. 3 della Costituzione se interpretata nel senso che, in caso di giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione, la parte vede ridotti i termini per inoltrare domanda di condono rispetto agli altri contribuenti che non versano nella stessa situazione, in quanto per un verso se ha dichiarato di volersi avvalere del condono non può più tornare sui propri passi e per l'altro se non ha dichiarato di volersi avvalere del condono non può farlo.

La interpretazione della norma qui accolta non sembra confutabile dal momento che se la norma vuole avere un significato essa per necessità di cose deve aver inteso stabilire uno sbarramento alla data della udienza in cui il contribuente debba scegliere se chiedere o meno il condono.

D'altra parte non è nemmeno ipotizzabile che il giudizio possa proseguire inutilmente (nel caso di dichiarazione di non volersi avvalere del condono) o essere sospeso pretestuosamente (nel caso di dichiarazione di volersi avvalere del condono).

Ne risentirebbe anche il principio della economia processuale che deve ispirare il buon governo della giustizia.

Del resto una decadenza pur dovendo essere tassativa ben può essere ricavata implicitamente dal tenore della norma, se univoco e concludente per la lettera e la ratio, come nella specie.

D'altro canto atteso il principio della parità di trattamento in situazioni analoghe non sembra giustificata la disuguaglianza che si verificherebbe tra chi ha un'udienza già fissata e chi deve ancora essere convocato.

Già con decisione del 7 luglio 1986, n. 175, la stessa Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di una norma (casualmente in tema di condono) in circostanze analoghe dando rilevanza ad un inconveniente pratico del tipo qui considerato (vedi peraltro in senso contrario la decisione del 19 maggio 1988, n. 575, della stessa Corte costituzionale).

P. Q. M.

Posta la rilevanza della questione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 34, quinto comma, della legge n. 513/1991 inteso nel senso che riduce i termini per la presentazione della domanda di condono alla data della udienza già fissata per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano, addì 20 marzo 1992

Il presidente estensore: BONAVITACOLA

94C0231

N. 97

*Ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Amiat e Falia Salp*

Sindacati e libertà sindacale - Comportamento antisindacale del datore di lavoro - Giudizio di repressione di tale condotta - Legittimazione attiva degli organi locali delle associazioni sindacali nazionali - Preclusione, viceversa, del diritto ad agire in giudizio agli organi locali di sindacati non a carattere nazionale (fattispecie: azione ex art. 28 dello statuto dei lavoratori intrapresa dal sindacato Falia-Salp, organo locale della Confederal, ispirato a principi federalistici) - Incidenza sulle libertà di associazione e di organizzazione sindacale (anche alla luce delle norme della Carta sociale europea) e di manifestazione del pensiero nonché sui principi di uguaglianza, di garanzia dei diritti delle formazioni sociali, del diritto di difesa in giudizio e di tutela del lavoro — Divieto penalmente sanzionato delle associazioni antinazionali (quale, nel caso, dovrebbe considerarsi il sindacato Falia-Salp) - Ritenuta illegittimità costituzionale, oltre che in riferimento ai principi su richiamati, in conseguenza della dichiarata illegittimità costituzionale (sentenza n. 168/1966) del reato di propaganda ed apologia antisindacale di cui all'art. 272 del c.p.

(C.P., art. 271; legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

(Cost., artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del lavoro promossa da Amiat, rappresentato e difeso dall'avv. L. Pacchiodo e G. Gallo, contro Falia Salp, rappresentato e difeso dall'avv. M. Brigandi.

1) Con il primo motivo di impugnazione della sentenza, che ha dichiarato antisindacale il comportamento tenuto dall'azienda, l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione di legge, eccependo che non può essere considerata nazionale l'associazione sindacale Confederal (Confederazione sindacati autonomisti lavoratori) alla quale aderisce la Falia-Salp, che conseguentemente non sarebbe legittimata ad esperire la procedura ex art. 28 dello Stat. lav.

Al riguardo l'appellante ribadisce che l'art. 28 della legge n. 300/1970 è esplicito nell'evidenziare che la particolare procedura repressiva della condotta antisindacale può essere promossa esclusivamente dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse. Ora, secondo l'appellante, mentre il sindacato Falia-Salp può considerarsi «organismo locale», la Confederal, alla quale la Falia-Salp aderisce, non può invece ritenersi un'associazione sindacale «nazionale», perché comprende solamente i sindacati autonomisti di sei regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana). Conseguentemente, secondo l'appellante, deve essere esclusa la legittimazione attiva di forme di autotutela collettiva non organizzata su base nazionale.

Il primo giudice, premesso che la procedura ex art. 28 dello Stat. lav. legittima attivamente gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, a prescindere dalla «maggior rappresentatività» che la stessa legge n. 300/1970 prevede solo a determinati fini (es. art. 19), ha ritenuto che una confederazione operante su una parte del territorio nazionale comprendente le sei regioni dell'Italia del nord di cui sopra, non può non considerarsi sia pur tendenzialmente diffusa a livello «nazionale», ancorché risultino escluse le altre regioni dello Stato italiano.

Dopo aver esaminato lo statuto confederale della Confederal, alla quale aderisce il sindacato Falia-Salp, statuto dal quale si ricava che la confederazione si prospetta come insieme di federazioni, suddivise nell'ottica della auspicata «federalizzazione» dello Stato italiano — e che vengono distinte in Federazione nord, Federazione centro e Federazione sud (ex art. 5 dello statuto —, il pretore ha osservato che, mentre in presenza di una volontaria ed esplicita limitazione del proprio ambito territoriale da parte di una confederazione, ci si troverebbe di fronte alla evidente e preventivata insussistenza del necessario carattere di diffusione sul territorio nazionale (carezza determinata dalla esplicita scelta della stessa confederazione), viceversa nel caso di specie la volontà della Confederal risulta statutariamente mirata a realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dello Stato italiano, irrilevante essendo che questa sia prevista dall'art. 2 nell'interesse delle collettività dei «popoli» italiani e di tutte le risorse delle «rispettive nazioni».

2) Osserva in primo luogo il collegio che la sommatoria di nazioni distinte prevista dallo statuto della Confederal non può considerarsi equivalente al concetto di nazione unitaria previsto dall'art. 28 dello stat. lav.

2a) Il concetto di nazione non può essere poi ridotto a significato puramente territoriale, ma ha una valenza più ampia, essendo il territorio una componente della nazione che in esso tuttavia non si esaurisce.

La nazione è invero una consapevole unità sociale (ancorché pluriethnica: su ciò infra) costituita da soggetti che sono stretti da vincoli comuni, come la tradizione storica ed i costumi.

Taluni fattori della nazionalità elaborati dalla dottrina debbono considerarsi privi del carattere di indici rilevatori infettibili di essa (ad es. l'elemento religioso, l'identità di lingua ed il fattore etnico). L'ordinamento vigente contempla anzi la possibile compresenza e lo sviluppo di comunità differenziate nell'ambito della comunità statale assicurando ad esse parità di trattamento (art. 3, primo comma, della Costituzione).

3) L'ordinamento giuridico fa diretto richiamo al concetto di nazione di cui parlano, limitando l'indagine ai dati offerti dalla Costituzione, gli artt. 9, secondo comma («patrimonio storico e artistico della Nazione»), 11 («un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni»), 16, primo comma («ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale»), 49 («tutti i cittadini hanno diritto di associarsi... per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale»), 67 («ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione»), 87, primo comma («il Presidente della Repubblica... rappresenta l'unità nazionale»), 98, primo comma («i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»), 99, primo comma, («il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto ... di esperti e rappresentanti delle categorie produttive...»), 117, primo comma («la regione emana... norme legislative... sempreché... non siano in contrasto con l'interesse nazionale»), 120, terzo comma («la regione... non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro»), 126, terzo comma («il consiglio regionale... può essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale»), 127, terzo comma («...quando una legge... regionale... contrasti... con gli interessi nazionali...»); cfr., altresì, art. 5 della Costituzione («La Repubblica, una ed indivisibile...»).

Al concetto di nazione fanno riferimento anche altre espressioni, e locuzioni derivate, quali «Italia, italiano» (artt. 1, primo comma: «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»); 11 («l'Italia ripudia la guerra...»); 12 («La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano»); 51, secondo comma («la legge può, per l'ammissione alle cariche elettive, parificare ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica»), «Patria» (art. 52, primo comma: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino»); e 59, secondo comma, «Paese» (art. 3, secondo comma, e 47).

Significativamente, anche le norme che, nell'impianto costituzionale, sono dirette non a tutelare la mera conservazione dell'assetto istituzionale esistente ma a consentirne l'evoluzione, fanno esplicito richiamo al concetto di nazione. In particolare l'art. 49 della Costituzione, che è mirato ad assicurare il processo di trasformazione delle istituzioni democratiche, precisa peraltro che il diritto dei cittadini di associarsi in partiti è riconosciuto in quanto diretto a determinare la politica nazionale.

Parimenti, la rappresentanza della nazione, attribuita ai membri del supremo organo costituzionale cui è demandato di delineare le linee politiche direttive, deve essere esercitata senza alcun vincolo di mandato riferibile all'area geografica degli elettori che hanno espresso ciascun parlamentare.

Anche il divieto fatto alle Regioni di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro attività lavorativa è espressione del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica e nel contempo comporta l'inammissibilità di differenziazione di discipline in materia di lavoro fondate esclusivamente sulla relazione tra il cittadino e l'area territoriale di appartenenza, nel senso che questa non può essere assunta — in difetto di ragionevoli motivi correlati alla peculiarità di specifiche mansioni — a base di trattamenti differenziali, dovendo assicurarsi a tutti i lavoratori parità di trattamento e di opportunità rispetto all'attività lavorativa, a prescindere dalla relazione degli stessi con la Regione considerata o con altre regioni (cfr. Corte costituzionale 29 marzo 1961, n. 13).

Ultimo, ma non ultimo, è insito nel riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali l'imperativo funzionale dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (ex art. 2 della Costituzione), solidarietà che si sostanzia, in particolare, nella volontà di vivere insieme per assicurare ai membri della comunità le condizioni essenziali del reciproco benessere.

Coerentemente (e con l'ovvia precisazione che, relativamente ad alcune attività circoscritte a determinate aree territoriali — quali ad esempio quelle delle guide alpine, dei marittimi, dei lavoratori dell'industria del riso — il requisito nazionale richiesto per beneficiare della tutela di cui all'art. 28 dello stat. lav. è soddisfatto dalla diffusione del sindacato in tutte le parti d'Italia in cui si svolgono quelle attività), le associazioni rappresentative sul piano nazionale debbono svolgere alcune funzioni «sistemiche» vale a dire a beneficio del sistema nel suo complesso e non a beneficio dei soli iscritti e militanti.

L'obiettivo del legislatore è infatti quello di incentivare le forme di aggregazione sindacale quanto più ampie possibili, avuto riguardo ad una situazione economico sociale gravemente squilibrata che conosce, insieme, punte di forza sindacale estremamente avanzate e condizioni lavorative di sottosviluppo.

Del resto, funzione tipica della contrattazione collettiva è quella di contemperare la capacità di resistenza delle imprese «marginali» e le esigenze retributive minime per assicurare un'esistenza dignitosa con riferimento tendenziale a tutti i rapporti di lavoro instaurati sul territorio nazionale nell'ambito della categoria di appartenenza.

Deve peraltro darsi atto che il requisito nazionale non è contemplato nell'art. 39, primo comma, della Costituzione, secondo cui «l'organizzazione sindacale è libera».

Autorevole dottrina, dopo aver evidenziato il carattere di immediata precettività della norma, ha asserito che questa, diversamente da quella che garantisce il diritto di associazione (art. 18), coglie profili non rinvenibili neppure per implicito nella libertà di associazione, atteso il carattere specifico della libertà della organizzazione sindacale. Si è aggiunto inoltre che mentre la libertà di associazione è riconosciuta, ma ad essa la Costituzione pone alcuni limiti rispetto ai fini di esercizio, il fine sindacale dell'associazione è invece tipizzato dalla norma costituzionale stessa come lecito e pertanto la libertà di cui questa gode sotto tale aspetto sarebbe assoluta.

Si è altresì osservato in materia che il legislatore, nell'art. 39 della Costituzione, dopo avere individuato nella organizzazione sindacale una condizione privilegiata per rendere effettivo il diritto al lavoro e alla giusta regolamentazione delle condizioni di lavoro, ne ha tutelato costituzionalmente la libertà.

Il fatto che il legislatore, con riferimento alla libertà sindacale, abbia usato una formulazione diversa da quella adoperata ad esempio nell'art. 19 per la libertà religiosa significherebbe presa di coscienza che vi sono interessi (quale l'interesse alla libertà dell'attività sindacale nell'azienda) strumentali: la tutela effettiva di taluni interessi-base, insiti nel diritto al lavoro, è cioè possibile solo per mezzo della tutela immediata di situazioni giuridiche proprie della comunità dei lavoratori, ossia dell'organizzazione sindacale.

Con l'art. 28 dello statuto dei lavoratori, definito «vero cardine della tutela sindacale, che la legge ha inteso assicurare, in conformità alla garanzia ad essa riconosciuta dalla Costituzione», si individuano negli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, cioè nei cosiddetti sindacati di fatto, i soggetti legittimati a dedurre in giudizio queste situazioni superindividuali, rendendo giustiziabili alcuni interessi altrimenti tutelabili solo in via di autotutela privata.

Potrebbe dunque porsi il dubbio che l'art. 28 dello stat. lav., nella parte in cui, ai fini della individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio richiede che le associazioni sindacali abbiano carattere nazionale, con l'evidente esclusione della legittimazione delle associazioni sindacali che nazionali non siano, ancorché esistenti come sindacati di fatto, si ponga in contrasto con l'art. 39, primo comma, della Costituzione, che non pone alcun requisito all'organizzazione sindacale di cui afferma la libertà.

A tali argomentazioni potrebbe replicarsi che l'analisi del primo comma dell'art. 39 citato va condotta avendo presenti anche le norme internazionali che concorrono a determinare il contenuto. Al riguardo dispone la Convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (concernente la libertà sindacale e la tutela dei diritti sindacali, che ha ricevuto ratifica ed ordine di esecuzione con legge 23 marzo 1958, n. 367) che i lavoratori e i datori di lavoro, senza discriminazione di sorta, hanno diritto di costituire — senza autorizzazione preventiva da parte dello Stato — organizzazioni sindacali e di aderire ad esse (art. 2). Il successivo art. 3 precisa il contenuto della libertà sindacale nel diritto di organizzare e di elaborare i propri statuti, disponendo «*Les organisations de travailleurs ed d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts ed règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.*»

La Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva con legge 3 luglio 1965, n. 929, ribadisce poi il principio della libertà della organizzazione sindacale, disponendo: «*En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.*» (art. 5).

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ribadisce l'obbligo per gli Stati firmatari di garantire il diritto di associazione sindacale e, all'art. 11, dispone: «*Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts*» (primo comma).

«*L'exercice de ces droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui*» (secondo comma).

Da ultimo il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato nell'ambito dell'ONU, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, prevede l'impegno per gli Stati di garantire il diritto di libertà sindacale disponendo, all'art. 8: «1) *Les Etats parties au présent Pactis s'engagent à assurer:*

a) *le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui;*

b) *le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier;*

c) *le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.*

4) Tanto premesso, ai fini della verifica della rappresentatività nazionale dell'associazione cui aderisce l'organismo sindacale va rilevato:

che in data 27 aprile 1991, in Torino, è stata costituita da alcuni lavoratori dell'Amiat la F.A.L.I.A. (Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale), aderente al S.A.L.P. (Sindacato autonomista lavoratori piemontesi);

che la «Costituzione» del S.A.L.P., avvenuta in Torino il 22 giugno 1991 prevede, all'art. 2, la tutela degli interessi dei «popoli» che costituiscono lo Stato italiano;

che la «costituzione» della Confedersal, avvenuta in Milano il 4 novembre 1991 mira a realizzare la tutela di interessi dei «popoli» italiani al fine di assicurare la partecipazione attiva delle rispettive organizzazioni alla politica economica e sociale dello Stato italiano (art. 2);

che lo Statuto della Confederal contempla il perseguimento, da parte della Confederazione, degli interessi nazionali dei «popoli» italiani; in particolare l'art. 4 prevede che fanno parte della Confederal la Federazione nord, la Federazione centro e la Federazione sud dei sindacati autonomisti dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle casalinghe; l'art. 5 prevede poi che la Federazione nord, la Federazione centro e la Federazione sud possono articolarsi sul piano territoriale in sindacati autonomisti «Nazionali», in rappresentanza dei rispettivi «popoli»; l'art. 6 prevede inoltre l'obbligo, per le organizzazioni sindacali di categoria, di uniformare allo statuto confederale la propria azione e di adeguare allo stesso il proprio statuto.

Difettano pertanto i requisiti di legge per l'ammissibilità alla tutela prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970 per essere l'associazione *de qua* non nazionale a termini di statuto confederale.

5) Sotto ulteriore profilo, coesistenziale, nei sensi di cui in motivazione, ai fini della decisione, la confederazione in esame appare inoltre essere antinazionale (ex art. 271 del c.p.) per le finalità perseguite ed in quanto tale non meritevole di tutela (ex art. 1322 del c.c.).

Invero, il bene tutelato dall'art. 271 del c.p., che vieta le associazioni antinazionali, consiste nel «sentimento nazionale», da intendersi, secondo la prevalente dottrina, come coscienza dell'unità territoriale, sociale e politica dell'Italia e dei diritti che le spettano nei rapporti internazionali e consiste in quel complesso di affetti e di idee che si sintetizza nel patriottismo. Per «sentimento nazionale», quindi, si intende l'amore non solo per la terra natia, ma altresì l'attaccamento all'unità territoriale, pluriethnica (ex art. 3 della Costituzione), sociale e politica dell'Italia, la coscienza della sua civiltà e l'intimo convincimento dei propri doveri verso la Patria. Detto «sentimento nazionale», se non esclude la diversità delle concezioni dei cittadini in ordine agli interessi materiali e morali della Patria ed al miglior modo di tutelarli (così Cass. pen. 28 settembre 1945, D'arienzo) è tuttavia stato ritenuto «una realtà immanente, affatto indipendente dalla fluttuazione di idee politiche e di valori morali» (così Cass. pen. 12 novembre 1951, Muller).

Il delitto *de quo* si perfeziona con l'appartenenza ad una associazione, e la realizzazione del programma di essa — la depressione del sentimento nazionale appunto — può prescindere dall'uso della violenza.

Peraltro tale norma ha una valenza non solo penale, ma anche civilistica, cosicché opera come limite esterno dell'autonomia negoziale, cioè attinente ad eventuali conflitti tra l'interesse garantito dal diritto in considerazione con altri interessi costituzionalmente protetti, quand'anche nella fattispecie non fossero configurabili gli estremi dell'illiceo penale nei suoi elementi costitutivi (cfr. Cass. pen., sezione prima, 5 marzo 1991, Calò, in tema di configurabilità dei delitti di pericolo), imponendo un limite all'autonomia negoziale (che non può essere esercitata neppure a fini associativi) fuori dei casi ritenuti dall'ordinamento meritevoli di tutela ex artt. 1322, 1343, 1418 del c.c., 31 delle disp. prel. del c.c.

Va al riguardo disatteso l'orientamento secondo cui l'antinazionalità di una associazione non sarebbe più vietata dall'ordinamento. Per sostenere tale tesi parte della dottrina ha ritenuto che l'incostituzionalità dell'art. 271 del c.p. discenderebbe dalla già dichiarata incostituzionalità (cfr. Corte costituzionale, sent. 6 luglio 1966, n. 168) del reato di propaganda ed apologia antinazionale previsto e punito dall'art. 272, secondo comma, del c.p.

Si è argomentato in proposito che, dato il parallelismo posto dalla Costituzione tra i fini perseguibili dal singolo e quelli perseguibili dalle associazioni, dovrebbe ritenersi non più applicabile l'art. 271 del c.p. che punisce il promouimento o la partecipazione ad associazioni che svolgano attività dirette a deprimere il sentimento nazionale. Peraltro, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, non è ammissibile il giudizio di illegittimità costituzionale derivata, essendo rimesso esclusivamente alla Corte costituzionale il vaglio sulla costituzionalità delle leggi anche ove l'illegittimità di talune disposizioni normative derivi come conseguenza della decisione adottata, ipotesi che si verifica appunto quando ci si riferisce a norme di legge rimaste prive del loro presupposto o della loro funzione, ovvero a disposizioni di contenuto coincidente o inscindibilmente connesse, la cui sopravvivenza creerebbe uno squilibrio nell'ordinamento giuridico, ovvero a norme che risulterebbero affette dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale (cfr. Cass. pen., sez. un., 12 aprile 1980, Grandi).

Per diritto applicato dunque la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione di legge non può travolgere in via derivata norme diverse, ancorché ispirate agli stessi criteri che hanno comportato l'espunzione della prima dall'ordinamento, salvo che una siffatta illegittimità costituzionale derivata sia espressamente enunciata nella sentenza della Corte costituzionale (in tal senso cfr. Cass. pen., sezione prima, 6 febbraio 1981, Giolini; Cass. pen., sezione prima, 15 settembre 1983, Vespasiani; Cass. sez. lav. 7 aprile 1984, n. 2247; Cass. sez. lav., 30 luglio 1984, n. 4562).

Deve pertanto ritenersi non consentita, al giudice ordinario, l'applicazione estensiva della dichiarazione di incostituzionalità, secondo le conformi previsioni di cui all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (per una concreta applicazione di tale principio, cfr. Corte costituzionale, sentenza 3 dicembre 1987, n. 431; Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 1988, n. 1018; Corte costituzionale, sentenza 2 febbraio 1990, n. 50).

L'eliminazione *ab origine* dell'illiceità della condotta penalmente sanzionata — e, per quanto rileva ai fini dell'odierna lite, dei limiti all'autonomia negoziale associativa derivantine — può pertanto avvenire, oltretutto, ovviamente, con legge di interpretazione autentica, ove ne sussistano i presupposti (cfr. Corte costituzionale, sentenza 3 dicembre 1987, n. 431; Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 1988, n. 1018; Corte costituzionale, sentenza n. 390/1990; Corte costituzionale, sentenza 17 novembre 1992, n. 455; Corte costituzionale, sentenza 10 febbraio 1993, n. 39) soltanto a seguito di instaurazione incidentale del giudizio su tale norma, in vista della sua applicazione o meno ai fini della risoluzione della controversia dibattuta nel giudizio. Va infine rilevato che l'esistenza di organismi sindacali di distinte nazionalità nell'ambito dello Stato costituisce un *quid novum* nel vigente ordinamento, ciò che rende necessario l'intervento in materia del Giudice delle leggi.

Consegue dalle argomentazioni sopra svolte la necessità di rimessione degli atti alla Corte costituzionale perché esami di dubbia compatibilità — sollevati dalla dottrina e nella cui presa d'atto si ravvisa la non manifesta infondatezza della relativa questione — con la Costituzione dell'art. 271 del c.p. (nella parte in cui afferma il disvalore dell'antinazionalità) e dell'art. 28 dello stat. lav. (nella parte in cui attribuisce portata preclusiva alla carenza del requisito della nazionalità) ai fini delle riconducibilità nell'alveo della tutela di cui alla legge n. 300/1970 dell'attività delle associazioni sindacali prive del requisito nazionale, con riguardo alla normativa di raffronto di cui agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35, 39, della Costituzione.

La questione è rilevante ai fini di causa, potendo dalla carenza del requisito nazionale della Confederal discendere la carenza di legittimazione ad agire *ex art.* 28 dello stat. lav. del Falia-Salp che alla prima aderisce.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 271 del c.p. e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in rapporto agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione nella parte in cui precludono il diritto alla difesa di gruppi sindacali organizzati con connotazione non nazionale, nei sensi di cui in motivazione;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della due Camere del Parlamento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Comunicata alle parti tramite lettura all'udienza dell'11 gennaio 1994.

Il presidente ff.: PARNISARI

Il giudice estensore: ROSSI

94C0232

N. 98

Ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dalla Corte di appello di Cagliari, sezione per i minorenni nel procedimento penale a carico di Eriu Enrico

Processo penale - Procedimento minorile - Sentenza di condanna emessa dal g.u.p. - Opposizione del p.m. - Omessa previsione - Lesione dei principi della legge di delega.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma; d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 46).

(Cost., art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, direttiva 1).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale relativo all'appello proposto dal p.m.m. contro Eriu Enrico nato a Cagliari il 7 marzo 1976, ivi residente in via Piave n. 37, in atto detenuto per altro presso I.M.P. di Quartucciu, imputato di rapina aggravata, lesioni e detenzione abusiva di coltello e condannato, con sentenza 14 aprile 1993 del g.u.p. del tribunale per i minorenni di Cagliari, alla libertà controllata di un anno e sei mesi, così sostituita la pena detentiva di nove mesi di reclusione, nonché di L. 500.000 di multa.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 14 aprile 1993 il g.u.p. del tribunale per i minorenni di Cagliari condannò Eriu Enrico per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e detenzione abusiva di coltello (commessi in Cagliari il 23 febbraio 1993) ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di un anno e sei mesi di libertà controllata, così sostituita la pena detentiva di nove mesi di reclusione, nonché di L. 500.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, della diminuzione della minore età, nonché di quella di un terzo ex art. 442 del c.p.p.

Contro la suindicata sentenza ha interposto atto di appello il p.m.m. il quale ha dedotto: 1) l'illegittimità della riduzione della pena ex art. 442 del c.p.p. in quanto lo stesso imputato Eriu non aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato; 2) la inidoneità, nel caso concreto, della pena sostitutiva della libertà controllata, postoché l'Eriu (tra l'altro) era già stato condannato alla sanzione sostitutiva anzidetta con sentenza del g.u.p. del tribunale per i minorenni in data 24 marzo 1993, sempre per reati contro il patrimonio.

Il p.m.m. ha, quindi, concluso perché, in riforma della impugnata sentenza, l'Eriu venisse condannato a idonea pena, escludendo la riduzione di un terzo ex art. 442 del c.p.p.

Nel corso dell'odierno procedimento il procuratore generale ha sollevato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988, nel suo attuale contenuto novellato, per contrasto con l'art. 3, lett. L), della legge delega.

Osserva la Corte, anzitutto, che la dedotta violazione dell'art. 442 del c.p.p. relativa al rito abbreviato, è nella specie del tutto irrilevante, a prescindere dalla considerazione se detta violazione poteva essere dedotta col mezzo di gravame dell'appello.

È ben vero che il g.u.p. del tribunale per i minorenni non poteva fare riferimento, nel diminuire la pena in concreto, al rito abbreviato di cui all'art. 442 del c.p.p., in quanto detto rito non è stato, né prima né dopo l'udienza preliminare, richiesto dall'imputato col consenso del p.m.m.

È da rilevare, però, che indipendentemente dall'erroneo riferimento al rito abbreviato e segnatamente alla riduzione della pena prevista nell'art. 442 del c.p.p., ben poteva il g.u.p. del tribunale per i minorenni procedere secondo il rito di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il quale nel secondo comma prevede che «il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale».

Poiché il g.u.p. del tribunale per i minorenni ha, tra l'altro, questa volta correttamente, citato l'art. 32 del d.P.R. suindicato, legittimamente ben poteva applicare il rito da tale norma previsto e la riduzione di pena, in quanto lo stesso p.m.m. aveva chiesto la sanzione sostitutiva, e cioè in via principale la pena semidetentiva e in via subordinata la libertà controllata.

Ciò si è premesso per individuare l'interesse del p.m. a proporre la questione di legittimità costituzionale e la rilevanza della stessa nel presente giudizio.

Invero il p.m. ha denunciato l'inidoneità della sanzione sostitutiva della libertà controllata al caso concreto, avendo l'Eriu già beneficiato in precedenza di detta misura sostitutiva per reato della stessa indole.

Orbene, secondo il nostro sistema processuale penale, il p.m.m. che denuncia la inidoneità nel caso concreto della sanzione sostitutiva nel procedimento ex art. 32 del d.P.R. n. 448/1988, con riferimento sia alla qualità della sanzione sia alla quantità, non è titolare di alcuna forma di impugnazione al riguardo.

Invero, escluso ovviamente il ricorso per cassazione trattandosi di un motivo di merito, è parimenti da escludere il gravame dell'appello che è espressamente escluso nell'ipotesi considerata in via generale, dagli artt. 568 e 443, primo comma, lett. b), del c.p.p.

L'art. 32, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988, come novellato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (adottato con la speciale procedura prevista dall'art. 7 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e, come tale, assoggettato al rispetto dei principi e dei criteri fissati dagli artt. 2 e 3 della stessa legge di delegazione), non consente contro la sentenza pronunciata ai sensi del secondo comma del suindicato d.P.R. n. 448/1988 il rimedio dell'opposizione da parte del pubblico ministero.

La norma di cui al terzo comma succitato, infatti, stabilisce che «contro la sentenza prevista dal secondo comma l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione...».

Ciò posto, l'eccezione di illegittimità incostituzionale non è manifestamente infondata.

Invero la norma suindicata è in palese contrasto con l'art. 3, lett. L), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che richiedeva al legislatore delegato la «previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare, il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni».

Rispetto a tale dettagliata direttiva la norma in discussione appare illegittima, perché in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dei soggetti titolari della impugnazione, rimanendo escluso — come rilevato — il pubblico ministero.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere disposta — previa sospensione del giudizio penale — la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 32, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988 — come novellato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, 76 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. n. 448/1988 come novellato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, e di cui in parte motiva;

Sospende il procedimento nei confronti di Eriu Enrico ed ordina che gli atti vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, all'imputato, ai genitori esercenti la potestà, al difensore, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Cagliari, addì 16 dicembre 1993

Il presidente: ANDRIA

94C0233

N. 99

Ordinanza emessa il 16 marzo 1992 (pervenuta il 15 febbraio 1994) dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Togni Ruggero e Andreis Giacomina ed altri

Locazione - Immobile urbano - Uso alberghiero - Durata della locazione - Mancata estensione della disciplina anche per l'affitto di azienda alberghiera - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato il 31 ottobre 1989 da Togni Ruggero, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rizzardo Tombetti di Verona e dall'avv. Antonio Dalla Santa di Venezia, presso il secondo dei quali ha eletto domicilio in Venezia, S. Marco 4909, appellante contro Andreis Giacomina, Giampaolo e Ramazzotti Caterina ved. Andreis, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Fornalè di Verona e Wanda Falciani di Venezia, presso il secondo dei quali hanno eletto domicilio in Venezia, S. Marco 3472, e Andreis Gabriella in Marangoni, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Galli Righi di Verona e Wanda Falciani di Venezia, presso il secondo dei quali hanno eletto domicilio in Venezia, S. Marco 3472, appellanti.

Oggetto: Riforma della sentenza 12 luglio 1989 (depositata il giorno 8 agosto 1989) del tribunale di Verona.

In punto: risoluzione contratto affitto azienda.

Causa trattata all'udienza del 16 marzo 1992.

RITENUTO IN FATTO

Con citazione notificata il 7 ottobre 1985 Ruggero Togni, premettendo di avere stipulato con Caterina Ramazzotti ved. Andreis, Giacomina, Giampaolo e Gabriella Andreis un contratto titolato «affitto di azienda», in relazione al quale le parti avevano inviato formale disdetta, convenne le stesse avanti al tribunale di Verona chiedendo che venisse

dichiarata la sussistenza di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, precisamente alberghiero, con conseguente diritto a continuare nella detenzione dello stesso fino alle scadenze di cui all'art. 27 della legge n. 392/1978 e in stando, in subordine, per la declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 38 e 40 della legge n. 392/1978 in riferimento all'art. 3 della Costituzione per il fatto che dette norme prevedono solo la locazione di immobili, ancorché attrezzati ad uso alberghiero e non anche l'affitto di azienda e, in ulteriore subordine, la nullità delle clausole contrattuali che accollavano all'attore ogni onere per spese di migliorie effettuate nell'albergo, per violazione dell'art. 1341 del C.C.

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno conseguente al ritardato rilascio dell'albergo, previo accertamento della sussistenza di un contratto di affitto di azienda.

Con sentenza 12 luglio 1989 (depositata l'8 agosto 1989) il tribunale respinse le domande del Togni osservando che le parti in causa avevano stipulato due contratti, il primo in data 10 novembre 1971 e il secondo in data 4 marzo 1980, che risultavano pacificamente uno in continuazione dell'altro e che entrambi dovevano qualificarsi come contratti di affitto di azienda avendo ad oggetto l'azienda alberghiera nel suo complesso, essendo stato stabilito il trasferimento delle licenze inerenti la conduzione ed avendo il conduttore assunto l'obbligo del mantenimento e del miglioramento dell'attuale avviamento, ed accolse la riconvenzionale.

Avverso tale sentenza, provvisoriamente esecutiva, ha proposto appello il Togni sostenendo che all'atto della stipulazione del secondo contratto solo l'immobile poteva avere oggetto di locazione, non l'azienda che era ormai sua, che all'epoca era già in vigore la legge n. 392/1978 e che vi era stata una simulazione. Ha riproposto, poi, le altre eccezioni, tra le quali quella di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge n. 392/1978, dichiarata manifestamente infondata dai primi giudici sulla scorta di due pronunce della Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge n. 392/1978 non è manifestamente infondata.

Come è noto, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha sempre ribadito la distinzione tra la locazione di immobile attrezzato e l'affitto di azienda osservando che nell'affitto di azienda l'immobile non viene in considerazione nella sua individualità giuridica, ma solo come uno dei beni che costituiscono il complesso aziendale, in un rapporto di complementarità ed interdipendenza con gli altri elementi organizzati dall'imprenditore per il fine produttivo. Per contro nella locazione di immobile, quest'ultimo, anche se caratterizzato dal fatto che il suo godimento deve avvenire per un uso determinato, costituisce l'oggetto esclusivo, o quanto meno principale, del contratto: ne consegue che le eventuali attrezzature, di cui l'immobile fosse dotato, costituiscono elementi accessori rispetto all'immobile, considerato nella sua autonoma consistenza. Soltanto tale ultima fattispecie è riconducibile alle disposizioni di cui agli artt. 27 e seguenti della legge n. 392/1978.

Peraltro, già diverso tempo addietro, numerosi giudici di merito (app. Bologna, ord. 20 marzo 1981, tribunale di Forlì; ord. 7 gennaio 1982; tribunale di Imperia, ord. 9 marzo 1984, e altri), sottolineando la particolare tutela attribuita agli immobili ad uso alberghiero nell'ambito della legge n. 392/1978, hanno ritenuto che l'art. 27, laddove non disciplina l'affitto di azienda alberghiera, introduca una differenza di trattamento fra due istituti che, pur essendo suscettibili sul piano concettuale ed astratto di una distinzione tecnica, presentano elementi di sostanziale identità, cosicché la reale differenza tra le due fattispecie sarebbe talmente inconsistente, da far dubitare della sua effettiva sussistenza. Nel complesso dei beni, coordinati al fine dell'esercizio dell'azienda alberghiera, l'immobile dotato delle necessarie attrezzature assume di norma una posizione di grandissimo rilievo, al punto che, da solo, esso costituisce elementi sufficienti alla sussistenza di un organismo aziendale.

Ne deriva che la locazione di un immobile attrezzato non si differenzia, nella sostanza, rispetto all'affitto di azienda alberghiera e che l'art. 27, disciplinando solo la locazione di immobile, introduce una disparità di trattamento che, per essere riferita a situazioni obiettivamente omogenee, appare arbitraria e contraria al principio di eguaglianza.

Con ordinanza (12 luglio) 25 luglio 1985, n. 22, la Costituzione ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici che avevano sollevato la questione per un nuovo esame delle rilevanze essendo sopravvenuto nelle more dei giudizi il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, il cui art. 1 nel comma 9^o septies introdotto dalla legge di conversione 5 aprile 1985, n. 118, dispone:

«Si ha locazione di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia iniziata dal conduttore»; mentre il comma 9^o octies prevede che la norma ora riportata «si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Nel caso in esame la questione è sicuramente rilevante, anche se i primi giudici non sembrano aver considerato la normativa da ultimo citata, dal momento che l'albergo era già stato gestito prima della stipulazione dei contratti con il Togni anche se tale stipulazione è stata motivata dalle difficoltà della Ramazzotti, vedova con figli minori (vedi comparsa conclusionale di I grado), ciò che potrebbe far supporre che poco prima della conclusione dei contratti potesse non essere in attività, anche se la Ramazzotti era intestataria delle licenze.

Ne segue che debbono essere tenuti fermi i principi suindicati per la distinzione tra la locazione e affitto di azienda (vedi in proposito cassazione sezione III, 4 gennaio 1991, n. 30, in giust. civ. 1992 I, 205).

Non risulta, d'altra parte, che sia intervenuta nuova pronuncia della Corte costituzionale sul punto, anche se, con ordinanza (23 marzo) 31 marzo 1988, n. 384, è stata sottolineata la legittimità della distinzione tra locazione di immobile destinato ad esercizio commerciale e affitto di azienda senza peraltro specifici riferimenti alla locazione alberghiera.

Appare poi opportuno rilevare che la nuova legge 5 aprile 1985, n. 118 (non travolta ai commi 9-septies e opties dalle successive pronuncie di incostituzionalità di cui alla sentenza 23 aprile 1986, n. 108) costituisce sicuramente un riconoscimento, sul piano legislativo, della esistenza del problema e anzi un ulteriore passo verso la progressiva erosione della distinzione tra locazione alberghiera e affitto di azienda.

Prima della legge n. 392/1978 infatti, nell'individuazione di affitto di azienda assumeva carattere preminente l'ammobiliamento del bene concesso in locazione e, poiché era veramente raro che un conduttore assumesse in locazione un immobile destinato all'esercizio di albergo senza arredamento, in pratica si finiva con il ravvisare in ogni fattispecie la figura dell'affitto di azienda.

La legge n. 392/1978 profondamente innovando sul punto, ha stabilito che possa aversi locazione, soggetta agli artt. 27 e seg., di immobile adibito all'esercizio di albergo (pensione o locanda) anche se ammobiliato.

La legge n. 118/1985, poi, ha sancito una presunzione *juris et de jure* di riconducibilità all'ambito della locazione di tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore rendendo irrilevante — sia pure ai limitati fini della applicazione della legge n. 392/1978 — i parametri cui si soleva far riferimento in precedenza, come la presenza di elementi materiali o immateriali dell'azienda o anche il possesso delle licenze commerciali da parte del locatore nelle ipotesi in cui esse, pur essendo state ottenute, non siano state ancora utilizzate.

Ciò contribuisce a rendere più ingiustificata la differenza di trattamento nelle ipotesi in cui l'albergo, già in funzione, sia stato affittato dal successore *mortis causa* che non intende gestirlo direttamente o in cui, come assume l'odierno appellante, l'intera struttura aziendale sia stata rinnovata dal conduttore.

Non si può infine non rilevare che una distinzione così evanescente, ma così carica di conseguenze, favorisce la conclusione di accordi, anche simulatori, tendenti ad eludere la disciplina dettata dalla legge n. 392/1978, in violazione dell'art. 79.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non contempla anche l'affitto di azienda alberghiera in relazione all'art. 3 della Costituzione e conseguentemente sospende il giudizio in corso ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 16 marzo 1992

Il presidente: CARLINI

N. 100

*Ordinanza emessa il 12 gennaio 1994 dal pretore di Bassano del Grappa
nel procedimento civile vertente tra Dal Molin Daniele ed altra e sindaco del comune di Pianezze*

Salute (tutela della) - Vaccinazioni obbligatorie - Vaccinazione antitetanica - Imposizione dell'obbligo vaccinale a tutti i soggetti entro il secondo anno di vita - Mancata previsione della esecuzione di accertamenti preventivi volti a tutelare la salute del minore da eventuali rischi e controindicazioni alla vaccinazione - Lamentata lesione del diritto alla salute.

(Legge 4 febbraio 1966, n. 51; legge 6 giugno 1939, n. 891; legge 5 marzo 1963, n. 292).

(Cost., art. 32).

IL PRETORE

Nella causa portante il n. 390/1993, promossa da Dal Molin Daniele e Cuman Livia avverso il comune di Pianezze, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato presso la cancelleria in data 17 marzo 1993 Dal Molin Daniele e Cuman Livia proponevano opposizione avverso l'ordinanza n. 7, emessa in data 12 febbraio 1993 e notificata il successivo 16 febbraio 1993, con la quale il sindaco del comune di Pianezze aveva loro ingiunto il pagamento della somma di L. 118.000 a titolo di sanzione amministrativa, per non aver sottoposto il figlio minore Dal Molin Raffaello alla vaccinazione obbligatoria antipolio, antidifterica e antitetanica, in violazione delle leggi 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni ed integrazioni. A sostegno della impugnazione proposta eccepivano, fra l'altro, la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 419/1968, poiché dette norme, nell'imporre l'obbligo vaccinale indiscriminatamente a tutti i bambini nel corso del secondo anno di vita, senza prevedere casi di rinvio o di esonero, e senza disporre a detti fini l'esecuzione di accertamenti preventivi che tutelino la salute del minore da eventuali rischi e complicanze, costituiscono violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Sentito il responsabile del settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. n. 5 del comune di Bassano del Grappa, ed a seguito del deposito da parte del procuratore attore o di memorie e documenti, questo pretore si riservava il decidere.

Premesso che, sebbene negli scritti difensivi attorei si faccia riferimento alla sola vaccinazione antitetanica, ai ricorrenti è stata in realtà contestata la violazione anche delle leggi che sanciscono l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e antidifterica, va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dagli stessi sollevata, nei termini che verranno di seguito precisati.

Alla stregua dell'art. 32 della Costituzione, la legittimità costituzionale dei trattamenti sanitari obbligatori è subordinata alle seguenti condizioni:

che il trattamento sia legislativamente previsto;

che esso sia disposto in funzione dell'interesse alla salute della collettività, e, più precisamente, al fine della salvaguardia dell'eguale diritto alla salute garantito a ciascun componente della collettività;

che il provvedimento non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto;

che l'intervento previsto sia rispettoso della persona umana.

Tali principi sono stati affermati, con specifico riferimento alla materia delle vaccinazioni obbligatorie, con sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 22 giugno 1990, ove dal disposto del primo e del secondo comma dell'art. 32 si fa discendere la conseguenza che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a miglioramento o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inverte il diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale», nonché che «un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili».

Ciò posto, va osservato che le vaccinazioni obbligatorie comportano il rischio, sia pure percentualmente modesto, del verificarsi di complicanze, concretatesi in menomazioni dell'integrità psico-fisica. Già il d.c.g. 7 marzo 1940 (recante norme per l'attuazione della legge 6 giugno 1939, n. 891, sulla obbligatorietà della vaccinazione antidieterica) prevedeva la possibilità di esonero dall'obbligo vaccinale, su giudizio dell'ufficiale sanitario, per «i bambini deboli, linfatici, tubercolotici, nefritici, affetti da diatesi esudativa, cardiaci, e quelli che abbiano già sofferto la difterite o subita la vaccinazione antidieterica» (art. 6); a sua volta il d.m. n. 25 del 5 gennaio 1967, in attuazione dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelittica) stabilisce casi di sospensione temporanea della vaccinazione (art. 2); con maggiore completezza, la circolare del Ministero della sanità n. 9 del 26 marzo 1991 elenca una serie di patologie considerandole come controindicazioni, solo temporanee o assolute, alla somministrazione di dati tipi di vaccino o di qualsiasi vaccinazione. Ulteriori controindicazioni sono desumibili dai foglietti informativi acclusi ai vaccini e dalla letteratura medica scientifica (cfr. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo attore).

Difetta tuttavia, nelle citate leggi impositive di obblighi vaccinali (come negli atti di normazione secondaria emanati in loro attuazione), la previsione dell'esecuzione di accertamenti preventivi, volti alla verifica della sussistenza di eventuali controindicazioni alla vaccinazione, e, comunque, la specificazione del tipo accertamenti che debbono a tal fine compiersi — in proposito va rilevato che la visita, comprendente un esame obiettivo e la raccolta dell'anamnesi, non è di per sé sola sufficiente ad individuare od escludere le molteplici patologie che costituiscono controindicazioni alla somministrazione di vaccini, considerato in particolare che molte di esse sono asintomatiche, e, comunque, che nel campo della neonatologia le patologie spesso non si esplicitano in maniera evidente, e l'anamnesi è sempre raccolta attraverso terze persone, non munite di adeguata cultura e preparazione al riguardo (cfr. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente).

A cagione di questa lacuna, le leggi che prevedono la obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelittica, antidieterica ed antitetanica, appaiono in contrasto con l'art. 32 della Costituzione sotto un triplice profilo.

Innanzitutto, per violazione della riserva di legge di cui al secondo comma di tale articolo. Si tratta, è vero, di una riserva relativa di legge (il testo della norma recita infatti: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»; e, tuttavia, in una materia tanto delicata qual è quella in discussione, in cui viene in gioco il diritto «primario ed assoluto» alla salute, la previsione degli accertamenti di cui sopra si è detto, idonei, se non ad eliminare, certamente a ridurre il rischio di complicanze da vaccino, non può non ritenersi ricompresa nella disciplina di principio, regolante gli aspetti essenziali della materia; ciò tanto più in quanto, in assenza di qualsiasi direttiva e specificazione sul punto, la discrezionalità dell'autorità sanitaria, sul se procedere all'accertamento di eventuali controindicazioni e sulla scelta del tipo di accertamento da compiersi, non appare in alcun modo circoscritta — com'è necessario allorchando si verte in tema di diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti —.

Correlativamente, importando la mancata previsione di accertamenti diagnostici preventivi un aumento del rischio di complicanze da vaccino, le leggi in parola si pongono in contrasto con l'esigenza — desumibile sia dal primo comma dell'art. 32 della Costituzione, ove la salute è configurata quale diritto fondamentale dell'individuo, sia dal richiamo al rispetto della persona umana di cui al secondo comma — che il trattamento sanitario obbligatorio non si traduca in una lesione, in un sacrificio del bene salute. Con riferimento ai danni alla salute, ulteriori rispetto a quelle conseguenze delle vaccinazioni temporalmente delimitate ed aventi scarsa entità, «il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importa un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri» (cfr. la già citata sentenza n. 307/1990). Si consideri inoltre, da un lato, che il riconoscimento in favore del soggetto passivo del trattamento, per l'ipotesi in cui il rischio si sia avverato, di un equo indennizzo per il danno subito (oggi previsto dalla legge n. 210/1992), in tanto è idoneo a fugare i dubbi di legittimità costituzionale dell'imposizione di un trattamento sanitario, realizzando un corretto bilanciamento tra le due dimensioni della salute e dello stesso spirito di solidarietà reciproca tra individuo e collettività, in quanto si riferisca a quei rischi non prevedibili ed evitabili in base allo stato delle conoscenze scientifiche; dall'altro, che una tutela meramente risarcitoria del diritto alla salute, sicuramente spettante tutte le volte che il danno risulti *iniura datum*, non può ancora reputarsi sufficiente, giacché, per il carattere assoluto, prioritario e non monetizzabile della situazione in esame, gli strumenti che ne assicurano un'effettiva ed efficace tutela sono quelli di tipo preventivo.

Infine, sempre ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, la legge impositiva di un trattamento sanitario «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Ora, quand'anche non si condivida l'opinione per la quale tale clausola richiama e riassume i diritti di libertà riconosciuti al singolo dalla Costituzione (tra cui in particolare la libertà di religione e quella di pensiero), il limite in parola importa sicuramente la necessità che le modalità di attuazione di detti trattamenti siano il meno possibile coattive. Sotto questo profilo, una piena attuazione del disposto costituzionale è ravvisabile nell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del quale gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato» (quinto comma), con diritto per l'infermo, nel corso del trattamento, di «comunicare con chi ritenga opportuno» (sesto comma), nonché obbligo per le U.S.L. di operare per «ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità». Con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie, viene in considerazione, oltre alla persona del minore che deve esservi sottoposto, quella dei genitori, in quanto titolari di quella posizione di cui all'art. 30 della Costituzione, che si connota come potere-dovere rispetto al figlio, il cui contenuto e limite è dato dal perseguimento degli interessi del minore, ma anche come diritto verso l'esterno, nei confronti dello Stato e di chiunque pretenda di interferire nei loro compiti. Ciò implica la necessità che l'attuazione delle vaccinazioni obbligatorie avvenga, per quanto possibile, mediante la ricerca del consenso e della partecipazione dei genitori: in questa direzione, l'esecuzione di accertamenti diagnostici preventivi idonei ad individuare possibili controindicazioni alla somministrazione del vaccino (in aggiunta ad una corretta informazione sulle vaccinazioni ed i loro rischi) svolge, all'evidenza, un ruolo essenziale.

Questo pretore non ignora che con legge 25 febbraio 1992, n. 210, il legislatore ha stabilito che, al fine della prevenzione delle complicanze causate dalle vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono ed attuano progetti di informazione, volti ad assicurare «una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione», e diretti prioritariamente «ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere» (art. 7). Quand'anche tuttavia tale previsione fosse reputata idonea a fugare i dubbi di legittimità costituzionale in precedenza esposti, va osservato che nella specie essa risulta inapplicabile: al momento infatti in cui i ricorrenti vennero diffidati a presentare il figlio per la vaccinazione (fine agosto 1992), non sussisteva ancora per l'U.L.S.S. l'obbligo di predisposizione ed attuazione dei suddetti progetti informativi, avendo la legge n. 210/1992 accordato il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore per il suo adempimento.

Per le ragioni sopra esposte va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51, della legge 6 giugno 1939, n. 891, e della legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni ed integrazioni — con particolare riguardo agli artt. 1 e 3 della legge n. 51/1966, 1 e 2, ultimo comma, della legge n. 891/1939, 1, 2 e 3 della legge 20 marzo 1968, n. 419 (modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria —, nonché la rilevanza della questione ai fini del giudizio, trattandosi delle norme la cui violazione è contestata agli odierni ricorrenti, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51, della legge 6 giugno 1939, n. 891, e della legge 5 marzo 1963, n. 292, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, per le motivazioni esposte in narrativa.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bassano del Grappa, addì 12 gennaio 1994

Il pretore: ATTANASIO

N. 101

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sull'istanza proposta da Fernandez Carlos Armando

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a custodia cautelare in carcere (sentenza di primo grado non definitiva) - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Disparità di trattamento, rispetto al cittadino italiano, in ordine all'esecuzione della custodia cautelare disposta per le stesse esigenze cautelari e lo stesso reato - Irragionevolezza.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3).

II° GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti, osserva:

In data 7 dicembre 1993, Fernández Carlos Armando, cittadino colombiano, sottoposto a custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, proponeva istanza volta ad ottenere l'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 12-bis, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 e succ. mod. Veniva quindi instaurato il meccanismo procedimentale configurato dal comma 12-ter del citato art. 7. Le risultanze di tale procedimento sono orientate nel senso della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 7, comma 12-bis e ter, per disporre l'espulsione del Fernandez dallo Stato: risulta infatti che il Fernandez è cittadino straniero, sottoposto a misura cautelare (la sentenza di condanna emessa nei confronti del predetto all'esito del giudizio abbreviato non è passata in giudicato essendo stato proposto avverso tale sentenza appello dal difensore di talché è applicabile la prima ipotesi di cui al citato art. 7) ed è in possesso di passaporto valido e non sussiste alcuna delle ragioni ostative previste dalla legge. Or, accertata la sussistenza di risultanze indicative di situazione del Fernandez riconducibile alla prima ipotesi di cui all'art. 7, comma 12-bis, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 e succ. mod., questo giudice ritiene di dovere proporre questione di legittimità costituzionale della norma sopraindicata nella parte in cui prevede che «nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275 (b) terzo comma, del c.p.p., è disposta l'immediata espulsione allo Stato di appartenenza o di provenienza» in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Evidente è la rilevanza della questione. Orbene, pare che la norma del citato art. 7, comma 12-bis, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modificazioni sia sospetta di incompatibilità con il contesto costituzionale ed in particolare con il principio consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il citato art. 7 appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nelle misure in cui consente al cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare di sottrarsi a tale-custodia, poiché impinge nel principio di uguaglianza attuando un trattamento differenziato favorevole ai cittadini stranieri rispetto ai cittadini italiani sottoposti a custodia cautelare disposta per le stesse esigenze e per lo stesso reato.

Va rilevato che la condizione di cittadino straniero non esclude, l'operatività del suddetto principio di uguaglianza atteso che il sistema penale italiano non pone alcuna differenza tra il cittadino e lo straniero che sono entrambi puniti (vedi in particolare sentenze nn. 104/1969 e 177/1977) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione vale anche per il cittadino straniero per quel che pertiene la tutela di diritti fondamentali di talché la titolarità di questi diritti da parte del cittadino e dello straniero impone una posizione di uguaglianza tra loro. Va da sé che la incontestata ed incontestabile posizione di uguaglianza tra il cittadino e lo straniero per la tutela di situazioni giuridiche attive correlate ai diritti fondamentali della persona deve essere estesa alle situazioni giuridiche passive alle quali è di certo riconducibile la restrizione della libertà personale per effetto dell'applicazione di una misura cautelare custodiale.

È vero che la Corte costituzionale (vedi sentenze nn. 144/1970 e 244/1974) ha affermato che l'estensione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione agli stranieri patisce limitazioni dovute alla particolarità di situazioni giuridiche correlate alla indubbia diversità dei rapporti che lo Stato instaura con il cittadino e lo straniero. Ma è altrettanto vero che la Corte costituzionale ha chiarito che la discrezionalità del legislatore nell'apprezzare e nel regolare «le differenze di fatto» esistenti tra i cittadini e stranieri trova un limite nella razionalità del suo apprezzamento. Pertanto, l'esercizio del potere discrezionale del legislatore nell'apprezzare differenti situazioni di fatto impone sempre di determinarne i limiti razionali e di ordine costituzionale, entro i quali appare possibile e corretto ricorrere ad una disciplina differenziata.

Or, non pare che il trattamento differenziato tra cittadini e stranieri che scaturisce dalla norma di cui all'art. 7, comma 12-bis, prima ipotesi, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche sia conforme ai principi di ragionevolezza cristallizzati nella norma dell'art. 3 della Costituzione.

Invero, non è dato ravvisare nella scelta fatta dal legislatore ragioni tali da giustificare la disparità di trattamento disposta, disparità che appare macroscopica quando il cittadino e lo straniero sono concorrenti nel medesimo reato e vengono sottoposti alla custodia cautelare per la ricorrenza di medesime esigenze cautelari da salvaguardare. Inoltre, la norma impugnata ispirata di certo a logiche dettate da situazioni contingenti, inserita nel sistema della disciplina esistente, inietta nel sistema stesso consistenti dosi di irrazionalità instaurando nei confronti dello straniero una situazione normativa incoerente, atteso che per un verso prevede un aggravamento di trattamento dello straniero — imponendo che sia espulso una volta espiaata la pena (artt. 211 e 235 del c.p. e 86 del d.P.R. 309/1990) — per altro verso lo attenua notevolmente, consentendo l'espulsione prima che sia intervenuta una sentenza di condanna e rendendo non operativa l'applicazione di una misura cautelare custodiale.

P. Q. M.

Visto l'art. 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che «nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, (b) comma 3, del codice di procedura penale, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza e di provenienza», in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 19 gennaio 1994

Il giudice: TRIVELLINI

94C0236

N. 102

*Ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal tribunale di sorveglianza di Firenze
sull'istanza proposta da Misso Giovanni*

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Beneficio della semilibertà e della liberazione condizionale - Concessione - Requisiti - Ininfluenza, diversamente da quanto stabilito per i condannati a pene temporanee, della intervenuta concessione dell'indulto ai fini del computo della pena espiaata per la concessione dei suddetti benefici.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma; c.p., art. 176, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 17 novembre 1993;

Visti ed esaminati gli atti della procedura di sorveglianza in materia di semilibertà nei confronti di Misso Giovanni, nato il 14 ottobre 1954 a Genova, domiciliato detenuto nella casa recl. Porto Azzurro;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

OSSERVA

Svolgimento del processo

Misso Giovanni si trova ristretto con una condanna all'ergastolo dal 26 gennaio 1979 ed ha sinoggi conseguito 585 giorni di liberazione anticipata maturandone altresì ulteriori 135 da ritenere logicamente concedibili stante l'ottimo comportamento del soggetto che da anni ha aderito attivamente al trattamento penitenziario come dimostra anche la fruizione dell'estate del 1990 di permessi premio.

Avanza oggi istanza di semilibertà sul presupposto di aver maturato il termine di legge (venti anni): egli assume infatti che oltre alla pena effettivamente sofferta ed alla liberazione anticipata, dovrebbe essergli riconosciuta anche una quota di condono pari ad almeno anni tre e mesi sei in virtù dei provvedimenti sanciti con d.P.R. n. 744/1981, n. 865/1985 e n. 394/1990.

La somma delle varie voci effettivamente condurrebbe ad una pena complessivamente valutabile come superiore ad anni venti, integrando così il requisito temporale sancito dall'art. 50 ord. pen.

Il ragionamento dell'istante si scontra però irrimediabilmente contro l'assetto normativo e la conseguente costante giurisprudenza secondo cui il condono è istituto inapplicabile alla pena dell'ergastolo.

Ritiene il tribunale che tale inapplicabilità totale che coinvolge anche i termini di ammissibilità alle due misure alternative rappresentate dalla semilibertà e dalla liberazione condizionale — al pari della prima prevista per i condannati all'ergastolo —, lungi dal rendere immediatamente e irrimediabilmente inaccogliibile l'istanza del Misso, apra necessariamente la strada del vaglio costituzionale.

Motivi della decisione

La domanda che l'istanza del Misso solleva è la seguente: è compatibile con la Costituzione il dato incontestabile che emerge dalla legge e dalla giurisprudenza che in nessun modo il condono può incidere sulla condanna all'ergastolo?

Il dubbio è fondato e meritevole di essere sottoposto all'attenzione del supremo giudice delle leggi.

È dato acquisito che la pena dell'ergastolo è stata ritenuta compatibile con l'ordinamento costituzionale ed in particolare con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione soltanto in virtù dell'esistenza di meccanismi alternativi di espiazione che conducono, in caso di esito positivo, all'estinzione della pena ed alla restituzione del condannato alla piena libertà.

Ne consegue che è improprio parlare dell'ergastolo in termini di pena «non a termine», laddove invece dovrebbe, ed a parere del Tribunale deve, parlarsi di pena «solo potenzialmente a termine» ovvero pena «a termine incerto».

Gli istituti giuridici che rendono terminabile la pena dell'ergastolo sono all'evidenza, nella loro progressione trattamentale e penitenziaria, la semilibertà e la liberazione condizionale.

Tali istituti risultano ammissibili nei confronti del condannato all'ergastolo allorché siano stati espriati rispettivamente venti e ventisei anni di restrizione. Tale meccanismo diverge da quello indicato dalla legge per le pene propriamente a termine laddove per esse il requisito di ammissibilità temporale è soddisfatto una volta espriata una quota della pena inflitta, determinata secondo frazioni di essa (con l'ulteriore dato, per la liberazione condizionale, della sussistenza di un residuo pena inferiore ad anni cinque: si noti in tal senso che la liberazione condizionale dell'ergastolano deve protrarsi obbligatoriamente proprio per anni cinque).

È altresì noto che nell'espletare i calcoli numerici necessari per stabilire se un condannato a pena a termine possa o meno essere ammesso ad una delle due misure suindicate, occorre depurare la pena stessa sia degli effetti del condono sia di quelli dell'amnistia: è sulla base della pena risultante infatti che si valuta se sia stata espriata effettivamente la quota di detenzione richiesta dalla legge per fruire di semilibertà o liberazione condizionale.

È quindi il caso di sottolineare ora come alla diversità di regime vigente per le pene a termine e per la pena solo eventualmente a termine in relazione alla riduzione o eliminazione di una parte di esse a seguito di provvedimento clemenziale generale, corrisponda invece un regime identico per quanto concerne la riduzione della pena a seguito di riconoscimento individuale della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen.

Testualmente infatti tale norma recita al quarto comma, seconda parte: «La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo», con ciò quindi rendendo riducibili anche per gli ergastolani i termini di ammissibilità della semilibertà e della liberazione condizionale (oltre che dei permessi premio).

Né può dirsi che il meccanismo giuridico ora ricordato assuma connotati puramente virtuali non comportando alcuna reale riduzione di una pena che riducibile per sua natura non è.

Infatti la riduzione dei termini di ammissibilità delle misure alternative si traduce oggettivamente e concretamente nel raggiungimento anticipato della semilibertà, e quindi della liberazione condizionale, fasi successive attraverso cui si realizza l'effettivo fine pena e la sua estinzione che conseguentemente ne risultano anticipati.

Vi è dunque da domandarsi se vi sia una ragione logica, e costituzionalmente tale, per l'esistenza di un meccanismo diverso per quanto concerne il condono.

Pare incontestabile che il condono sia un istituto che trova una sua rilevanza costituzionale laddove di esso (*rectius*: di indulto) si parla esplicitamente nell'art. 79 della Costituzione.

Da tale norma peraltro si evince direttamente ed esclusivamente che l'unico limite per esso riguarda la sua applicabilità in relazione alla data del commesso reato cui potrebbe astrattamente riferirsi.

Né in essa né altrove si trova una distinzione che faccia riferimento alla qualità o alla durata della pena.

Se dunque la Costituzione non pone distinzione tra le pene, sotto il profilo della loro qualità o durata, vi è da domandarsi se legittimamente il legislatore ordinario può operarne alcuna.

Certo, se non esistessero meccanismi giuridici volti a rendere conseguibile anche l'estinzione dell'ergastolo, ovvero se l'ergastolo fosse veramente una pena senza termine, sarebbe quanto meno irrilevante un qualsiasi discorso inerente l'applicabilità del condono ad esso.

Ma dato che l'ergastolo pena senza termine non è — ché altrimenti sarebbe già incorso in una pronuncia di illegittimità ex art. 27, terzo comma, della Costituzione — occorre trovare una ragione in più per dire che il condono non gli è applicabile negli stessi modi che alle pene a termine; ovvero dire che non può essere computato neppure al fine di raggiungere anticipatamente i limiti previsti dalla legge per l'ammissibilità delle misure alternative, di quelle stesse misure che progressivamente conducono proprio a quella estinguibilità già ritenuta requisito irrinunciabile di qualsivoglia pena detentiva.

Tale ragione in più a parere del Tribunale è poco visibile.

È pacifico che nella realtà processuale vi sono reati che, nella loro materiale manifestazione, possono venire puniti alternativamente con pena a termine o con l'ergastolo nel gioco logico e giuridico delle circostanze attenuanti e aggravanti.

Ne consegue che vi sono detenuti ristretti con la reclusione o con l'ergastolo per aver commesso lo stesso reato — o gli stessi reati —: la differenza che intercorre tra loro è soltanto nella durata della pena e non altra se manteniamo vera l'affermazione che anche l'ergastolo è pena a termine (sia pur qualificata): per quale ragione dunque deve esservi tra di essi una differenza rispetto alla possibilità di raggiungere anticipatamente i limiti di ammissibilità delle misure alternative — e dunque il fine pena reale —, limiti previamente e generalmente previsti per tutti?

La risposta a tale domanda coinvolge il senso dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

Non può oltretutto in merito a tale problematica, dimenticarsi il senso dell'art. 73, secondo comma, c.p. che sancisce la trasformazione in ergastolo della sommatoria di due pene a termine non inferiori a ventiquattro anni: laddove la specialità della norma rispetto al criterio limitatore dell'art. 78 del c.p., non soltanto trasporta il condannato dalla categoria di coloro che comunque dovevano ad un certo punto essere liberati, a quella di coloro che solo eventualmente lo saranno; ma oltretutto travolge anche la possibilità di fruire in futuro di eventuali provvedimenti clemenziali di cui avrebbe potuto godere in caso di semplice cumulo di pene concorrenti.

Per altro verso la non computabilità del condono per gli ergastolani si presenta oggi, alla luce del complesso delle scelte succedutesi nel tempo in materia di diritto penitenziario, come una scelta irragionevole rispetto ad esse.

Se infatti si è sancito definitivamente che anche l'ergastolo è una pena a termine e se esistono dei meccanismi di riduzione pena che valgono e incidono sensibilmente anche su di essa, priva di ragionevolezza — per così dire sopravvenuta —, risulta essere l'esclusione degli ergastolani dal provvedimento generale di condono (altro e diverso problema è poi quello della esclusione generale di un dato reato dal beneficio clemenziale: fatto questo che coinvolge tutti gli autori di quel reato, quale che sia stato il tipo di pena loro irrogata).

Anche sotto tale profilo, che l'insegnamento della stessa Corte costituzionale ha indicato ai giudici di merito come rilevante nel giudizio di costituzionalità delle leggi, pare sussistere un contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, citato.

Infine vi è da domandarsi se, ancora una volta nel quadro di complessivo riferimento normativo, il diniego del condono al portatore di condanna all'ergastolo non costituisca una violazione del principio sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Se infatti può ritenersi che una pena deve tendere alla rieducazione del reo, laddove avesse raggiunto questo scopo potrebbe considerarsi contraria al senso di umanità — il ché ovviamente oltre che nel caso della liberazione condizionale (che porta in sé il requisito del sicuro ravvedimento) può realizzarsi anche nel caso della semilibertà, laddove si dovesse riscontrare che il trattamento intramurario ha raggiunto risultati tali da rendere a questo punto praticabile il regime restrittivo part-time —, sorge inevitabile il dubbio che quella pena che potrebbe estinguersi con il provvedimento clemenziale di cui la generalità dei detenuti è beneficiario e da cui gli ergastolani invece sono esclusi, per essi possa rappresentare oggettivamente, ed altrettanto inevitabilmente, una sofferenza gratuita e dunque in contrasto con il principio di umanità della pena.

In tal senso altro è che, pur maturato il tempo di ammissibilità della misura alternativa, il tribunale di sorveglianza ritenga non raggiunti quei risultati trattamentali che ad esso debbono necessariamente affiancarsi nel quadro complessivo della decisione (con tutto quanto ne consegue in termini di diritto di difesa, impugnabilità delle decisioni, riproponibilità dell'istanza); altro è che il tribunale di sorveglianza non possa pronunciarsi nel merito di una progressione nel trattamento — sino all'atto ultimo della estinzione della pena — perché la pena dell'ergastolo, pur non qualificabile come non a termine in ossequio proprio alla Costituzione, tuttavia quanto all'istituto del condono proprio tale veste assume: con ulteriore risvolto di illogicità, interno alla problematica della raggiunta riduzione.

In virtù delle suesposte ragioni si ritiene doveroso rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di Sua competenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) *dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell'art. 176, terzo comma, del c.p., in quanto non riconoscono alcun effetto ai fini della ammissibilità, rispettivamente, alla semilibertà e alla liberazione condizionale della intervenuta concessione dell'indulto o di analoghi benefici clemenziali;*

b) *sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa alla ammissione alla semilibertà di Misso Giovanni; Visti gli artt. 70, 71 e 71-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, su parere difforme del p.g.;*

c) *dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;*

d) *manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

Firenze, addì 17 novembre 1993

I giudici: (firme illeggibili)

94C0237

N. 103

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Coppola Bartolomeo

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Ingiustificata differenziazione rispetto a chiunque altro abbia beni sproporzionati alla propria capacità economica - Violazione dei principi di presunzione di innocenza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, modificato dalla legge 15 novembre 1993, n. 461). (Cost., artt. 3 e 27, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di cui all'intestazione;

Sentite le parti;

Premesso che a carico di Bartolomeo Coppola, il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio in ordine al reato «di cui agli artt. 81 cpv del c.p. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto al fine di spaccio grammi 6,609 di cocaina e grammi 2,609-di eroina. In Noventa Padovana (Padova) il 21 giugno 1993»;

Premesso che nel corso dell'udienza preliminare, tramite apposita contestazione, il p.m. ha elevato per il Coppola anche l'imputazione di «cui all'art. 12-quinquies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 e ss. modificazioni perché, essendo sottoposto a procedimento penale n. 1034/93 r.g.n.r. per il delitto di cui art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, risultava essere titolare o comunque avere la disponibilità di denaro contante per L. 15.200.000, di un libretto di deposito risparmio

nominativo acceso c/o filiale di Noventa Padovana Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con saldo di circa L. 16.000.000 nonché di immobile sito in Corezzola (Padova) beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o comunque alla propria attività economica e dei quali non giustificava la legittima provenienza. In Padova e provincia dal 31 marzo 1993 al 29 settembre 1993; e ciò a seguito del ritrovamento, nel corso della medesima perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, del denaro e del libretto di deposito di cui all'imputazione nonché della considerazione della sproporzione rispetto alla capacità economica del Coppola del valore dell'immobile pure ivi citato (beni tutti sottoposti a sequestro) (anche per tale imputazione il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio);

Premesso che la difesa del Coppola ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma di cui al predetto art. 12-quinquies;

Premesso che in sede odierna si è proceduto alla separazione del procedimento riguardante il capo B) qui considerato;

Ritenuto che le perplessità circa la legittimità costituzionale della normativa suddetta manifestate a livello dottrinario hanno trovato riscontro in quanto esposto, in particolare, nell'ordinanza 7 aprile 1993 della Cassazione il cui contenuto appare pienamente condivisibile;

Ritenuto che rispetto a quanto ivi esposto non assume, naturalmente, rilievo particolare l'ulteriore snodarsi dell'iter normativo, culminato, allo stato, nella legge di conversione n. 461 del 15 novembre c.a.;

Ritenuto in particolare che appare indubitabile il punto da cui prende le mosse la citata ordinanza del s.c. e cioè che si è in presenza di «un reato "proprio" nel quale soggetto attivo è chiunque si venga a trovare nella particolare posizione personale di imputato ... per alcuni fatti illeciti che si ritiene siano stati commessi dallo stesso sulla base di elementi indizianti ancora non sottoposti alla verifica del giudice circa la loro effettiva sussistenza e la loro riferibilità al soggetto, la cui responsabilità in relazione ai fatti che gli si addebitano in ogni caso non si è accertata con sentenza definitiva nel momento nel quale sorge il sospetto e si consolida la condotta descritta come illecita che viene ancorata ... ad una situazione personale che potrebbe anche vanificarsi nel corso del procedimento»;

Ritenuto altresì che non può dimenticarsi come la Corte costituzionale con sentenza n. 11/1968 rilevò come l'art. 708 del c.p. sfuggiva ai profilati rilievi di incostituzionalità quanto alle persone nei cui confronti era stata accertata definitivamente la responsabilità in ordine alla commissione di reati contro il patrimonio dato (e solo dato) che alla accertata situazione oggettiva del possesso dei beni si accompagnava proprio la particolare condizione soggettiva caratterizzante la persona nei cui confronti si sia accertata (definitivamente) la responsabilità per repressi reati;

Rilevato che appare, viceversa, indubitabile che nel caso che qui interessa manca una condizione della persona che lo diversifichi effettivamente e significativamente da chiunque altro abbia beni sproporzionati alla capacità economica in quanto tale diversificazione non pare poter consistere solo nella condizione di imputato che, per definizione, è una condizione provvisoria e *sub iudice*, e che non pare poter legittimamente giustificare sulla sfera di una persona nessun effetto diverso da quelli specificamente previsti dall'ordinamento (es. misure cautelari);

Ritenuto che le norme costituzionali che appaiono vulnerate sono quantomeno quelle di cui all'art. 3 (per l'ingiustificata differenziazione che si viene a creare) e quella di cui all'art. 27, secondo comma (per il pregnante e non razionale significato che si attribuisce alla condizione di imputato);

Ritenuto che sulla base di quanto sopra esposto la rilevanza del giudizio sulla legittimità costituzionale della norma nel caso di specie appare evidente;

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificata dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, in relazione agli artt. 3, 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Il giudice per le indagini preliminari: APOSTOLI CAPPELLO

N. 104

Ordinanza emessa il 1° dicembre 1993 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Macerata nel procedimento di conversione della pena pecuniaria nei confronti di Braconi Maurizio

Pena - Multa - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Possibilità di due differimenti non eccedenti i sei mesi - Lamentata omessa previsione della possibilità di differire la conversione, nei confronti di condannati dichiarati falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 660, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

In merito al procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria di L. 300.000 di multa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660 del c.p.p., irrogata con decreto penale n. 442 d. pen. in data 25 giugno 1990 dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Como nei confronti di Braconi Maurizio, nato il 27 settembre 1953 a Filottrano (Ascoli Piceno), residente in Recanati (Macerata), via Pintura del Braccio n. 49/b, riconosciuto penalmente responsabile del reato di emissione di assegni privi di copertura; (organo dell'esecuzione: procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Como);

Vista la nota n. 109/91 reg. conversioni pervenuta presso la cancelleria dell'intestato ufficio in data 19 giugno 1991, con cui la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Como chiedeva la conversione della citata pena pecuniaria in libertà controllata al magistrato di sorveglianza di Macerata;

In esito all'odierna udienza, svoltasi nel rispetto delle formalità di rito, ed a scioglimento della riserva nel corso della stessa formulata;

Ascoltati il p.m. in sede ed il difensore del condannato, che concludevano come da separato verbale;

OSSERVA IN FATTO

Con decreto penale emesso in data 25 giugno 1990 dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Como, Braconi Maurizio veniva condannato alla pena pecuniaria di L. 300.000 di multa perché riconosciuto penalmente responsabile del reato di emissione di assegni privi di copertura. Il debito erariale derivante dalla condanna (*rectius*: dalla irrogazione della sanzione penale) rimaneva insoluto, sicché, in seguito alla constatazione dell'esito negativo del tentativo di recupero della somma attraverso le consuete procedure esecutive, ed in particolare attraverso la richiesta di pignoramento ex artt. 491 e ss. del c.p.c., la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Como trasmetteva gli atti, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p., al magistrato di sorveglianza di Macerata per l'eventuale conversione della pena pecuniaria, ai sensi del disposto dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella sanzione della libertà controllata per la durata corrispondente secondo i criteri di ragguaglio indicati nella norma.

Si instaurava pertanto a carico del condannato procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria; nel corso della istruttoria, espletata per l'accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato, emergeva il fatto che il Braconi era stato dichiarato fallito con sentenza n. 45/90 reg. sent. emessa in data 13-19 giugno 1990 dal tribunale di Macerata.

Pertanto il magistrato di sorveglianza di Macerata, rilevato che la data di dichiarazione del fallimento risultava cronologicamente anteriore al momento di costituzione del credito erariale derivante da pena pecuniaria, essendo il titolo di condanna divenuto esecutivo in data 18 settembre 1990, concedeva un primo differimento in data 5 febbraio 1992 ed un secondo in data 4 novembre 1992, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p., terzo comma.

La reiterata decisione di differire la conversione era stata presa sulla base dell'assunto della ricorrenza, nel caso del condannato a pena pecuniaria dichiarato fallito, di una situazione di semplice insolvenza, sussistendo una sorta di impossibilità giuridica al pagamento derivante dal tipico effetto di spossessamento prodotto dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel corso dell'odierna udienza, verificata la ritualità delle notificazioni degli avvisi di procedimento di sorveglianza, in esito all'esposizione compiuta dal magistrato di sorveglianza — che ha rilevato che la procedura concorsuale a carico del Braconi risulta essere ancora in corso (v. certificato redatto in data 27 ottobre 1993 dal tribunale di Macerata, in atti) —, p.m. e difensore dell'interessato concludevano come da separato verbale. Il magistrato di sorveglianza si riserva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sciogliendo la surrichiamata riserva, opina questo magistrato che risulti pregiudiziale alla risoluzione della presente causa sollevare d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale del disposto del terzo comma dell'art. 660 del c.p.p.

Presupposto per la conversione della pena pecuniaria è l'effettiva insolvidità del condannato, situazione questa che deve essere accertata, nel corso di un procedimento dotato delle caratteristiche di giurisdizionalità, dal magistrato di sorveglianza competente.

Orbene, nel caso di condannato dichiarato fallito è pacifica la sussistenza, più che della insolvidità, ossia di una situazione oggettiva, di una situazione di semplice insolvenza, vale a dire di transitoria e non insuperabile difficoltà di adempiere.

Infatti in tale ipotesi, poiché la dichiarazione di fallimento comporta in capo al fallito l'effetto dello spossessamento (privazione dell'amministrazione e della disponibilità) dai beni di sua proprietà, si verifica una classica fattispecie di impossibilità giuridica al pagamento (cfr. Corte costituzionale 7 aprile 1987, n. 108): tale situazione giustifica, ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 660 del c.p.p., essendo richiesto dal legislatore l'accertamento dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria, la trasmissione degli atti al competente ufficio di sorveglianza con contestuale richiesta di conversione in libertà controllata; tuttavia tale situazione non può essere identificata con lo stato di effettiva insolvidità richiesto dall'art. 660 del c.p.p. quale presupposto per la conversione della pena pecuniaria insoluta. Infatti la sentenza dichiarativa di fallimento, emessa nei confronti del condannato a pena pecuniaria, produce una tipica situazione di insolvenza, da intendere quale difficoltà economica di natura contingente e temporanea.

In presenza di situazioni di insolvenza la norma di cui all'art. 660, terzo comma, consente al magistrato di sorveglianza di disporre la rateizzazione della pena pecuniaria secondo i criteri previsti dall'art. 133-ter del c.p., ovvero di differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi: allo scadere di tale termine, se lo stato di insolvenza perdura, la decisione in ordine alla conversione può essere differita una seconda volta.

La norma è stata formulata dal legislatore avendo in mente in particolare la situazione del condannato a pena pecuniaria dichiarato fallito. Infatti nella relazione al codice di procedura penale, nella parte in cui considera l'ipotesi del debitore che, pur disponendo di beni, non sia giuridicamente in grado di pagare, ad esempio in conseguenza della dichiarazione di fallimento, si legge: «Si è ritenuto di poter risolvere il quesito attribuendo al magistrato di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione fino a quando lo stato di insolvenza, che per definizione è temporanea, non venga a cessare e il debitore, a seconda dei casi, possa pagare (nel qual caso si procederà all'esazione della somma dovuta) o sia divenuto insolubile (nel qual caso si procederà a conversione). Ad evitare che l'esecuzione resti sospesa a tempo indefinito, si è prevista una verifica periodica (ogni sei mesi) dello stato di insolvenza».

Del resto, la giurisprudenza della cassazione esclude qualsiasi obbligo di insinuazione del credito dell'amministrazione derivante da condanna a pena pecuniaria nel passivo fallimentare (cfr. cass. sez. I 28 maggio 1992, n. 2499, c. Wiertel), ribadendo soltanto che nel caso di impossibilità giuridica di pagamento della multa o dell'ammenda irrogata nei confronti di persona sottoposta a procedura fallimentare lo strumento giuridico da utilizzare è il differimento della conversione (essendo di fatto impedito il pagamento in forma rateizzata sempre in relazione allo status di fallito). La soluzione è coerente con la normativa citata e quanto mai opportuna: si consideri infatti che la conversione della pena pecuniaria, comportante comunque una limitazione della libertà personale ed una afflittività superiore rispetto a quella potenzialmente derivabile dalla pena pecuniaria, sarebbe subita a torto se il fallimento venisse successivamente revocato (cfr. Corte costituzionale sent. n. 108/87). Inoltre nel caso oggetto dell'odierno giudizio, il credito dello Stato inerente al pagamento della pena pecuniaria non può essere qualificato come credito concorsuale per essere insinuato nel passivo fallimentare, perché sorto in epoca posteriore alla declaratoria di fallimento.

In conclusione la sussistenza dell'effettiva insolvibilità del condannato, presupposto il cui accertamento è necessario per la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, può essere verificata solo alla chiusura della procedura concorsuale, per attendere la quale il disposto dell'art. 660 del c.p.p. consente al magistrato di sorveglianza, una volta che si sia instaurato il procedimento a seguito di trasmissione degli atti da parte dell'organo dell'esecuzione, di differire per due volte la conversione.

Quid iuris nel caso in cui allo scadere del secondo differimento la procedura fallimentare sia ancora in corso e lo stato di insolvenza perduri?

Invero, il tenore del terzo comma dell'art. 660 del c.p.p. non sembra consentire ulteriori differimenti successivi al secondo, prevedendo solo «un nuovo differimento» alla scadenza del termine fissato per il primo differimento e disponendo che «altrimenti è ordinata la conversione».

Sicché, appare inevitabile, dopo il secondo differimento, procedere alla conversione della pena pecuniaria insoluta pur nei confronti di chi è giuridicamente impossibilitato a pagare.

Rebus sic stantibus, tale situazione, imposta dalla norma censurata, si pone in inevitabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che consacra il principio di uguaglianza sostanziale.

Si impone infatti come ineludibile l'applicazione di una sanzione sostitutiva che ha un rilevante contenuto restrittivo sul piano delle libertà personali (incidendo ad esempio sulla libertà di circolazione e soggiorno, comportando una compressione del diritto all'espatrio, importando alcuni obblighi) nei confronti di chi si trova in una situazione incolpevole di insolvenza perdurando la procedura concorsuale, con una discriminazione di fatto rispetto a coloro che hanno visto già esaurito il fallimento ed hanno avuto quanto meno l'opportunità di pagare la pena pecuniaria, sia pure in forma rateale, per evitare così la conversione e l'esecuzione della libertà controllata. Si consideri del resto che il perdurare dello stato di insolvenza può non dipendere dal condannato ma dalle lungaggini delle procedure concorsuali, situazione che può variare da caso a caso a seconda dei carichi di lavoro delle sezioni fallimentari, delle complessità procedurali incontrate, ecc.

Non a caso la Corte costituzionale, prima della emanazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in relazione ad una situazione analoga, rilevò l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, primo comma, del c.p. nella parte in cui ammetteva la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prima della chiusura della procedura fallimentare, limitando la portata del proprio *dictum* ai casi di reati commessi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, e ciò allo scopo di non fornire un incentivo alla violazione della legge penale.

Quanto appena esposto porta all'apprezzamento di un *fumus* di incostituzionalità della normativa esaminata, sicché deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 660, terzo comma, nella parte in cui non prevede la possibilità di differire la conversione della pena pecuniaria, nei confronti dei condannati dichiarati falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale, con riferimento al principio di uguaglianza sostanziale.

Ciò detto in relazione alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non appare opportuno dilungarsi oltre misura circa la rilevanza delle stesse nell'ambito del presente giudizio, essendo di palmare evidenza che dalla previa risoluzione delle stesse dipende in maniera consequenzialmente logica l'esito del procedimento di conversione instaurato a carico di Braconi Maurizio nel senso della conversione della pena pecuniaria o di un definitivo differimento che consenta di attendere l'esito del fallimento ancora in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, terzo comma, del c.p.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al suo difensore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso in Macerata, il giorno 1° dicembre 1993.

Il magistrato di sorveglianza: GIANFELICE

N. 105

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1993 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Macerata nel procedimento di conversione della pena pecuniaria nei confronti di Ercoli Giuseppe

Pena - Multa - Conversione della pena pecuniaria per insolventità del condannato - Possibilità di due differimenti non eccedenti i sei mesi - Lamentata omessa previsione della possibilità di differire la conversione, nei confronti di condannati dichiarati falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 660, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

In merito al procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria di L. 1.150.000 di multa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660 del c.p.p., irrogata con decreto penale n. 883/91 dec. pen. in data 20 novembre 1991 dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Viterbo nei confronti di Ercoli Giuseppe, nato il 15 maggio 1935 a Massa Fermana (Ascoli Piceno), residente in Servigliano (Ascoli Piceno), via Romolo Governatori n. 4, riconosciuto penalmente responsabile del reato di emissione di assegni privi di copertura; (organo dell'esecuzione: procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Viterbo);

Vista la nota n. 112/92 r. mod. 36 pervenuta presso la cancelleria dell'istestato ufficio in data 26 maggio 1992 con cui la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Viterbo chiedeva la conversione della citata pena pecuniaria in libertà controllata al magistrato di sorveglianza di Macerata;

In esito all'odierna udienza, svoltasi nel rispetto delle formalità di rito, ed a scioglimento della riserva nel corso della stessa formulata;

Ascoltati l'interessato, personalmente comparso, il p.m. in sede ed il difensore del condannato, che concludevano come da separato verbale;

OSSERVA IN FATTO

Con decreto penale emesso in data 20 novembre 1991 dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Viterbo, Ercoli Giuseppe veniva condannato alla pena pecuniaria di L. 1.150.000 di multa perché riconosciuto penalmente responsabile del reato di emissione di assegni privi di copertura. Il debito erariale derivante dalla condanna (*rectius*: dalla irrogazione della sanzione penale) rimaneva insoluto, sicché, in seguito alla constatazione dell'esito negativo del tentativo di recupero della somma attraverso le consuete procedure esecutive, ed in particolare attraverso la richiesta di pignoramento ex artt. 491 e ss. del c.p.c., la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Viterbo trasmetteva gli atti, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p., al magistrato di sorveglianza di Macerata per l'eventuale conversione della pena pecuniaria, ai sensi del disposto dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella sanzione della libertà controllata per la durata corrispondente secondo i criteri di ragguaglio indicati nella norma.

Si instaurava pertanto a carico del condannato procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria; nel corso della istruttoria, espletata per l'accertamento dell'effettiva insolventità del condannato, emergeva il fatto che l'Ercoli era stato dichiarato fallito con sentenza n. 34 fall. emessa in data 27 febbraio 1992 dal tribunale di Fermo.

Pertanto il magistrato di sorveglianza di Macerata concedeva un primo differimento in data 16 settembre 1992 ed un secondo in data 31 marzo 1993, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p., terzo comma.

La reiterata decisione di differire la conversione era stata presa sulla base dell'assunto della ricorrenza, nel caso del condannato a pena pecuniaria dichiarato fallito, di una situazione di semplice insolvenza, sussistendo una sorta di impossibilità giuridica al pagamento derivante dal tipico effetto di spossessamento prodotto dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel corso dell'odierna udienza, verificata la ritualità delle notificazioni degli avvisi di procedimento di sorveglianza, in esito all'esposizione compiuta dal magistrato di sorveglianza — che ha rilevato che la procedura concorsuale a carico dell'Ercoli risulta essere ancora in corso (v. certificato redatto in data 19 marzo 1993 dalla cancelleria del tribunale di Fermo, in atti) —, p.m. e difensore dell'interessato concludevano come da separato verbale. Il magistrato di sorveglianza si riservava.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tranne che per la mancata riproduzione, nel corso della motivazione, subito dopo il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 108/1987, della considerazione che «nel caso oggetto dell'odierno giudizio, il credito dello Stato inerente al pagamento della pena pecuniaria non può essere qualificato come credito concorsuale per essere insinuato nel passivo fallimentare, perché sorto in epoca posteriore alla declaratoria di fallimento», il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/1994).

94C0240

n. 106

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1993 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Macerata nel procedimento di conversione della pena pecuniaria nei confronti di Gregori Luigi

Pena - Multa - Conversione della pena pecuniaria per insolubilità del condannato - Possibilità di due differimenti non eccedenti i sei mesi - Lamentata omessa previsione della possibilità di differire la conversione, nei confronti di condannati dichiarati falliti, successivamente alla chiusura della procedura concorsuale - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 660, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

In merito al procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria di L. 5.000.000 di multa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 660 del c.p.p., irrogata con decreto penale n. 1033/91 dec. pen. in data 19 agosto 1991 dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Rieti nei confronti di Gregori Luigi, nato il 1° aprile 1927 ad Offida (Ascoli Piceno) residente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Val Tiberina n. 112, riconosciuto penalmente responsabile del reato di emissione di assegni privi di copertura; (organo dell'esecuzione: procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Rieti);

Vista la nota n. 63/92 es. pervenuta presso la cancelleria dell'intestato ufficio in data 6 giugno 1992 con cui la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Rieti chiedeva la conversione della citata pena pecuniaria in libertà controllata al magistrato di sorveglianza di Macerata;

In esito all'odierna udienza, svoltasi nel rispetto delle formalità di rito, ed a scioglimento della riserva nel corso della stessa formulata;

Ascoltati il p.m. in sede ed il difensore del condannato, che concludevano come da separato verbale;

OSSERVA IN FATTO

Con decreto penale emesso in data 19 agosto 1991 dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Rieti, Gregori Luigi veniva condannato alla pena pecuniaria di L. 5.000.000 di multa perché riconosciuto penalmente responsabile del reato di emissione di assegni privi di copertura. Il debito erariale derivante dalla condanna (*rectius*: dalla irrogazione della sanzione penale) rimaneva insoluto, sicché, in seguito alla constatazione dell'esito negativo del tentativo di recupero della somma attraverso le consuete procedure esecutive, ed in particolare attraverso la richiesta di pignoramento ex artt. 491 e ss. del c.p.c., la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Rieti trasmetteva gli atti, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p., al magistrato di sorveglianza di Macerata per l'eventuale conversione della pena pecuniaria, ai sensi del disposto dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella sanzione della libertà controllata per la durata corrispondente secondo i criteri di ragguaglio indicati nella norma.

Si instaurava pertanto a carico del Gregori procedimento di conversione o rateizzazione della pena pecuniaria; nel corso della istruttoria, espletata per l'accertamento dell'effettiva insolubilità del condannato, emergeva il fatto che il Gregori era stato dichiarato fallito con sentenza n. 1888 fall. emessa in data 19 dicembre 1990-12 marzo 1991 dal tribunale di Teramo.

Pertanto il magistrato di sorveglianza di Macerata, rilevato che la data di dichiarazione del fallimento risultava cronologicamente anteriore al momento di costituzione del credito erariale derivante da pena pecuniaria, essendo il titolo di condanna divenuto esecutivo in data 1° ottobre 1991, concedeva un primo differimento in data 16 settembre 1992 ed un secondo in data 31 marzo 1993, ai sensi dell'art. 660 del c.p.p., terzo comma.

La reiterata decisione di differire la conversione era stata presa sulla base dell'assunto della ricorrenza, nel caso del condannato a pena pecuniaria dichiarato fallito, di una situazione di semplice insolvenza, sussistendo una sorta di impossibilità giuridica al pagamento derivante dal tipico effetto di possesso prodotto dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel corso dell'odierna udienza, verificata la ritualità delle notificazioni degli avvisi di procedimento di sorveglianza, in esito all'esposizione compiuta dal magistrato di sorveglianza — che ha rilevato che la procedura concorsuale a carico del Gregori risulta essere ancora in corso (v. certificato redatto in data 14 settembre 1993 dal tribunale di Teramo, in atti) —, p.m. e difensore dell'interessato concludevano come da separato verbale. Il magistrato di sorveglianza si riservava.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/1994).

94C0241

N. 107

Ordinanza emessa il 18 gennaio 1994 dalla corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.P.S. contro Gazzillo Angela e da Gazzillo Angela contro l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti: alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991, 175/1974, 68/1984, 36/1985, 167 e 236 del 1986, 123, 233 e 754 del 1988 e 239/1989 relative all'interpretazione autentica; alle sentenze nn. 260/1992, 11/1989, 384 e 377 del 1988, 279 e 52 del 1986 relative al «diritto vivente»; alle sentenze nn. 102/1982, 1144/1988, 142/1983, 373/1989, 547/1990, 165/1992 e 495/1993 relative al divieto di cumulo della integrazione al minimo.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, comb. disp., convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, 17, presso gli avvocati P. Vario, G. Gigante, F. Ausenda che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro Gazzillo Angela, intimata; e sul II ricorso n. 2877/91 r.g. proposto da: Gazzillo Angela, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno, 47, presso l'avv. F. Agostini che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato G. Volpe, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale. Controricorrente e ricorrente incidentale, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*. Intimato per l'annullamento della sentenza del tribunale di Trani del 21 dicembre 1989-8 febbraio 1990 r.g. n. 3942/1989;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 1994 dal consigliere dott. De Luca;
Udito l'avvocato Agostini;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Renato Viale che ha concluso per: sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza dell'8 febbraio 1990, ora denunciata, il tribunale di Trani confermava la sentenza del 4 ottobre 1989 — appellata da entrambe le parti — con la quale il pretore della stessa sede aveva dichiarato che, dal 1º ottobre 1983, Angela Gazzillo — essendo titolare di più pensioni, integrate al minimo, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) — aveva, bensì, diritto alla integrazione al trattamento minimo, soltanto su una pensione (ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983, n. 683), ma conservava, tuttavia, l'importo del trattamento non più integrabile (c.d. cristallizzazione), fino al suo riassorbimento negli aumenti di pensione per effetto della perequazione automatica (quinto e settimo comma del citato art. 6), condannando l'Istituto al pagamento di quanto conseguentemente dovuto (oltre interessi e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, cpv., c.c., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985, sulla quale si fondava il diritto alla doppia integrazione al trattamento minimo).

Avverso la sentenza d'appello, l'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.

OSSERVA IN DIRITTO

1. — Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 del c.p.c.).

2.1. — Con il primo motivo del ricorso principale — denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 6, terzo e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983, n. 683; art. 5 del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) — l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che — anche nell'ipotesi del concorso di più pensioni integrate al minimo — trovi applicazione la c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile, sebbene questa sia prevista soltanto per il caso di perdita del diritto all'integrazione — su un'unica pensione — in dipendenza del superamento del limite di reddito ostativo.

2.2. — L'interpretazione delle disposizioni invocate (terzo e settimo comma, dell'art. 6 del d.-l. 463, convertito in legge 638 del 1983) — proposta dal tribunale ed investita dal motivo di ricorso in esame — risulta conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze 8480/93 delle sezioni unite, 13420/92, 3549/92, 1933/92, 1355/92, 1335/92, 12139/91, 9664/91, 8015/91, 7315/90 e numerose altre della sezione II^o), sostanzialmente condivisa dalla Corte costituzionale (sentenza 418/91, ordinanze 21/92, 164/92).

Invero la disposizione (art. 6, settimo comma, cit.) — che garantisce la conservazione dell'importo del trattamento non più integrabile (c.d. cristallizzazione) — non distingue fra le due ipotesi di cessazione dell'integrazione al minimo (superamento del previsto limite di reddito, da parte del titolare di un'unica pensione integrata al minimo; concorso di più pensioni, tutte integrate al minimo, in testa al medesimo titolare) — previste contestualmente (primo e terzo comma dell'art. 6, cit.) — ed, inoltre, ricorre, in relazione ad entrambe le ipotesi, l'identica esigenza di gradualità nella eliminazione del trattamento precedentemente erogato.

Nelle more del giudizio di cassazione, tuttavia, è entrato in vigore l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica) — collegata alla legge finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 538) — che sancisce testualmente:

«L'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

Si tratta della sostanziale reiterazione (sia pure con qualche variante testuale) di disposizioni precedenti (art. 4, primo comma, dei decreti-legge n. 14/92, 237/92, 293/92, art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 345/92, tutti decaduti in difetto della conversione in legge), che sono state (almeno in parte) investite da questioni di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e, talora, 77 della Costituzione) — sollevate (anche) con ordinanze di questa Corte (ordinanze n. 142, 485/92), ma — dichiarate inammissibili in dipendenza, appunto, della decadenza delle disposizioni impugnate (Corte costituzionale, ordinanze nn. 443, 447/92).

Né pare revocabile in dubbio la natura di interpretazione autentica — e la connaturale efficacia retroattiva — (anche) della disposizione ora in vigore (art. 11, ventiduesimo comma, legge n. 537/93, cit., appunto).

Con il tenore letterale («si interpreta nel senso») concorre — a sostegno dell'assunto — la «struttura» della disposizione in esame.

Questa coniuga, infatti, un momento logico-assertivo — che consiste nella enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di una disposizione precedente (quale, nella specie, l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 463, convertito in legge n. 638/1983) — con un momento precettivo, consistente nella imposizione di quel significato, con esclusione di ogni altro (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. 3888/93, 1823/93, 8237/92, 2210, 2209, 2043/91, anche in motivazione).

In altri termini, una disposizione va qualificata, appunto, di interpretazione autentica — secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (vedine, per tutte, sentenze nn. 402/93, 39/93, 454/92, 246/92, 380/90, ordinanze nn. 480/92, 205/91) e di questa Corte (vedi, per tutte, s.u. 3888/93, 1823, 1731-1733, 1618/93, anche in motivazione) — quando, fermo restando il tenore letterale della disposizione interpretativa, ne chiarisca il significato oppure ne privilegi una delle tante interpretazioni possibili, contestualmente imponendola ai giudici.

Soccorrono, tuttavia, anche suggestioni dei lavori preparatori della legge (legge n. 537/93).

Ne risulta, infatti, che — in consapevole contrasto con la ricordata giurisprudenza costante di questa Corte, «sostanzialmente condivisa» dalla Corte costituzionale (sent. n. 418/91, cit.) — la disposizione in esame (art. 11, comma 22), intende proporre una più restrittiva interpretazione autentica (dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/83), nel senso di escludere duplicità di integrazioni al minimo, nel caso di più pensioni.

Siffatta interpretazione, quindi, sembra imporre — per l'ipotesi di più pensioni integrate al minimo — la «conservazione» del trattamento minimo, appunto, su una sola pensione (inviata in base ai criteri, di cui al terzo comma del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/83), mentre le altre pensioni concorrenti vanno corrisposte «nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

Ne risulta una riduzione del trattamento pensionistico complessivo, «vigente» alla data considerata (entrata in vigore del decreto-legge 463/83).

In quanto si discosta da siffatta interpretazione autentica — che retroagisce alla data di entrata in vigore della disposizione interpretata (art. 6 del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/83) e, perciò, è applicabile alla dedotta fattispecie — la sentenza impugnata meriterebbe, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente.

Tuttavia pare rilevante e non manifestamente infondata, ad avviso della Corte, la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 38, secondo comma, 3 e 101, 102 e 104 della Costituzione — del combinato disposto della norma interpretata (art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/83) e di quella di interpretazione autentica (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/93).

Soccorrono, a sostegno, *rationes decidendi* che corrispondono — almeno in parte — a quelle che sorreggono le questioni di legittimità costituzionale, da questa stessa Corte sollevate (ordinanze nn. 142, 485/92, cit.) — per quanto si è detto — in relazione a disposizioni interpretative (art. 4, primo comma, del d.-l. 14/92 e 293/92, cit.), sostanzialmente identiche a quella (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/93, cit.) che ne risulta ora investita (sia pure con riferimento a parametri di costituzionalità parzialmente diversi).

2.3. — La rilevanza — che è rimessa alla «motivata» valutazione del giudice *a quo* (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 297 e 246/86, 228 e 165/85, 293/84) — si risolve, infatti, nell'influenza — ai fini della definizione, appunto, del giudizio *a quo* — delle disposizioni o delle «norme» (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 204/82, cass., sez. un. 4823/87), che risultino investite dalla questione di legittimità costituzionale (in tal senso, vedi, per tutte, cass. 4389/87, 5694/86, 4789/86, 3802/85).

In particolare, la questione di legittimità costituzionale è rilevante, nel giudizio di cassazione, quando risulti strumentale rispetto alla soluzione — censurata con il ricorso — di questioni di diritto sostanziale o processuale (in tal senso, vedi, per tutte, cass. n. 4389/87, 5694/86, 3802/85, cit. e, con riferimento alle impugnazioni in generale, cass. n. 4789/86, cit.), senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di merito (vedi, per tutte, cass. 4389/87, cit.).

Ora, nel caso di specie, la decisione del ricorso dipende dall'applicazione — alla dedotta fattispecie — della disposizione (art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 463, convertito in legge n. 638/83) — che ne reca la disciplina — nel significato imposto dalla relativa disposizione, di interpretazione autentica (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/93), ora in esame.

Di siffatta interpretazione autentica — che comporterebbe, per quanto si è detto, l'accoglimento del (primo motivo del) ricorso (principale) — pare, tuttavia, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, 3 e 101, 102, 104 della Costituzione.

Solo all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale prospettata, tuttavia, sarà possibile scrutinare non solo il primo motivo del ricorso principale — che riguarda il credito di capitale (derivante dalla cristallizzazione pretesa) — ma anche il secondo motivo dello stesso ricorso nonché il ricorso incidentale, che investono — sotto profili diversi — la statuizione della sentenza impugnata, concernente gli accessori (interessi e maggior danno da svalutazione monetaria) di quel credito per capitale.

2.4. — È ben vero, infatti, che la legge di interpretazione autentica non è, di per sé, in contrasto con precetti costituzionali, potendo, di regola, il legislatore — nell'esercizio della propria discrezionalità — imporre un significato determinato — anche con effetto retroattivo — a disposizioni precedenti, senza interferire con ciò, nella sfera riservata al potere giudiziario (vedi Corte costituzionale nn. 175/74, 68/84, 36/85, 167/86, 236/86, 123/88, 233/88, 754/88, 283/89).

Ciò non esclude, tuttavia, qualsiasi scrutinio di costituzionalità — ma ne impone, bensì, lo spostamento degli «aspetti formali» al «contenuto sostanziale» — delle singole disposizioni legislative, appunto, di interpretazione autentica.

Al pari di qualsiasi altra disposizione, infatti, anche le disposizioni interpretative possono — per il loro «contenuto normativo», oltre che per la loro «retroattività» (che ne costituisce connotato «normale», anche se non essenziale) — risultare in contrasto con precetti costituzionali.

Per quel che qui interessa, c'è da domandarsi, quindi, se — discostandosi, per quanto si è detto, dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cioè dal diritto vivente, nell'accezione che ne viene accolta dalla Corte costituzionale: vedine, per tutte, le sentenze nn. 260/92, 11/89, 382/88, 377/88, 279/88, 52/86) nonché dalla ricordata sentenza interpretativa di rigetto della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 418/91, cit.) — la disposizione di interpretazione autentica (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/93), di cui si discute, risulti compatibile con norme, principi e valori costituzionali.

2.5. — È ben vero, infatti, che la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (sentenza 418/91, cit.) — confermativa, nella sostanza, dell'interpretazione (dell'art. 6 del d.l. 463, convertito in legge n. 638/83), accolta dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte — non ha efficacia vincolante *erga omnes*, ma soltanto nell'ambito del giudizio *a quo* (vedi, per tutte, Cass. 2326/90).

Tuttavia — oltre a costituire precedente particolarmente autorevole — siffatta tipologia di pronuncia (interpretativa di rigetto, appunto) può dar luogo, altresì, al c.d. meccanismo della doppia pronuncia: alla pronuncia interpretativa di rigetto segue — in ipotesi di dissenso dalla interpretazione, che ne risulti proposta — una pronuncia di accoglimento, che impone l'interpretazione medesima (vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 37/85).

Tale meccanismo, invero, risulta impiegato, finora, in ipotesi di dissenso dei giudici dalla interpretazione proposta — in pronunce di rigetto — dalla Corte costituzionale.

Nulla osta, tuttavia, all'estensione del meccanismo medesimo ad ipotesi di dissenso — da parte del legislatore — in disposizioni, appunto, di interpretazione autentica.

Anche in tal caso, infatti, viene disattesa la interpretazione — proposta dalla Corte costituzionale, in pronuncia di rigetto — sebbene l'interpretazione stessa venga prospettata come l'unica idonea ad assicurare la conformità della disposizione, che ne risulta interpretata, alla Costituzione.

Pertanto la disposizione interpretativa in esame (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/93, cit.) — in quanto si discosta dalla interpretazione di una disposizione precedente (art. 6, settimo comma, del d.-l. 463, convertito in legge n. 638/83), accolta in pronuncia (interpretativa, appunto) di rigetto della Corte costituzionale (sentenza 418/91, cit.) — può dar luogo ad una successiva pronuncia di accoglimento della stessa Corte — concernente il combinato disposto della disposizione di interpretazione autentica e di quella interpretata — e volta ad imporre il significato disatteso.

I parametri di costituzionalità (artt. 3 e 38 della Costituzione) possono ricavarsi, poi, dalla stessa pronuncia di rigetto della Corte costituzionale (sentenza 418/91, cit.), che ha negato il contrasto — con quei precetti costituzionali — della disposizione impugnata (art. 6, settimo comma, del d.-l. 463, convertito in legge n. 638/83), solo se interpretata nel senso — accolto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte — che risulta, ora, disatteso dalla disposizione di interpretazione autentica (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/93).

La conclusione proposta si impone, vieppiù, ove si consideri che la Corte costituzionale (sentenza n. 164 del 30 marzo-8 aprile 1992, cit.) — anche dopo l'entrata in vigore delle menzionate disposizioni di interpretazione autentica (art. 4, primo comma, del d.-l. n. 14 e n. 237 del 1992), di contenuto sostanzialmente identico a quella in esame — ha ribadito che «successivamente (alla data di entrata in vigore del d.-l. 463, convertito in legge n. 638/83: n.d.e.) opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato».

Tanto basterebbe per ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

Tuttavia la incompatibilità — con i medesimi precetti costituzionali (artt. 3 e 38) — del combinato disposto in esame discende (anche) dalla natura dell'istituto del trattamento pensionistico minimo (vedi Corte costituzionale 31/86).

2.6. — Essendo volto a garantire ai «lavoratori» (non ai «cittadini») «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione) — sia pure senza soggiacere alla logica del sistema mutualistico-assicurativo — il trattamento pensionistico minimo non ha natura prevalentemente assistenziale, ma essenzialmente previdenziale (v. Corte costituzionale 31/86, cit.).

Coerenti con tale natura — oltretutto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), anche sotto il profilo della «ragionevolezza» (sulla quale vedi, da ultima, Corte costituzionale n. 24/92) — risultano, quindi, le numerose pronunce delle Corte costituzionale, che — si dal 1974 (sentenza 230/74) — hanno dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di legge (art. 2, secondo comma, della legge 1338/62 e 23 della legge 153/69; art. 1, secondo comma, della legge 9/63; art. 19, secondo comma, della legge 613/66), che recavano, appunto, il divieto di cumulo dell'integrazione al trattamento minimo, nelle previste ipotesi del concorso di due o più pensioni (con riferimento alla prima delle disposizioni citate, vedi: Corte 230/74, 263/76, 34/81, 102/82, nonché 314/85, anche per ipotesi residue di cumulo non contemplate dalle precedenti pronunce; con riferimento alla seconda delle disposizioni citate, vedi Corte costituzionale 34/81, 184/88, nonché 81/89, anche per ipotesi residue di cumulo non contemplate dalle pronunce precedenti; con riferimento alla terza disposizione vedi Corte costituzionale 102/82, 1144/88, 142/83, 373/89, 488/89, 502/89, 69/90, 70/90, 547/90, 165/92; con riferimento alla quarta disposizione, vedi: Corte costituzionale 102/82, 184/88, 1086/88, 179/89, 250/89, 502/89, 504/89, 182/90, 114/92, 164/92 cit.).

Tuttavia ciò non ha impedito — in attuazione di monito della stessa Corte costituzionale (sentenza 102/82) — il legislatore (art. 6, terzo comma, del d.-l. 463, convertito in legge 638/83 cit.) introducesse — per l'avvenire (a far tempo, cioè, dal 1° ottobre 1983) — il divieto di cumulo dell'integrazione al trattamento minimo — nel caso di concorso di due o più pensioni — ferme restando in via transitoria, le situazioni pregresse (siccome è confermato, tra l'altro, dalle ricordate pronunce successive di incostituzionalità dei pregressi divieti di cumulo).

Il divieto di cumulo (di cui all'art. 6, terzo comma, del d.-l. 463, convertito in legge 638/83), poi, ha superato lo scrutinio di costituzionalità (Corte costituzionale n. 184/88).

Volto a «razionalizzare» il regime dell'integrazione al minimo — siccome auspicato dalla stessa Corte costituzionale — quel divieto di cumulo, infatti, è stato ritenuto «espressione di quella valutazione del rapporto tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei, ... riservata alla discrezionalità legislativa», pur avvertendo, peraltro, che tali mezzi non sono soltanto «quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta» (sentenza n. 173 del 1986)... (così, testualmente, Corte costituzionale n. 184/88 cit.).

Infatti la norma allora denunciata (art. 6, del d.-l. 463, convertito in legge 638/83) — come la Corte costituzionale sottolinea (nella stessa sentenza 184/88) — «sancisce una generale regola, in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo, consentendo, però, la perequazione automatica del trattamento non integrato (e) si colloca nel divenire di un processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni».

Tuttavia restano impregiudicate — anche secondo la Corte costituzionale (sentenza 184/88) — le situazioni pregresse (anteriori, cioè, al 1° ottobre 1983).

Nel regime vigente fino a tale data — quale risulta dalle disposizioni di legge e dalle relative pronunce (di accoglimento) della Corte costituzionale (in tema, appunto, di «cumulo» delle integrazioni al minimo) — il diritto del lavoratore a che siano garantiti mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38, secondo comma, della Costituzione) — nel senso precisato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza 173/86, cit.) — veniva assicurato, infatti, soltanto dal cumulo di più integrazioni, nel caso di concorso di due o più pensioni.

Il «diritto alla previdenza» (di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione) risulta, quindi, leso dalla negazione della «crystalizzazione» — sia pure in via transitoria — dell'importo del trattamento non più integrabile — già maturato alla data del 30 settembre 1983 — una volta che l'importo stesso — alla luce del regime allora vigente — rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori, appunto, «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (art. 38, secondo comma, cost.).

In difetto della garanzia del «minimo», infatti, «non sono legittime norme che implicino, una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» (v. Corte costituzionale 204/92).

Del resto, la salvaguardia dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta garantita — dalla stessa Corte costituzionale — quale principio di carattere generale (vedi, per tutte, Corte costituzionale 494/93), mentre — nello stesso ambito di diretta applicazione — viene assicurata ai fini affatto diversi fra loro (vedi, per tutte, Corte costituzionale 495/93).

Peraltro «compatibilità economiche» o «grandezze finanziarie» comunque definite (nella legge finanziaria, cioè, in leggi collegate ad essa o *alivande*) — ancorché possano incidere sulle spese previdenziali (vedi Corte costituzionale n. 2/94, sia pure con riferimento a disposizioni ed a fini affatto diversi da quelli che qui interessano) — non possono pregiudicare, tuttavia, il diritto fondamentale alla previdenza (art. 38, secondo comma, della Costituzione), nel suo contenuto essenziale.

Prevedendo, quindi, la integrazione al trattamento minimo — soltanto per una delle pensioni concorrenti (individuata con i criteri all'uopo stabiliti) — il combinato disposto della disposizione interpretativa in esame (art. 11, ventiduesimo comma, della legge 537/93) e della disposizione — che ne risulta interpretata (art. 6, settimo comma, del d.-l. 463, convertito in legge 638/83) — comporta, appunto, la «sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» - al di sotto del «minimo» indispensabile per garantire ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» — e risulta, perciò incompatibile con il precepto costituzionale ricordato (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

2.7. — Ne risulta violato, altresì, il principio di «ragionevolezza» (ex art. 3 della Costituzione).

Appare sprovvista, infatti, di qualsiasi ragionevole giustificazione la negazione — che pare imposta dalla disposizione di interpretazione autentica (art. 11, ventiduesimo comma, della legge 537/93, cit.), investita dall'incidente di costituzionalità — della «crystalizzazione» (sia pure in via transitoria) dell'importo già maturato del trattamento minimo di pensioni non più integrabili.

Ne risulta, infatti, la riduzione del trattamento pensionistico complessivo, al di sotto del livello che — secondo il regime vigente nel periodo della sua maturazione (a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, che, per quanto si è detto, hanno sostanzialmente esteso, fino a generalizzare, la cumulabilità delle integrazioni al minimo) — era stato ritenuto appena sufficiente per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

2.8. — La medesima questione di legittimità costituzionale (del combinato disposto, cioè, dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 463 convertito in legge 638/83, e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 537/93), tuttavia, pare non manifestamente infondata — sia pure nei ristretti limiti di seguito precisati — anche con riferimento ad altre norme costituzionali (artt. 101, 102 e 104 della Costituzione).

È ben vero, infatti, che la giurisprudenza consolidata non preclude il ricorso allo strumento della interpretazione autentica (né alla legge meramente retroattiva) allo scopo di «rimediare ad una opzione interpretativa (che sia) consolidata nella giurisprudenza in senso divergente dalla linea di politica del diritto (dal legislatore) giudicata più opportuna» (così, testualmente, Corte costituzionale, ord. 480/92, cit.; vedi, altresì, Corte costituzionale 402/93, s.u. 3888/93 ed altre coeve, anche in motivazione).

Infatti né la legge di interpretazione autentica (vedi, per tutte, Corte costituzionale 118/57, 6/88, 155/90, 205/92, 246/92), né quella meramente retroattiva (vedi, per tutte, Corte 123/88, 402/93, cit.) — la cui differenziazione sembra rilevare, peraltro, soltanto sotto il profilo della (eventuale) auto definizione arbitraria come norma di interpretazione autentica (vedi Corte costituzionale 380/90, 155/90) — interferisce, di per sé, con la sfera riservata al potere giudiziario, a meno che ne risulti la lesione del giudicato già formatosi o l'intenzione di incidere, direttamente, su giudizi in corso o su concrete fattispecie *sub iudice*.

Lungi dall'interferire sull'esercizio della *potestas iudicandi*, le leggi interpretative (come quelle meramente retroattive) concorrono, invece, a definire la fattispecie normativa, che forma oggetto di quella *potestas*.

Tuttavia «la scelta ermeneutica, imposta dalla legge interpretativa, (deve) rientri (are) tra le possibili varianti di senso (*scilicet*, compatibili con il tenore letterale) del testo interpretato, cioè stabili (re) un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore» (così, testualmente, Corte costituzionale, ord. 480/92, cit.).

Né questa Corte può ritenere «ragionevolmente ascritto» — alla disposizione che, nella specie, ne risulta interpretata (art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 463, convertito in legge 638/83, cit., appunto) — il significato, che le viene attribuito dalla disposizione di interpretazione autentica (art. 11, ventiduesimo comma, della legge 537/93, cit.), una volta che il significato stesso è stato radicalmente escluso — per quanto si è detto — dalla propria giurisprudenza consolidata.

Tanto basta per ritenere non manifestamente infondata — (anche) in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 cost. — la prospettata questione di legittimità costituzionale (del combinato disposto dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 463 convertito in legge 638/73, e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 537/93).

3. — Pertanto — previa declaratoria di «rilevanza» e «non manifesta infondatezza» della prospettata questione di legittimità costituzionale — va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio, va disposto che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel contempo, sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma della Costituzione, e 101, 102 e 104 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Sospende il presente giudizio di cassazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1994

Il presidente: P. TRANDOLFI

N. 108

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal tribunale di Roma
sull'istanza proposta da Oluebeka Gregory (Reg. ord. n. 108/1994)*

Libertà personale - Cittadino extracomunitario sottoposto a detenzione con sentenza passata in giudicato - Possibilità, su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Violazione del principio di finalità di prevenzione e di rieducazione della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-bis, e successive modificazioni).

(Cost., art. 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza sulla richiesta presentata da Oluebeka Gregory, nato a Lagos (Nigeria) il 29 maggio 1960, di espulsione ai sensi dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;

Con istanza presentata in data 24 giugno 1993 il cittadino nigeriano Oluebeka Gregory, condannato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma in data 22 aprile 1991 (riformata in appello solo in relazione alla pena) alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e L. 24.000.000 di multa per il reato di illecita detenzione e importazione di sostanze stupefacenti è detenuto dal 15 dicembre 1990, chiedeva di essere espulso dallo Stato ai sensi dell'art. 7 commi 12-bis e 12-ter d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 e succ. mod.;

Richieste informazioni alla polizia giudiziaria e alla direzione della casa circondariale in cui l'istante è detenuto, si accertava che Oluebeka Gregory è in possesso di valido e regolare passaporto;

Il pubblico ministero in data successiva al 13 novembre 1993 chiedeva; che venisse dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 per violazione dell'art. 3 Cost.;

Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 12-bis d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 e succ. mod. in riferimento all'art. 27 terzo comma della Costituzione, questione la cui rilevanza nel caso concreto appare evidente sussistendo i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della richiesta di espulsione;

La norma di cui chiede l'applicazione consente infatti che il cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, terzo comma, del c.p.p. ovvero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione possa essere espulso, su richiesta sua o del difensore, nello Stato di appartenenza o di provenienza. L'espulsione non può essere disposta se sussistono inderogabili esigenze processuali, normalmente inesistenti dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, casi in cui difficilmente peraltro lo straniero ha interesse a chiedere l'espulsione;

Il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a seconda che lo straniero che richiede l'espulsione sia un imputato o un condannato, deve unicamente — ai sensi del comma 12-ter dell'art. 7 d.-l. cit. — acquisire informazioni dagli organi di polizia e accertare il possesso da parte dello straniero del passaporto o di documento equipollente. Nessun ulteriore accertamento è previsto ai fini della decisione sulla richiesta di espulsione.

L'esecuzione dell'espulsione sospende — ai sensi del comma 12-quater dell'art. 7 d.-l. citato — i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Si tratta, sia per la custodia cautelare che per la pena, di una sospensione a tempo indeterminato in quanto il ripristino dello stato di detenzione potrà essere attuato solo nel caso di rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso, il quale ovviamente non avrà alcun interesse a ritornare in Italia per essere nuovamente sottoposto al regime detentivo. Il legislatore del resto ha inteso l'espulsione dello straniero come una misura definitiva tanto che è prevista una sanzione penale (reclusione dai sei mesi a due anni), con possibilità di arresto anche al di fuori dei casi di flagranza, per lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione (art. comma *sixies* del d.-l. citato). La previsione di una specifica norma incriminatrice rivela l'intenzione del legislatore di porre nei confronti dello straniero espulso un'ulteriore remora al suo rientro nel territorio dello Stato;

L'esecuzione dell'espulsione si risolve pertanto in una sostanziale parziale impunità nei confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni previste dal comma 12-bis dell'art. 7 del d.-l. citato e, essendo munito di valido passaporto, ottenga di essere espulso;

Il Collegio si chiede se tale norma non contrasti con il principio costituzionale della funzione rieducatrice della pena previsto dall'art. 27 comma 3 Costituzione, cui recentemente la sentenza della Corte costituzionale n. 313, del 2 luglio 1990 ha riconosciuto un più esteso ambito di applicazione;

Nella sentenza predetta la Corte si è infatti discostata dalle precedenti pronunce che limitavano la finalità di rieducazione della pena prevista dal terzo comma, dell'art. 27 della Costituzione, alla fase esecutiva (sent. n. 12/1966; 21/1971; 16/1973; 143 e 264 del 1974; 119/1975; 25/1979; 104/1982; 137/1983; 237 del 1984; 23, 102 e 169 del 1985 e 1023 del 1988) e individuano, basandosi sulla generica cd concezione polifunzionale, le finalità essenziali della pena in pari misura nella rieducazione, nella dissuasione, nella prevenzione e nella difesa sociale. La Corte ha per contro affermato nella sentenza n. 313/1990 il principio che la tendenza alla rieducazione costituisce "una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue";

Del resto già nella sentenza n. 364 del 1988 la Corte costituzionale aveva valorizzato il principio di rieducazione addirittura sul piano della struttura del reato nella parte in cui afferma che «... comunque si intenda la funzione rieducativa (...) essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto), non ha certo bisogno di essere rieducato»;

Ne consegue che la finalità rieducativa deve essere tenuta presente non solo dal giudice dell'esecuzione, della sorveglianza e dalle autorità penitenziarie per individualizzare il trattamento del condannato nella fase dell'esecuzione in vista del suo reinserimento nella società ma anche dal giudice della cognizione, il quale nella fase della commisurazione alla stregua degli elementi indicati dall'art. 133 del c.p. della pena in concreto opera sul piano della prevenzione speciale, e dallo stesso legislatore nella funzione di prevenzione generale svolta attraverso la scelta della sanzione e la determinazione dei limiti edittali;

Il Collegio chiede alla Corte di valutare se le regioni, essenzialmente di politica penitenziaria, poste a fondamento della norma che prevede l'espulsione del cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare o condannato possa rendere di fatto inapplicabile il principio costituzionale della rieducazione;

L'applicazione della norma in questione infatti rende inefficaci le valutazioni fatte dal legislatore nel momento in cui, in funzione di prevenzione generale, ha previsto un determinato trattamento sanzionatorio in ragione della diversa gravità delle azioni criminose, attenuando sensibilmente l'effetto dissuasivo che comunque è inerente alla pena. Il cittadino straniero che intende commettere un'azione criminosa ha infatti la sicurezza di poter beneficiare quanto meno di una riduzione di tre anni sulla pena che dovrà espriare in caso di condanna definitiva anche per reati particolarmente gravi (solo per gli estranei sottoposti a custodia cautelare l'espulsione è esclusa se si procede per i delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del c.p.p.) o di essere sottoposto ad una custodia cautelare di breve durata se il reato non rientra tra quelli indicati nell'art. 275 del c.p.p. Nel caso di organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che si valgono generalmente di «corrieri» stranieri per introdurre nel territorio italiano consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, l'applicazione della norma dell'art. 7, comma 12-bis d.-l. citato finirà prevedibilmente per incentivare l'attività criminosa, essendo diminuito sensibilmente per i «corrieri» il rischio di lunghe detenzioni in caso di arresto;

L'applicazione della norma in esame priva per altro verso di significato le determinazioni sulla pena del giudice della cognizione, il quale nella prospettiva di un'efficace funzione rieducatrice commisura la pena tenendo presenti tutti gli elementi relativi alla gravità del fatto e alla capacità di delinquere del colpevole, elementi che variano da caso a caso e consentono un giudizio diversificato anche in presenza di violazioni astrattamente uguali;

Per il caso dei condannati con sentenza passata in giudicato inoltre appare evidente che l'espulsione dello straniero impedisce l'attuazione di un trattamento rieducativo individualizzato la cui funzione rieducatrice non è mai stata messa in dubbio;

Non sembra infine equiparabile l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato all'indulto, che condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. L'indulto infatti è provvedimento di clemenza di carattere generale e tendenzialmente eccezionale che, come prescritto dall'art. 79, terzo comma della Costituzione non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione

del disegno di legge mentre la norma dell'art. 7 comma 12-bis d.-l. citato non ha limiti temporali di applicazione e riguarda anche gli stranieri sottoposti a custodia cautelare o condannati con sentenza passata in giudicato per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della norma in questione che beneficiano comunque almeno di una riduzione di tre anni di pena detentiva;

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 12-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche in relazione all'art. 27, terzo comma della Costituzione nella parte in cui prevede che «nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, terzo comma del codice di procedura penale ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza»;

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al richiedente, al pubblico ministero e al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata inoltre ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 2 dicembre 1993

Il presidente: PLOTINO

I giudici: GRIECO - CAMMINO

94C0245

N. 109

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 febbraio 1994) dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. di Lecce, sul ricorso proposto da De Vitis Assunta contro Ministero di grazia e giustizia.

Impiego pubblico - Direttore di cancelleria - Attribuzione del compito di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione allo stesso del dirigente titolare - Mancata previsione di un termine finale massimo per l'esercizio della funzione vicaria e della retribuzione, da parte dell'amministrazione, per le mansioni superiori prestate oltre detto termine - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, n. 2).

(Cost., art. 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 2420 del 1991 proposto da De Vitis Assunta rappresentato e difeso dall'avv. E. Sticchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via S. Francesco d'Assisi n. 33, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato domiciliataria *ope legis*.

Per l'annullamento dell'efficacia del provvedimento n. 2995/s/tm/ing. 11591, conosciuto dalla ricorrente in data 20 giugno 1991 nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al trattamento economico relativo alle funzioni superiori svolte e alla corresponsione delle differenze retributive tra il livello relativo alla qualifica formale rivestita e quello delle funzioni superiori effettivamente svolte, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi e contestuale condanna del Ministero al pagamento di quanto richiesto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita la relazione del dott. A. Pasca e uditi, altresì, l'avv. E. Sticchi per il ricorrente e l'avv. G. Pedone (avv.ra Stato) per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso depositato in data 5 ottobre 1991, De Vitis Assunta impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendo, altresì, dichiararsi il proprio diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico percepito, corrispondente alla qualifica rivestita, e quello corrispondente alle funzioni superiori effettivamente della stessa svolte per circa un decennio, con rivalutazione monetaria e interessi; chiedeva conseguentemente la condanna dell'amministrazione al pagamento in suo favore di quanto dovuto;

La ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia quale direttore di Sezione presso gli uffici della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce dal 1 luglio 1972, è inquadrata nella nona qualifica funzionale;

Con provvedimento del procuratore generale reggente in data 15 luglio 1980 veniva affidato alla ricorrente in via temporanea e provvisoria l'esercizio delle funzioni di dirigente di segreteria; ciò in relazione dell'intervenuto decesso del primo dirigente allora in servizio (3 luglio 1980) e delle esigenze di garantire, in via eccezionale, la copertura del posto e la continuità delle funzioni svolte. Tale incarico veniva conferito in via temporanea «sino alla copertura del posto vacante»;

La copertura del posto in questione avveniva solo in data 24 marzo 1990, sicché la ricorrente per circa dieci anni svolgeva le funzioni superiori, dapprima come primo dirigente e, dopo l'entrata in vigore del decreto 6 agosto 1982, come dirigente superiore;

Alla ricorrente non veniva liquidata alcuna differenza di trattamento economico, in relazione alle funzioni più elevate dalla stessa svolte come primo dirigente e, poi, come dirigente superiore; in data 28 aprile 1991 la ricorrente proponeva formale istanza in tal senso. A tale istanza faceva seguito l'impugnato provvedimento prot. 2995/s/tm/Inq 11591, con cui l'istanza veniva respinta, con la seguente motivazione: «la normativa vigente ... non prevede per i dipendenti dello Stato il riconoscimento di un maggiore trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori esercitate per un determinato periodo di tempo»;

La ricorrente deduceva i seguenti vizi:

1. — Violazione dell'art. 36 della Costituzione e 2126, primo comma, c.c. nonché eccesso di potere per falsa presupposizione in fatto e in diritto in relazione alla dedotta circostanza che l'impugnato diniego si porrebbe in contraddizione con i riconoscimenti e le ammissioni operate dalla stessa Amministrazione relativamente allo svolgimento delle mansioni superiori; nonché contrasterebbe con i principi costituzionali di cui all'art. 36, comportando una violazione del sinallagma prestazione-retribuzione e determinando un ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione, che verrebbe così a fruire di prestazioni lavorative di qualità superiore; principi anche enunciati in pronunce della Corte costituzionale n. 457 del 23 febbraio 1989, n. 296 del 10 giugno 1990, e 369 del 12/25 luglio 1990, le quali avrebbero riconosciuto, invece, rilevanza alla effettività delle mansioni svolte nell'ambito del pubblico impiego;

2. — Eccesso di potere per insufficiente e illogica motivazione in relazione alla circostanza che l'impugnato provvedimento si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di giusta e adeguata retribuzione;

Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente a mezzo dell'avvocatura dello Stato, che insisteva per la reiezione del ricorso ed eccepiva, in subordine, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito;

Alla c.c. del 16 ottobre 1991, con ordinanza di questo tribunale n. 1738/1991, veniva accolta l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente «limitatamente ai compensi relativi alle superiori mansioni svolte (maggiorati di rivalutazioni monetaria e interessi legali, limitatamente al quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda); il consiglio di Stato, tuttavia, nella c.c. dell'11 febbraio 1992, con ordinanza n. 177/92 della quarta sezione, accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione e respingeva in via definitiva l'istanza cautelare;

Dopo il deposito delle memorie conclusive, all'udienza del 27 gennaio 1993 il ricorso veniva introitato per la decisione;

DIRITTO

Rileva preliminarmente il Collegio che la questione di costituzionalità, proposta dalla ricorrente con il primo motivo, appare al collegio rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata;

Ed invero l'art. 20 n. 2 del d.P.R. n. 266/1987 attribuisce al direttore di cancelleria «il compito di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del Dirigente Titolare». La «ratio» è evidentemente quella di assicurare la continuità dell'esercizio della funzione; essa è, quindi, volta a tutelare l'interesse pubblico generale attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'Amministrazione, che con il primo coincide;

La norma tuttavia non prevede un termine massimo che giustifichi, da un lato, la temporaneità della funzione vicaria, dall'altro la gratuità della stessa;

Del resto, la circostanza che il direttore di sezione possa temporaneamente reggere l'Ufficio e che, quindi, la funzione vicaria in tal senso rientri nei compiti accessori «inerenti la propria qualifica funzionale, non esclude che il protrarsi dell'esercizio della funzione vicaria oltre un ragionevole lasso di tempo possa comportare, a carico dell'amministrazione e a favore del dipendente, l'onere di retribuire quest'ultimo per differenza, in ragione del diverso valore qualitativo della prestazione e della esigenza, rigorosamente immanente al rapporto di lavoro pubblico e privato, di assicurare puntualmente il perdurare della sinallagma tra prestazione e retribuzione;

Sotto tale profilo la norma di cui sopra, proprio per l'assenza di previsione di un termine finale massimo della funzione vicaria, che solo ne giustificerebbe la gratuità, appare in contrasto con i principi di cui all'art. 36 della Costituzione e in particolare col diritto del lavoratore a conseguire una retribuzione «proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro»;

Nei termini di cui sopra la questione non appare, quindi, manifestamente infondata, mentre la sua rilevanza ai fini del decidere è di tutta evidenza, condizionando l'esito della questione di costituzionalità i termini di definizione del giudizio pendente;

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità nei termini di cui in motivazione; sospende il giudizio sul ricorso 2420/91 proposto da De Vitis Assunta e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina alla segreteria del tribunale di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 1993.

Il presidente: PAPIANO

Il relatore ed estensore: PASCA

94C0246

n. 110

Ordinanza emessa il 17 giugno 1992 e 7 luglio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 febbraio 1994) dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Ripa Francesco contro il Ministero della Difesa ed altro.

Sospensione condizionale della pena - Inapplicabilità, in generale, alle pene accessorie (nel caso rimozione dal grado) - Lamentata irragionevolezza con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(C.P.M.P., art. 69).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 423 del 1987 proposto da Ripa Francesco rappresentato e difeso dall'avv. N. Stefanizzo e F. Carrozzo elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Salandra n. 30; contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro-tempore* il comando del trentaduesimo stormo dell'Aeronautica militare, in persona del comandante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria *ope legis*; per l'annullamento del provvedimento di «perdita del grado» preso dal Ministero della difesa nonché dell'altro di cessazione dal servizio permanente provvedimenti comunicati in data 19 gennaio 1987 dal comandante del trentaduesimo stormo dell'aeronautica militare di Brindisi; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque collegato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita la relazione del dott. A. Pasca e uditi, altresì l'avv. F. Carrozzo per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Gustapane per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso depositato in data 10 marzo 1987, Ripa Francesco impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedeva l'annullamento.

Il ricorrente maresciallo dell'aeronautica militare in servizio a Brindisi presso il trentaduesimo stormo, veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 476 e 482 del c.p., giusta sentenza del tribunale di Lecce del 10 maggio 1985, n. 1162, divenuta irrevocabile in data 25 settembre 1985.

Con i provvedimenti di cui in epigrafe, in conseguenza di quanto sopra, venivano disposti nei confronti del ricorrente la perdita del grado e il collocamento in congedo, in relazione al disposto di cui agli artt. 60, n. 7 lett. a) e 61 della legge 31 luglio 1953, n. 599 e, rispettivamente, ai sensi dell'art. 26 lett. g) della legge citata.

Il ricorrente deduceva i seguenti vizi:

1. — Violazione degli artt. 19, 163 e 167 del c.p. e 26 e 60 della legge n. 599/1954, nonché eccesso di potere, in relazione alla dedotta circostanza che, avendo il ricorrente beneficiato della sospensione condizionale della pena, con decorso del previsto termine, il reato per cui è intervenuta condanna si estinguerrebbe riducendosi a un «fatto materiale» irrilevante per l'ordinamento penale; in relazione a ciò assume il ricorrente che l'amministrazione avrebbe agito intempestivamente, in quanto avrebbe dovuto prima di provvedere attendere l'esito positivo del termine prescritto dalla legge;

2. — Incompetenza relativa del comandante di stormo, spettando la competenza al Ministro.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente a mezzo dell'avvocatura dello Stato, che insisteva per la reiezione del ricorso.

Alla c.c. del 24 marzo 1987 veniva respinta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, giusta ordinanza di questo tribunale n. 337/1987; in sede d'appello la quarta sezione del c.d.s. con ordinanza n. 612/1987 assicurava al Ripa l'invocata tutela cautelare.

Dopo l'adempimento degli incumbenti istruttori disposti con ordinanza presidenziale n. 280 del 10 ottobre 1991, all'udienza del 17 giugno 1992 il ricorso veniva introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorrente con il primo motivo, premesso che la fattispecie in esame non costituirebbe una pena accessoria perché non inflitta dal giudice con la sentenza di condanna, presume — con un inammissibile argomentare «a contrario» — che l'estizione del reato per positivo decorso del termine quinquennale correlato alla sospensione della esecuzione della pena disposta dal giudice, comporterebbe il venir meno anche della fattispecie in esame.

Va in contrario osservato che l'ipotesi della rimozione dal grado costituisce una pena accessoria. Non è tale infatti, solo quella inflitta dal giudice con sentenza di condanna, bensì anche quella qualificata come tale dalla legge o dalla quale la legge stessa prevede l'applicazione in via automatica.

Occorre considerare che l'ipotesi in esame integra una fattispecie procedimentale complessa, che si articola in una automatismo rinveniente dal combinato intervento di misure distinte ma collegate. La prima, di carattere penale, e la pena accessoria della rimozione, la seconda di carattere amministrativo è la perdita del grado.

L'art. 33 del codice penale militare di pace riconnette la pena accessoria della rimozione alla condanna per i reati di cui agli artt. 476 e 482 del codice penale per i quali il ricorrente è stato condannato.

L'art. 60, primo comma, n. 7, lett. a) della legge n. 599/1954 dispone: «il grado si perde per... condanna... nei casi in cui ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione».

L'art. 26, lett. a) della stessa legge stabilisce che il sottoufficiale cessa il servizio permanente per perdita di grado; l'art. 61, infine, prevede che la perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado non costituisce quindi una sanzione amministrativa autonoma seppure automaticamente collegata ad una condanna penale (con la destituzione di diritto contemplata dall'art. 85 lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957), appare invece come una misura amministrativa meramente riproduttiva della sanzione penale accessoria, *rectius* come l'istituto che assicura, nel campo amministrativo, l'operatività della pena accessoria (al pari della destituzione di diritto ricoglegata dall'art. 85 lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 all'interdizione perpetua dai pubblici uffici).

La ragione d'essere dell'istituto sembra da individuare nella circostanza che le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna (art. 20 del codice penale), sicché l'atto amministrativo opera la ricognizione di tale effetto penale.

Trattandosi di mera ricognizione di un effetto penale della condanna e non di una autonoma determinazione amministrativa, la misura in esame è estranea all'*iter* interpretativo seguito dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 971/1988, 40/1990 e n. 158 del 1990, *iter* che ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di varie norme sul presupposto che l'ordinamento è orientato «verso l'esclusione di sanzioni rigide avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto».

Sembra invece al collegio che confliga con l'art. 27, terzo comma della Costituzione, cioè con la finalizzazione delle pene alla rieducazione del condannato, la norma del codice penale militare di pace art. 69 (nella specie applicata in quanto la pena accessoria è prevista dal codice penale militare di pace) che al pari dell'art. 166 del codice penale, afferma l'inapplicabilità alle pene accessorie della sospensione condizionale della pena.

Tale misura, infatti, costituisce non una graziosa concessione ma un beneficio che il giudice, in presenza di determinate condizioni, può concedere (anche) in vista della finalità anzidetta (il reato, infatti, è sanzionato con la riaffermazione dell'ordinamento, sicché la sospensione della esecuzione della sanzione principale è da ricondurre alla inutilità della espiazione, cioè (anche) alla utilità della non, espiazione ai fini della rieducazione).

Appare confliggente con la finalità della rieducazione, oltreché con il principio di razionalità (che trova la sua collocazione elettiva nell'art. 3 della Costituzione, ma ispira ogni norma di questa) una norma che sospende l'esecuzione della pena principale, (anche) in vista della finalità rieducativa così perseguibile, imponga l'esecuzione della pena accessoria, con effetti (come nel caso di specie) molto più incisivi sull'assetto degli interessi del condannato e con pregiudizio, quindi, della citata finalità. Questo sembra sottrarre all'ambito della valutazione politica del legislatore (cioè della insindacabilità) l'estensione della sospensione condizionale alla pena accessoria.

La questione sollevata è rilevante ai fini del giudizio sia sotto il profilo della individuazione della stessa nel corpo del primo motivo dedotto (atteso che il giudizio non può che essere risolto in base alle censure sollevate dal ricorrente), sia sotto il profilo della illegittimità che affliggerebbe l'atto impugnato ove lo stesso avesse fatto applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima.

È appena il caso di rilevare l'ininfluenza della legge n. 19 del 1990, e specificamente dell'art. 8 (che abroga l'art. 69 del Codice penale militare di pace), dato che l'atto impugnato è stato adottato prima dell'entrata in vigore di tale norma e la legittimità dell'atto amministrativo va valutata in base alle condizioni di fatto e di diritto sussistenti alla data dell'adozione.

Il giudizio va quindi sospeso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 69 del codice penale militare di pace.

P. Q. M.

Sospesa ogni pronuncia, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Lecce, nella Camera del Consiglio del 17 giugno 1992 e 7 luglio 1993.

Il presidente ff.: CAVALLARI

L'estensore: PASCA

N. 111

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rossi Ambrogina ed altre e l'I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza del 23 novembre 1993;

OSSERVA

L'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parti attrici dalle azioni proposte. *ex art. 4 del d.-l. n. 384/1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.*

Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere:

a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto;

b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione;

c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Ebbene, nella specie è accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato siffatto termine era appunto già decorso almeno per i diritti maturati per un certo periodo, dato che il ricorso amministrativo è stato proposto invano oltre tre anni prima dall'inizio dell'azione giudiziaria.

D'altra parte non può applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, cit. per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatti procedimenti, se intesi come amministrativi, erano già esauriti a tale momento; se intesi come giudiziari (il che è preferibile), non erano ancora stati instaurati.

Si pone però il problema della legittimità costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione è infatti sicuramente rilevante nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 103/1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno recita testualmente:

«1. I termini previsti dall'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei».

E corte cost. 20 maggio 1992, n. 246, Foro it., 1992, I, 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'ha interpretata sottolineando che la estinzione ivi prevista colpisce il diritto ai ratei maturati, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e più recente indirizzo ha sostenuto che, il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale: cfr., da ult. Cass. 26 aprile 1993, n. 4864, Dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m.).

Con la precedente normativa, quindi, i diritti vantati dalle parti ricorrenti non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero, si è detto almeno in parte, per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione.

Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, il pretore ritiene che la nuova disciplina sia in collisione con l'art. 24 della Costituzione. Essa, infatti, si risolve in questo caso nel sacrificio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati.

In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. *antea*) e non comprendente situazioni come quella in questione — certo praltrò le più numerose — viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di più di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità si pone quindi anche con riferimento a tale norma.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non solo non sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio.

In definitiva, il pretore dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli art. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953 sospende il presente procedimento, ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 29 novembre 1993

Il pretore: DE ANGELIS

94C0248

N. 112

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tonani Teresa ed altre e l'I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (*recte*: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (*recte*: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38).

IL PRETORE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 111/1994).

94C0249

N. 113

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Serpe Pietro ed altre e l'I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (recte: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (recte: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38).

IL PRETORE

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
(Reg. ord. n. 111/1994).*

94C0250

N. 114

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Barzaghi Albertina ed altre e l'I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

[D.-L. 19 settembre 1982, n. 384 (recte: 19 settembre 1992), art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1982, n. 438 (recte: 14 novembre 1992)].

(Cost., artt. 24 e 38).

IL PRETORE

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
(Reg. ord. n. 111/1994).*

94C0251

N. 115

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1993 dal tribunale militare di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Pirrolo Ciriaco*

Processo penale - Procedimento innanzi al tribunale militare - Dibattimento - Impossibilità a procedervi in assenza dell'imputato ancorché consenziente - Lamentata disparità di trattamento rispetto al processo penale ordinario - Incidenza sul diritto di difesa.

**(C.P.M.P., art. 365, primo e secondo comma, in relazione al c.p.p. 1988, art. 488, primo comma).
(Cost., artt. 3 e 24).**

IL TRIBUNALE MILITARE

All'udienza del 14 dicembre 1993, nel procedimento penale nei confronti di: Pirrolo Ciriaco, generalizzato in atti, detenuto per altra causa, assente, imputato come in atti.

Sentito il p.m. che ha richiesto al tribunale militare di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 3 della Costituzione che risulterebbe violato dalla diversa normativa di cui agli artt. 365, primo e secondo comma, del c.p.m.p. (che impedisce in ogni caso di potersi procedere al dibattimento davanti al tribunale militare in assenza dell'imputato), e 488, primo comma, del c.p.p. (che invece prevede la possibilità di celebrare il dibattimento quando l'imputato «anche se impedito chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi»), in quanto il Pirrolo ha fatto pervenire al collegio una dichiarazione, dalla casa circondariale in cui è detenuto, con cui chiede di celebrare il dibattimento in sua assenza, rinunciando a comparire.

Sentita la difesa che si è associata alle richieste del p.m.

Ritenuto che la disposizione del codice militare è norma di carattere speciale rispetto a quella contenuta nel codice ordinario di procedura, che peraltro non ha innovato rispetto alla normativa del codice di procedura penale del 1931 precedente all'emanazione del codice militare e quindi espressamente da esso derogata.

Osservato che le disposizioni, del libro terzo del codice penale militare di pace devono ritenersi tuttora in vigore non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 207 norm. coord. del c.p.p., come ha implicitamente riconosciuto la Corte costituzionale dichiarando l'illegittimità dell'art. 377 del c.p.m.p. (sentenza 9 ottobre 1990, n. 469) anche nella vigenza del nuovo codice di rito.

Preso atto che in base al principio di complementarietà tra il processo penale e comune e quello militare ex artt. 15 del c.p. e 261 del c.p.m.p. devono applicarsi le norme del codice militare quando quest'ultimo detti disposizioni specifiche derogatorie rispetto a quelle di cui al codice di procedura ordinario.

Considerato altresì che è evidente la rilevanza della questione e che alla luce di quanto esposto sin qui essa appare non manifestamente infondata anche qualora si potesse ritenere che la norma in parola sia stata implicitamente abrogata dalla legge n. 180/1981 per la diversa composizione dei collegi della giustizia militare ed alla impostazione del processo penale militare (come è stato affermato dalla dottrina).

Ritenuto quindi che effettivamente la diversa normativa sopra evidenziata, è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed inoltre, a parere del collegio, con il disposto di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per le implicazioni derivanti dall'applicazione della normativa del codice militare sul diritto di difesa.

Pertanto questo giudice solleva questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 365, primo e secondo comma, del c.p.m.p., in rapporto all'art. 488, primo comma, del c.p.p., per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 24, c.p.v., della Costituzione.

Infatti la norma del codice penale militare di pace non persegue a parere del collegio, alcuna finalità apprezzabile tale da giustificare una diversa normativa e conseguenzialmente una notevole disparità di trattamento per l'imputato militare.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 365, primo e secondo comma, c.p.m.p., nei sensi di cui in motivazione in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, c.p.v., della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale cui gli atti devono essere trasmessi per il giudizio di legittimità relativo;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 14 dicembre 1993.

Il presidente: FASOLI

I giudici: SIMONCELLI - CASONI

94C0252

n. 116

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1994 dal pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Baistrocchi Emma e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991, 123 e 754 del 1988 e 239/1989 relative all'interpretazione autentica; alle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 114/1992, 15/1994, 1144/1988, 142/1983, 373/1989, 547/1990, 165/1992 e 495/1993 relative al divieto di cumulo della integrazione al minimo.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp., convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 1274/93 r.g.l. promossa da Baistrocchi Emma, con l'avv. M. Ziveri, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (I.N.P.S.), con l'avv. D. Liveri;

Osservando quanto segue in:

FATTO

Con ricorso del 31 agosto 1993 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, la signora Baistrocchi Emma conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, all'uopo deducendo:

ché essendo titolare, con decorrenza dal gennaio 1968, di pensione cat. VO/Art. n. 1036719 e di altro trattamento I.N.P.S. n. 3036870, cat. SO/art., con decorrenza dall'agosto 1968, quest'ultimo non integrato al trattamento minimo, aveva presentato alla sede I.N.P.S. di Parma più domande di adeguamento al minimo della prestazione indiretta e conseguente riliquidazione della pensione SO, come da numerose pronunce della Corte costituzionale che tale diritto hanno riconosciuto; nella specie in forza della sentenza 3 marzo 1989, n. 81;

che l'I.N.P.S. aveva respinto le domande stesse e da ultimo quella in data 14 gennaio 1991 sul presupposto che essa era stata avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria, essendosi già verificata la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;

che erano stati presentati i ricorsi in sede amministrativa; che essa ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo della propria pensione SO/Art. sia pure nella misura «cristallizzata», come riconosciuto da numerose sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale, in applicazione dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 628/1983.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, la decadenza decennale di cui all'art. 6 della legge n. 166/1991 di conversione del d.-l. n. 103/1991 e all'art. 4 della legge n. 438/1992 di conversione del d.-l. n. 384/1992.

Nel merito l'Istituto ha eccepito la infondatezza della doppia integrazione al minimo sia pure nella misura «cristallizzata» di uno dei due trattamenti.

All'udienza di discussione del 16 febbraio 1994, il pretore ha pronunciato sentenza non definitiva con la quale ha dichiarato infondata l'eccezione di decadenza prospettata dall'I.N.P.S., in ordine all'esercizio dell'azione giudiziaria attinente alla domanda di integrazione al minimo della pensione SO/Art. e per il merito ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, sopravvenuta nelle more del presente giudizio, come dalla presente separata ordinanza di remissione alla Corte costituzionale.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. — Questo giudice, a riguardo della eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., con la sentenza non definitiva in pari data, ha dichiarato infondata l'eccezione medesima di decadenza, sia decennale che triennale, in ordine all'esercizio dell'azione giudiziaria attinente alla domanda di integrazione al minimo della pensione SO/Art. di cui è titolare la ricorrente.

Nella citata sentenza non definitiva si è ritenuto, infatti, che «è dal momento di definizione della fase amministrativa aperta dalla domanda nuova dell'assicurato per integrazione al trattamento minimo della sua pensione, avente titolo giuridico abilitativo in una sentenza della Corte costituzionale che rimuove la norma ostativa alla integrazione stessa, che prende corpo e quindi comincia a decorrere il termine decennale di decadenza sostanziale, di cui all'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639/1970, come integrato dall'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991 ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria».

2. — Questo stesso giudice, quanto alla distinzione dell'efficacia temporale fra vecchio e nuovo termine, decennale e triennale, di decadenza rispettivamente previsti dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 166/1991, di conversione del d.-l. n. 103/1991 e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 438/1992, di conversione del d.-l. n. 384/1992, con la stessa sentenza non definitiva in pari data, si è adeguato alla interpretazione recata dalla sentenza n. 20 del 3 febbraio 1994 della Corte costituzionale secondo la quale il regime applicabile, fra vecchio e nuovo termine di decadenza, è determinato dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere il termine stesso. Talché nel caso in cui il procedimento amministrativo sia già esaurito, come nella specie, alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 (19 settembre 1992) e quindi il *dies a quo* del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria cominci a decorrere da data anteriore a quella sopra citata di entrata in vigore del d.-l., si applicherà il vecchio termine decennale di dieci anni, posto che anteriormente a tale data si sono verificati i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla legge precedente per la proposizione della domanda giudiziale.

Nelle specie il *dies a quo* di tale termine si colloca, come deciso nella sentenza non definitiva, alla data dell'11 maggio 1991, anteriore a quella di entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 (19 settembre 1992), con la conseguenza che risulta applicabile il vecchio termine decennale di decadenza, non scaduto alla data di presentazione del ricorso in sede giurisdizionale (31 agosto 1993).

Pertanto, è stato deciso (v. sentenza non definitiva nella presente causa) che non si è verificato alcun tipo di decadenza.

3. — In relazione alle considerazioni sopra svolte e soprattutto in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva in pari data, pronunciata fra le stesse parti, emerge che le une e le altre si sono rese necessarie per poter ritenere ammissibile, nella presente controversia, l'esame del merito, posto che lo scrutinio di costituzionalità della normativa *de qua* attiene al merito della domanda attrice, rispetto al quale soltanto la questione di legittimità assume giuridica rilevanza.

È evidente, infatti, che se fosse fondata l'eccezione di decadenza della domanda medesima non avrebbe più alcuna «rilevanza» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riguardo al merito della domanda stessa.

La rilevanza, invero, della questione di legittimità è rimessa, come è noto, alla motivata valutazione del giudice *a quo* espressa nell'ordinanza di rimessione (v. in tal senso: Corte costituzionale n. 297 e 246 del 1988, 228 e 165 del 1985 e 293/1984) e si risolve, appunto, nell'influenza, ai fini della definizione del giudizio *a quo*, delle disposizioni o delle norme che risultino investite della questione medesima (Cass. n. 4389/87 e n. 5694/86).

D'altra parte, è stato anche ritenuto che ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale è sufficiente che la norma impugnata sia direttamente o indirettamente applicabile nel giudizio *a quo*; mentre è ininfluente il possibile esito finale di tale giudizio (Cfr. Corte costituzionale 12 novembre 1991, n. 409).

Nella specie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla doppia integrazione al minimo, sia pure nella misura cristallizzata, a norma dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 638/1988, talché ciò appare sufficiente per affermare la rilevanza della questione di legittimità della norma censurata, dopo la decisione di rigetto della eccezione di decadenza pronunciata nella presente causa.

4. — Quest'ultima norma è recata dall'art. 11, ventiduesimo comma, della legge (finanziaria) 24 dicembre 1993, n. 537, che così recita: «L'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1988, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione». Si tratta di norma sostanzialmente identica a quella recata dai d.-l. n. 14/1992 e n. 232/1992 non convertiti.

Il significato palese di siffatta «interpretazione» pare essere nel senso che nel caso di più pensioni integrate al trattamento minimo, la «conservazione» di tale integrazione va operata su una sola pensione (come individuata in base al terzo comma dell'art. 6 cit.); mentre le altre pensioni concorrenti vanno corrisposte nella misura — anche inferiore ai minimi pensionistici — c.d. «a calcolo», determinata cioè sulla base della posizione contributiva dell'assicurato.

Ne risulta così una evidente riduzione del trattamento pensionistico complessivo rispetto a quello vigente alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 463/1983.

5. — Ciò posto, ritiene il giudicante che è ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, 3 e 101 della Costituzione, del combinato disposto della norma interpretata e di quella di interpretazione autentica.

In relazione alla sollevata questione mette conto rilevare, in via di principio, esser vero che la legge di interpretazione autentica è costituzionalmente ammissibile, poiché il legislatore può, nell'esercizio della sua discrezionalità, imporre un certo significato, con effetto retroattivo, a una qualsiasi norma esistente nell'ordinamento, senza che con ciò debba necessariamente interferire nella sfera della giurisdizione (cfr. Corte costituzionale n. 283/1989, n. 754/1988 e n. 123/1988).

È anche vero, però, che non può essere escluso qualsiasi sindacato di costituzionalità sul contenuto sostanziale della legge di interpretazione autentica, le quante volte questa risulti in contrasto con precetti costituzionali.

La verifica deve, quindi, avere per oggetto il tema della compatibilità della disposizione interpretativa con norme, principi e valori di ordine costituzionale.

6. — È noto che in tema di integrazione al minimo numerose sentenze della Corte costituzionale hanno costantemente perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, ove, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito, così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del d.-l. n. 463/1983, che poi ha disciplinato *ex novo* la materia, a decorrere dal 1° ottobre 1983.

L'art. 6, terzo comma, del d.-l. cit. dispone che nel concorso di due o più pensioni l'integrazione al minimo spetta una sola volta; mentre il settimo comma dello stesso articolo stabilisce che l'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione «viene conservato» fino al suo superamento per effetto delle disposizioni sulla perequazione automatica.

Tali disposizioni, con giurisprudenza costante e consolidata, sono state sempre interpretate nel senso che in ipotesi di cumulo di pensioni sussiste il diritto dell'assicurato ad un solo trattamento di integrazione al minimo, se non vi ostino i limiti di reddito previsti nel primo comma; ma consentono la «Conservazione» del trattamento economico corrispondente alla doppia integrazione al minimo nella misura («cristallizzata») corrisposta al 30 settembre 1983, salvo riassorbimento per effetto di perequazione (cfr.: Cass. n. 5720/1989; n. 3749/1990; Cass. n. 7315/1990; Cass. n. 1335/1992; Cass. n. 10833/1991; e da ultimo: Cass. n. 8630 dell'11 agosto 1993).

In definitiva, con l'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983 si è dato spazio al generale principio della «Cristallizzazione» dell'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione; sicché dal 1° ottobre 1983 il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione; ma per l'altro la misura della stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 per essere poi assorbita gradualmente in virtù degli aumenti per effetto della perequazione automatica.

Tale interpretazione è avallata con giurisprudenza altrettanto costante della Corte costituzionale (sentenze nn. 184 e 503 del 1988); e, soprattutto, con la sentenza n. 418 del 19 novembre 1991, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983 negli esatti termini di cui sopra. (Conforme, da ultimo: Corte costituzionale 3 febbraio 1994, n. 15, in tema di «cristallizzazione»).

7. — La Corte costituzionale ha escluso il potere del legislatore di modificare l'ordinamento delle pensioni in modo discrezionale e, in particolare, di intervenire con una modifica normativa in una fase avanzata del rapporto di lavoro o nella fase di quiescenza per peggiorare in misura notevole e in modo definitivo il trattamento pensionistico già acquisito in base alla precedente normativa (cfr. Corte costituzionale n. 822/1988).

Con la norma ora censurata, invero, viene disattesa e contrastata la interpretazione «adeguatrice» sin qui proposta dalla conforme e costante giurisprudenza della Corte suprema e della Corte costituzionale.

Rispetto alla norma qui impugnata, i parametri di costituzionalità (artt. 3 e 38 della Costituzione) possono desumersi, infatti, dalla stessa pronuncia di rigetto della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991 cit.) che ha negato il contrasto con quei precetti costituzionali dell'art. 6, settimo comma, del d.l. n. 463/1983, solo se questo venga interpretato nel senso che ora risulta disatteso dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993.

D'altra parte, la incompatibilità con gli stessi precetti costituzionali (artt. 3 e 38 della Costituzione) della norma anzidetta discende dalla stessa natura dell'istituto del minimo pensionistico, che non ha natura assistenziale, ma essenzialmente previdenziale. (V. Corte costituzionale n. 31/1986).

E corettamente con tale natura (art. 38 della Costituzione), oltre che con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) sono le numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno nel tempo dichiarato illegittime le norme che recavano il divieto di cumulo della integrazione al minimo nell'ipotesi del concorso di due o più pensioni (V. Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 114/1992, ecc. e, da ultimo, n. 15/1994).

Ne discende allora che il «diritto alla previdenza» (art. 38, secondo comma, della Costituzione) risulta violato dalla negazione della «cristallizzazione» delle integrazioni al minimo «cumulate» alla data del 30 settembre 1983, posto che il relativo importo — alla luce del regime allora vigente — rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita».

Ma appare vulnerato anche il principio di «ragionevolezza», perché la negazione della «cristallizzazione» degli importi già maturati del trattamento minimo e quindi già acquisiti, con la riduzione conseguente del trattamento pensionistico complessivo, determinato «a calcolo», al di sotto del livello che nel regime vigente nel periodo di sua maturazione era stato ritenuto appena sufficiente alle esigenze di vita, non può non comportare che violazione dei principi costituzionali (v. Corte costituzionale n. 169/1986).

8. — La disposizione interpretativa in esame si pone in contrasto anche con l'art. 101 della Costituzione.

Infatti, tenuto conto dell'interpretazione in sede giurisprudenziale da lungo tempo adottata senza contrasti con riferimento all'art. 6 della legge n. 638/1983, nel senso sopra indicato, tanto da divenire (quella interpretazione) «diritto vivente», non si può non affermare che il legislatore attribuendo ad una norma (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 527/1993) sostanzialmente innovativa una falsa veste interpretativa, senza alcuna giustificazione logico-giuridica, se non di economia finanziaria, ha finito con l'invadere un'area operativa riservata alla giurisdizione a qualsiasi livello, che già una interpretazione senza incertezze aveva dato alla norma interpretata anche a livello costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 283/1989).

Invero, non pare rispondente a giustizia che a mezzo di norma solo formalmente interpretativa, ci si debba opporre alle istanze degli assicurati e alla interpretazione giurisprudenziale loro favorevole. (V. sentenza Corte costituzionale n. 123 del 10 aprile 1987).

A tal riguardo, autorevole dottrina ha affermato ...«può darsi che non ricorra il presupposto consistente nella incertezza della legge antecedente e che sotto specie di "interpretazione" si introducano norme in realtà innovative affinché l'innovazione riesca meno appariscente o che per mezzo della retroattività si eserciti da altri organi statali una indebita ingerenza nella decisione di cause pendenti o future così da minacciare l'indipendenza degli organi giurisdizionali».

E nella specie alla norma censurata non può essere riconosciuto carattere di interpretazione autentica; carattere che, invece, va attribuito soltanto ad una legge che fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero ne privilegia una fra le tante interpretazioni possibili (cfr. Corte costituzionale nn. 155/1990, 233/1988, 123/1987 e 454/1992).

Così non è nel caso in esame, posto che l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 attribuisce un significato normativo nuovo e diverso alla norma interpretata; sicché il legislatore facendo mal governo della sua prerogativa d'interprete d'autorità del diritto, ha interferito nella giurisdizione.

Invero, nello stato di diritto, il giudice è «soggetto» alla legge (art. 101 della Costituzione) e anzi «soltanto alla legge» e non anche al legislatore. E ciò comporta che potendo la legge essere anche retroattiva (salvi i limiti costituzionali), il legislatore che dispone retroattivamente, si impone per ciò stesso anche in tal caso al giudice che la legge deve applicare indefettibilmente.

Torna allora opportuno rammentare quanto rilevato da codesta Corte nella sentenza n. 123/1987: «il giudice, per costituzione soggetto alla legge, per ciò stesso, ma solo in questo senso, in *autoritate legislatoris*, è tenuto ad interpretare il *ius superveniens* applicandolo al caso singolo sottoposto alla sua cognizione, per deciderne in merito».

Ma, proprio perché il vincolo del giudice (l'unico vincolo) è quello dell'applicazione della legge cui è soggetto al fine della decisione delle controversie, ne discendono dei limiti insuperabili per il legislatore anche ove esso legiferi retroattivamente e con norma di interpretazione autentica.

Uno di questi limiti è quello che essa «soddisfi l'esigenza sociale della certezza e dell'eguaglianza di trattamento giuridico, sempre che ne ricorra il presupposto nell'incertezza e conseguente possibilità di interpretazioni divergenti». Infatti, allora, non si può dire che essa violi, col suo sopravvenire, aspettative certe o interessi sicuramente protetti, giacché le aspettative che trovano fondamento in interpretazioni dubbie non acquistano mai certezza: la certezza che caratterizza i c.d. «diritti acquisiti».

Tali concetti sono anche propri della Corte costituzionale, quando afferma che il legislatore allorché definisce interpretativa una disciplina che, invece, ha natura innovativa, oltrepassa i limiti di ragionevolezza.

Talché, come espressamente afferma la stessa Corte, questa è in ogni caso chiamata a verificare se, di fronte a una legge che si autoqualifica interpretativa, «la qualificazione e la formulazione siano realmente rispondenti al contenuto dispositivo della legge medesima».

Si afferma, così, che il discrimine tra disposizioni interpretative e innovative si ricollega al fenomeno abrogativo; la vera interpretazione autentica non è idonea, come tale, a produrre alcun effetto di questo genere, facendo rimanere in vigore le norme alle quali si ricollega (cfr. in tal senso: Corte costituzionale nn. 283/1989, 233/1988 e 155/1990).

9. — Pertanto, così ritenuta ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio. Va, quindi, disposto che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87

P. Q. M.

Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge (finanziaria) 24 dicembre 1993, n. 537;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Parma il 16 febbraio 1994

Il pretore: FERRAU

N. 117

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1994 dal pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Alebardi Valdemina e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991, 123 e 754 del 1988 e 239/1989 relative all'interpretazione autentica; alle sentenze nn. 236/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 114/1992, 15/1994, 1144/1988, 142/1983, 373/1989, 547/1990, 165/1992 e 495/1993 relative al divieto di cumulo della integrazione al minimo.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp., convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge del 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 1063/1993 r.g.l. promossa da Alebardi Valdemina, con l'avv. L. Petronio, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con l'avv. D. Liveri;

Osservando quanto segue in:

FATTO

Con ricorso del 26 agosto 1993 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, la signora Alebardi Valdemina conveniva in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, all'uopo premettendo testualmente che:

«1) parte ricorrente è titolare dall'agosto 1976 della pensione cat. SO/Art. n. 3146113.

2) Tale pensione non è stata dall'I.N.P.S. «integrata al minimo», in quanto l'istante è titolare dal giugno 1963 anche della pensione cat. IO n. 3070873.

3) In data 30 novembre 1989, parte attrice, trovandosi, all'epoca, come è tuttora, nelle condizioni reddituali di legge, ha presentato all'I.N.P.S. una domanda diretta ad ottenere la «integrazione al minimo» della prima pensione menzionata, con conseguente sua riliquidazione e correlativa corresponsione degli arretrati, oltre accessori.

4) La domanda è stata rigettata; e a nulla è valsa la proposizione del ricorso amministrativo del caso in data 30 marzo 1991.

5) Sul buon diritto di parte attrice non possono, invece, esservi dubbi, in relazione alle molte pronunce in materia della Corte costituzionale (fra le altre, la sentenza n. 373 del 3-6 luglio 1989) e dell'adito pretore (vedasi, ad esempio, la sentenza n. 20/90 del 7 febbraio 1990).

6) Né possono ostarci all'accoglimento delle domande più oltre precisate le disposizioni di cui all'art. 6, primo e secondo comma del d.-l. n. 103/1991, ed all'art. 10, sesto comma della legge n. 412/1991, (oltre a tutto palesemente incostituzionali, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 136 della Costituzione).

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, la decadenza del diritto all'esercizio dell'azione giudiziaria per l'inutile decorso del termine di dieci anni previsto dall'art. 6 del d.-l. n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992.

Nel merito l'Istituto ha eccepito la inammissibilità della doppia integrazione al minimo, contrastata dall'art. 6 della legge n. 638/1983.

All'udienza di discussione del 16 febbraio 1994, il pretore ha pronunciato sentenza non definitiva con la quale ha dichiarato infondata l'eccezione di decadenza prospettata dall'I.N.P.S., in ordine all'esercizio dell'azione giudiziaria attinente alla domanda di integrazione al minimo della pensione SO/Art. e per il merito ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, sopravvenuta nelle more del presente giudizio, come dalla presente separata ordinanza di remissione alla Corte costituzionale.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Tranne il punto in cui, alla fine del n. 2 della motivazione, si fa riferimento alla data di presentazione del ricorso in sede giurisdizionale («26 agosto 1993» anziché «31 agosto 1993») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 116/1994).

94C0254

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
di V. Emanuele, 148
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornechia
Via Gallini, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Carollibreria
Eredi ditta MONTEMURLO NICOLA
Via delle Boccherie, 59
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Francia

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSSENZA**
Libreria DOMUS
Via Santa Sario
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BAÑONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorilli E.
- ◇ **VERBANO**
Libreria BUZZI, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANDRI (Benevento)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via del Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Restori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TRINERI (Salerno)**
Libreria RONDINELLI
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ICCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCIERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **BALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Ilicetti, 36/9
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **MODENA**
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MIANO
Via IV Novembre, 190
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Carollibreria MODERNA - S.c. s.r.l.
Via Farini, 1/61
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egizio
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza IX Settembre
- ◇ **TREVIZO**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italo, 8/F
Libreria TERRESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 16

◇ UMBRE

- Carollibreria UNIVERSITAS
Via Fracchiola, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Macagni
- ◇ **FROSINONE**
Carollibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LARIANO (Rome)**
Edicole di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **Rieti**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 9
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economica Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Carollibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiostro Pretura di Roma
Piazzata Ciodio
BONA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zeccone, 28
Via T. Bona
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Carollibreria MANCINI OULIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Mazzi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrara

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montanone, 35/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Carollibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BESENGO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **CORO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PARMA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **BONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Alzardi, 3
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3
- ◇ **MARCHE**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ARCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPER
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Anselmo, 1
Corrente TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mannelli, 80/2
- ◇ **MOLISE**
◇ **COMPIASANO**
Libreria D.E.M.
Via Capriolina, 42-44
- ◇ **SESTO**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via del Marzù, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria SORELLI TRE RE
Corso Roma, 26
- ◇ **BELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 9
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Ciriaco, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GAUSSE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vito
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONA (Foggia)**
IL PAFFIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 105
- ◇ **TARANTO**
Libreria RUMARZOLLO
Corso Italia, 22/20

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBANO
Via Sassari, 65
- ◇ **PELLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **LIBRERIA DELLE PROFESSIONI**
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Risorgimento, 73
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
di F. Riso, 36/38
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 383/385

◇ ENNA

- Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **MARABATE**
Carollibreria MILIOTO ANTONIO
Via Roma, 50
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corrente TOMASSETTI
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/19
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIUGLIO
Via Mastrea, 22
- ◇ **GRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mastrea, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO RUE
Via Casale Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Ausonia, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via 44 Martelli, 22/R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. s.n.c.
Corso C. Rossini, 23/27
- ◇ **LIVORNO**
Libreria BARONI
di De Mori Rosa S.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria LOBBE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PIBA**
Libreria VALLERINI
Viale delle Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mascali, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Torre, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 9
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Varrì e Bili s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TREVISO**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **ROVERETO**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **VERONA**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Galimagnolo, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 474/43
Calle dei Fabril
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GUIDICIA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria LA PAGLIA
Corso A. Gallia, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Librerie Pirola
 (Etruria S.p.a.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto
 Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO,
 Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Carriere Miliani
 Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 208.000 - semestrale L. 108.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 66.900 - semestrale L. 48.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 188.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 376.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.850
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.200.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine caduna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - La microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 398.000
Abbonamento semestrale	L. 206.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disagiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 2 0 9 4 *

L. 10.400